

XII^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	242	
Convocazione a domicilio		353	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 97, riguardante la costruzione della ferrovia Portogruaro-Palmanova-Sasseto » (7)		320	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania e Atti connessi, stipulati in Roma il 5 gennaio 1934 » (81)		320	
« Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio » (107)		320	
« Disposizioni circa la riduzione dell'imposta terreni per il ringiovanimento degli olivi » (108)		320	
« Istituzione di una "Cassa ufficiali della Regia marina" » (109)		321	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'approvazione della Convenzione 10 marzo 1934, stipulata tra il Regio Governo (Ministero delle finanze) e il Regio Automobile Club d'Italia per la riscossione della soprattassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli » (122)		324	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo » (123)		324	
« Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale » (126)		324	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato » (131)		326	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320.000 » (132)			329
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare » (137)			329
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi alla autorità paterna o tutelare » (138) - (<i>Iniziativa in Senato</i>)			329
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e le relative norme di attuazione » (147)			350
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica » (149)			350
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico » (151)			350
(Discussione):			
« Modificazioni al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C, per l'Amministrazione centrale della guerra » (140)			330
MONTEFINALE, <i>relatore</i>			330
BAISTROCCHI, <i>sottosegretario di Stato per la guerra</i>			331

« Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale » (142)	337
GIANNINI	337
ERCOLE, <i>ministro dell'educazione nazionale</i>	338
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della " Casa Littoria " in Roma » (143)	340
GALLENZA	341
CIPPICO	342
COLONNA	346
GRAZIOLI	347
ANTONA TRAVERSI, <i>relatore</i>	349
(Presentazione)	242
(Seguito della discussione):	
« Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (139)	242
TALLARIGO	242
BADOGLIO	243
GRAZIOLI, <i>relatore</i>	245
BAISTROCCHI, <i>sottosegretario di Stato per la guerra</i>	245
Interrogazione:	
(Annuncio di risposta scritta)	353
Per la salute del senatore Corrado Ricci	349
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	328, 351

La seduta è aperta alle ore 15,30.

DI DONATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cimati per giorni 1; Marozzi per giorni 1; Menozzi per giorni 1; Miari de Cumani per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stato presentato alla Presidenza, da S. E. il

Capo del Governo Ministro delle corporazioni il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagii delle miniere di zolfo della Sicilia. (159).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

TALLARIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TALLARIGO. Mi sono iscritto a parlare per una dichiarazione di voto che non avrebbe alcun senso se non fosse motivata; tanto più dopo che eminenti autorità militari, tra le quali alcune miei maestri, hanno già dimostrato come e quanto la legge in esame sia dettata da spirito risanatore e innovatore, dando una visione limpida della sua struttura e della sua applicazione. Dunque non la struttura della legge, ormai ben nota agli onorevoli colleghi, sarà oggetto del mio brevissimo dire; mi soffermerò soltanto sui pochi argomenti che suscitano e che potrebbero ancora suscitare qualche ombra di dubbio circa l'efficacia veramente vivificatrice della legge in esame.

Le critiche, del resto, erano state previste dal Ministero ed erano state previste nella relazione che accompagna il testo di legge e così anche i rimpianti per i provvedimenti tramontati. I tramonti hanno sempre qualche cosa di triste!

Ma la previsione delle critiche è stata precorsa, perchè queste sono giunte quando i primi accenni della nuova legge sono stati pubblicati dalla stampa.

I punti che mi sembrano meritevoli di speciale attenzione sono questi: anzitutto si è detto che si impongono gravi sacrifici a distinti gruppi di ufficiali; ora, sebbene non sarà una consolazione, io posso tuttavia constatare che di sacrifici effettivamente ce ne sarà per tutti, perchè, se è un sacrificio essere poco

favorevolmente giudicati, è anche un grande sacrificio giudicare sfavorevolmente. Chiunque ha appartenuto ad una qualsiasi Commissione di avanzamento conosce il duro travaglio di giudicare i propri dipendenti e di discernere quale fra due può essere scelto per una promozione, quando le disparità differenziali sono minime e non esiste una bilancia che possa determinare queste disparità quando si tratta di doti spirituali. Oltre a ciò bisogna notare che la maggior parte dei giudici deve passare anche nella categoria dei giudicandi e questo naturalmente deve costituire un altro monito.

Il secondo punto al quale desidero di far cenno è il fatto delle condizioni morali del ruolo *M*. Si è detto che non valgono le cautele che ha voluto il legislatore per attenuare questa situazione di minor prestigio che si viene a creare al ruolo *M*. A me pare che il legislatore si sia molto preoccupato, non solo della condizione morale, ma anche della situazione finanziaria ed economica di quelli che faranno parte di questa nuova categoria, la quale non differisce da quella degli ufficiali dell'altro ruolo. Ma oltre tutto io penso che la legge contempla persino il passaggio con criterio di valutazione comparativa nella categoria del ruolo *M* di colonnelli del ruolo comando passati a disposizione perchè non prescelti per l'avanzamento al grado di generale; dunque basta questo solo provvedimento per dirci che il ruolo *M* sarà composto di ufficiali distinti, che non avranno nulla a che fare con gli esonerati di altre leggi del passato e che avranno diritto certamente alla stima e alla considerazione del Paese.

Ascoltando nella giornata di ieri i discorsi di autorevoli autorità militari, ho notato una cosa sulla quale devo richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori. Si è accennato alla necessità di dare una larga base alla piramide che rappresenta la carriera degli ufficiali, piramide che secondo la costruzione della nostra legge avrà dei punti chiamati d'arrivo, che sono poi i gradini di sosta nel grado di capitano e di colonnello. Orbene, non essendo conciliabile la volontà di accelerare la carriera degli ufficiali con un eccessivo allargamento della base, la legge ha provvedutamente armonizzato gli interessi in antitesi. D'altra parte come ieri sera accennò l'onorevole senatore Zuppelli, che

io ho considerato e considero sempre mio maestro, al momento della mobilitazione, quando egli era ministro, dovette ricorrere a provvedimenti saltuari per poter sopperire alle esigenze dei quadri e delle compagnie che combattevano al fronte e allora a migliaia furono creati ufficiali di complemento, i quali andarono ai loro posti in trincea, e, secondo quanto fu detto, in numero cospicuo lasciarono la vita per inesperienza e mancanza di pratica, di utilizzazione del terreno ecc. Ora è bene ricordare che alle grandi perdite dei nostri primi mesi di guerra concorsero molti fattori, non ultimo forse l'incomprensione che noi avemmo del valore delle nostre truppe, perchè spesso attribuimmo l'insuccesso alla mancanza di slancio e alla mancanza di valore, mentre spesso si richiese al nostro soldato più di quello ch'egli poteva dare. E vengo ad un'ultima parte.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Tallarigo, ha la parola per una dichiarazione di voto. La discussione è stata già chiusa, sarebbe quindi desiderabile ch'ella fosse succinto nelle sue dichiarazioni come d'altronde la parola stessa lo dice.

TALLARIGO. Vengo alla conclusione. Oggi-giorno ormai l'ultima classe dei combattenti del Piave ha raggiunto il 35° anno di età. Il fiore della nostra giovinezza, dei nostri soldati è quindi costituito da uomini i quali non hanno fatto la guerra e dobbiamo pertanto essere pronti ad inquadrare il nostro esercito con ufficiali, per lo meno nei quadri inferiori, che non hanno fatto la guerra.

Concludo con il dire che voto a favore della legge, con la visione chiara dei vantaggi che essa recherà all'Esercito e convinto che questa giovinezza, preparata nella fucina del Regime, rappresenta non la promessa, ma la certezza di un solido futuro inquadramento delle nostre forze armate, per le maggiori glorie del nostro Paese.

BADOGLIO. Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADOGLIO. Onorevoli colleghi, io sarò brevissimo. Ho ascoltato molto attentamente la discussione di ieri sull'argomento, specialmente il magistrale discorso del senatore Bongiovanni e mi associo a gran parte delle sue conclusioni.

In sostanza la legge tende a provvedere ad un fatto contingente, che è lo sbloccamento delle carriere, e ad un fatto futuro, che è la regolarizzazione delle carriere.

Tralascio tutto quello che è stato detto sopra il bloccamento delle carriere dovuto al caos della guerra. Io non faccio mai il processo al passato, quando questo passato è giunto a lieto fine.

Il provvedimento studiato dal Ministro per lo sbloccamento delle carriere è il ruolo di mobilitazione. L'altro provvedimento studiato dal Ministro per la regolarizzazione delle carriere è la vacanza obbligatoria.

Dirò subito che tutti e due i provvedimenti non sono nuovi. Cominciamo dal primo. La legge fondamentale del 1926, e le successive leggi che la tennero aderente allo stato dei quadri, era riuscita ad individuare i nodi della questione, nodi non districabili. Il provvedimento ora adottato per recidere questi nodi, ossia l'istituzione del ruolo di mobilitazione, non è nuovo. Il ruolo già è in atto per precedenti disposizioni. Naturalmente questo ruolo fu amplificato e modificato per corrispondere alle nuove funzioni. L'altro provvedimento non è neppur esso nuovo. La vacanza obbligatoria già esisteva nella marina americana; semplicemente quello che caratterizza l'applicazione nostra del concetto americano sono due principi: un principio che chiamerò geniale, il limite di promovibilità, l'altro è un principio altamente umano, che fa sì che gli ufficiali allontanati non sono buttati via come stracci, ma sono riversati nel ruolo di mobilitazione o inviati a casa con un trattamento dignitoso. Questa legge, questa parte specialmente della legge, è la parte personale del Sottosegretario di Stato alla guerra, il quale non solo è stato un brillantissimo combattente in guerra, ma è ben noto per l'immenso cuore che ha verso i suoi dipendenti. Orbene io rivolgo viva preghiera all'onorevole Sottosegretario di Stato perchè nell'applicazione di questa legge, nella parte che viene poi a consacrarsi nel regolamento, si vada molto adagio, si proceda con larghezza di cuore verso ufficiali che hanno fatto degnamente la guerra.

Questa legge inoltre è stata presentata al Consiglio dell'esercito ed il Consiglio dell'esercito, per volere del Duce, non è stato di nor-

male composizione, ma hanno fatto parte del Consiglio dell'esercito tutte le più alte gerarchie delle forze armate. La legge fu discussa nei suoi concetti generali; fu esaminata attentamente articolo per articolo, sia per il valore intrinseco delle singole disposizioni, sia per la loro connessione reciproca. La discussione durò diversi giorni; alla fine la legge ottenne l'unanimità dei voti. Signori senatori, io vi dico questo non per ricercare un qualsiasi frazionamento di responsabilità: questo non è lo stile del Regime; ma lo dico perchè quelli di voi che, attratti da altri studi, assorbiti da altre occupazioni, non hanno molta dimestichezza con le discipline militari possano dalle mie parole ricavare un senso di tranquillità e di sicurezza.

Ed io dichiaro fermamente che do voto favorevole al disegno di legge, sicuro che esso condurrà ad una migliore situazione dei quadri. E qui potrei aver finito, ma mi sia concessa una breve digressione. Io sento l'obbligo morale di mandare un grido di saluto, di affezione, di riconoscenza verso tutti quegli ufficiali, ormai tutti scomparsi, che hanno provveduto all'educazione militare delle generazioni che hanno fatto la guerra. (*Vivissime approvazioni*). Essi con diuturno lavoro hanno indicato quale fosse la via del dovere, quale fosse la via dell'onore. I più alti fra essi, che arrivarono a reggere le somme cose della guerra, forgiarono e animarono l'esercito italiano, attraverso tempi ben più difficili del presente e attraverso difficoltà che non è possibile apprezzare ora; potranno essi forse aver errato, perchè l'errare è della natura umana, ma chi ha molto operato sa anche molto perdonare. Questo esercito che essi hanno formato, checchè se ne dica, anche se non lo si sia giudicato all'altezza dei tempi, è quell'esercito che nel cataclisma della guerra mondiale ha dato al nostro Paese la più sfolgorante vittoria che la storia registri. (*Applausi vivissimi*).

Per mia struttura mentale, per la profondità dei miei studi militari, per tutta una vita spesa nell'esercito, io ho acquistato delle convinzioni che nessuna profezia, anche se bollata con nome straniero, può rimuovere.

Ebbene, signori senatori, io vi dico che ho piena fiducia nei nostri ordinamenti militari, ho piena fiducia che noi siamo sulla buona

strada come istruzione della mente e del cuore dei giovani affidati al nostro comando. Sono lieto di dichiarare che noi viviamo in un'epoca felice per la preparazione militare, poichè mai le forze armate hanno avuto tanta assistenza come oggi hanno, dal Capo del Governo. Viviamo in un'atmosfera di patriottismo e di dovere: ebbene, sia sicuro il Senato che se la Patria chiamerà a nuovo cimento le forze armate esse sapranno fare sino all'ultimo il loro dovere. (*Applausi vivissimi e congratulazioni*).

GRAZIOLI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIOLI, *relatore*. Dopo quanto sinteticamente è stato scritto nella relazione, che ho avuto l'onore di stendere in nome dell'Ufficio centrale, io non credo di dover aggiungere altre cose.

Non vorrei poi guastare l'effetto magnifico delle parole del senatore Badoglio, nostro Capo di Stato Maggiore generale, aggiungendo parole che non siano egualmente vibranti ed egualmente confortanti come quelle che egli ha pronunziato.

Mi limiterò pertanto a pochissime e brevissime considerazioni.

Condivido pienamente la certezza manifestata dal senatore Badoglio, che, nell'applicazione di questa legge, il Governo seguirà anche l'impulso del cuore a favore di coloro, che, benemeriti del servizio in pace e in guerra, potranno da questa legge essere toccati. Ma è pure doveroso riconoscere che la legge, la quale in se stessa è certamente dura, tale deve essere, inquantochè la guerra moderna, e più ancora forse la guerra futura, richiede una selezione quanto mai rigorosa, specialmente fra i quadri permanenti; selezione che deve reagire contro il naturale deperimento e contro quelle tendenze quietistiche che in taluni individui si manifestano, durante il percorso della loro lunga e faticosa carriera.

Pur concordando col senatore Ferrari che ieri ha patrocinato la necessità di stabilire anche per la carriera militare un corpo di dottrina e l'adozione di una vera e propria laurea militare, insisto sulla necessità che tutta la susseguente carriera sia continuamente sorvegliata in tutti i gradi della gerarchia, in quanto, specialmente nei gradi elevati, la

prestanza e la resistenza fisica e la vivacità dello spirito sono oggi più che mai doti assolutamente indispensabili anche a titolo di continuo esempio ai gregari, e soprattutto alla magnifica gioventù che l'Italia fascista oggi ci prepara.

Non ho altro da dire. Concludo esprimendo il sicuro convincimento, anche per la mia esperienza militare, che questa legge, mentre risolverà nel miglior modo possibile, e col minimo di sacrifici, l'attuale intasamento delle carriere, garantirà per l'avvenire carriere veramente continue, fluide, e permetterà di avere nel nostro organismo militare quel tipo di ufficiale che nella mia relazione ho chiamato ideale. (*Vivissimi applausi*).

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevoli Senatori, le lusinghiere espressioni e le adesioni che la legge proposta per l'avanzamento degli ufficiali ha raccolto in questo alto Consesso, danno ad essa anche il crisma del tecnicismo consenziente, attraverso il vaglio minuzioso e obbiettivo delle maggiori competenze militari.

Ciò rende maggiormente doveroso chiarire ogni più lieve dubbio emerso nella discussione, affinchè il suffragio sia integrale, come richiedo l'importanza del provvedimento.

E prima di rispondere e di dare chiarimenti agli onorevoli senatori intervenuti nella discussione, sento il dovere di ringraziare l'Ufficio Centrale per il lavoro compiuto con tanta passione e competenza e specialmente il relatore senatore Grazioli per la sua relazione lucida, precisa, convincente, esauriente.

Il senatore Bongiovanni, nel suo discorso che il Maresciallo Badoglio ha definito magistrale, si è dimostrato favorevole alla legge, ma ha mosso qualche dubbio, che subito chiarisco.

Primo dubbio: l'esuberanza dei quadri. Non è così, senatore Bongiovanni, non abbiamo esuberanza di quadri; questi rispondono alle esigenze della mobilitazione.

Il senatore Bongiovanni solleva altro dubbio sulle difficoltà finanziarie per l'attuazione del provvedimento; perchè, egli dice, non ab-

biamo margini nè sulla forza bilanciata, nè sui materiali.

In proposito assicuro il senatore Bongiovanni che non abbiamo margini sui materiali, tutt'altro; però possiamo lavorare e manovrare sulla forza bilanciata, che rappresenta, nelle mani del Ministro, la vera massa di manovra finanziaria; e questo noi facciamo con la sicurezza di mantenere integra l'efficienza bellica dell'esercito, perchè anticipando il congedo della classe di qualche giorno, posticipando la chiamata della classe successiva, ossia riducendo la durata del servizio, noi, che vediamo affluire alle caserme questa magnifica gioventù che il Regime ci dà, abbiamo la certezza che oggi si può effettuare quello che prima sarebbe stato follia sperare. (*Approvazioni*).

Ritengo anche doveroso informare il Senato che noi, con le cennate economie, abbiamo provveduto a chiamare alle armi tutti gli iscritti a ferma di sei mesi, raggiungendo così in questo periodo estivo, che è quello di massima attività, un numero di reclute molto superiore a quello dello scorso anno.

Abbiamo provveduto anche ad un miglioramento nell'istruzione coll'aumentare la durata dei campi di esercitazione e provvediamo ad un più perfetto armamento; difatti un'aliquota di quest'economia la spendiamo per dare all'esercito, ed in specie alla fanteria, armi moderne e adatte.

Infine il senatore Bongiovanni si è dimostrato contrario alle promozioni per merito di guerra da effettuarsi subito sul campo di battaglia. Io non sono del suo parere.

La promozione per merito di guerra sul campo è il riconoscimento immediato ed accertato attraverso il vaglio più sicuro.

Il senatore Carletti, che si è espresso nel modo più favorevole sulla legge in esame, auspica un codice giuridico, nel quale siano contenute le norme per l'avanzamento e per lo stato degli ufficiali di tutte le armi. Però lo stesso senatore Carletti, che fu, per dieci anni, Capo Gabinetto di molti Ministri, affaccia serie difficoltà per l'attuazione di questo codice.

Assicuro il senatore Carletti che il problema è allo studio e che frattanto, d'ordine del Capo del Governo, abbiamo già redatta la legge sullo stato degli ufficiali di tutte le forze armate, che presenteremo al Consiglio dei Ministri nella sua prossima riunione.

Nei riguardi poi del personale civile, eguale assicurazione do al senatore Carletti. Siamo sulla buona via.

Il senatore Ferrari, mentre aderisce con fervore al progetto in esame, auspica la scuola unica; non lo ha detto esplicitamente ma lo lascia intravedere: io, che conosco il pensiero di questo valoroso generale che fu anche capo di Stato Maggiore dell'esercito e alla cui dipendenza io feci servizio in guerra, concordo con lui che il miglior mezzo per raggiungere l'omogeneità nella massa degli ufficiali è la scuola unica.

Informo il senatore Ferrari che siamo — per quanto possibile oggi — sulla via della unificazione degli studi; non posso affermare se arriveremo proprio alla scuola unica e quando, ma lo assicuro che, d'ordine del Duce, abbiamo studiato e presto attueremo il riordinamento delle scuole in guisa che l'indirizzo sia unico e rispondente al concetto di formare dei bravi soldati e dei comandanti dotti.

Non dimenticheremo che la dottrina affina le doti di carattere e quelle operative, ma non sostituisce le une nè le altre.

Il senatore Ferrari ha anche affermato che insieme alla legge di avanzamento, sarebbe stato opportuno presentare quella dell'ordinamento. Questo egli non ha detto esplicitamente ma lo lascia intravedere. Rispondo al Senatore Ferrari: il nostro attuale ordinamento è idoneo, come ha affermato il senatore Badoglio, alle esigenze della nostra difesa; questo però non esclude che noi andiamo sempre più perfezionando tale ordinamento in relazione ai progressi delle armi e dei mezzi di lotta. D'altra parte, senatore Ferrari, Ella m'insegna che non è facile nè opportuno procedere a frequenti e radicali modificazioni nell'ordinamento di un esercito, ed il nostro è del 1926, epoca recente. L'esercito, come tutti gli istituti militari, è di una grande sensibilità; bisogna andare cauti prima di provocare scosse, sempre pregiudizievoli.

E perciò il Duce, e Ministro delle forze armate, mi ha ordinato di marciare dritto e sicuro verso tutto quello che contribuisce a perfezionare l'esercito, ma, nel tempo stesso, di procedere con cautela.

Il senatore Di Benedetto, assai favorevole alla legge, mostra qualche dubbio sulla possibilità di valutare in punti le qualità del carat-

tere. Convengo, senatore Di Benedetto, che tale valutazione non è facile: però noi non richiediamo un punto per il solo carattere ma per il complesso delle doti morali dell'ufficiale e fra queste il carattere ha la maggiore importanza.

In ogni modo, senatore Di Benedetto, Ella deve convenire che i nostri bravi capi di oggi, e quelli di domani, sapranno giudicare i nostri ufficiali con coscienza e con quella esattezza che è compatibile con la natura umana.

Il senatore Sani ha parlato come parla il bel soldato che ha fatto la guerra e la guerra ha sentito.

Egli, nella sua ben nota modestia, ha espresso qualche dubbio sulla difficoltà da parte di un generale di esplicitare azione di comando in arma diversa dalla propria ed ha detto: «io, cavaliere, nominato comandante di brigata di fanteria, ho avuto qualche perplessità».

Pregevole questa perplessità; assicuro però il Senato che l'allora generale Sani comandò assai bene anche la brigata di fanteria come la comandarono altri valenti cavalieri ed artiglieri; tanto più che il Comando Supremo affidava questi comandi di brigata di fanteria a ufficiali di provata competenza.

In ogni modo, con l'unicità del ruolo dei generali di brigata, abbiamo affermato un principio di alto valore: «perviene al grado di generale, solo chi è all'altezza di impiegare — più che comandare — tutte le armi». Ne risulta così elevato il prestigio e l'autorità del grado.

È poi detto nella legge, onorevole Sani, che è riservato al Ministro, previo parere della Commissione centrale, di dare ad ogni generale l'incarico che più gli compete in relazione alle sue doti specifiche ed inclinazioni.

Al senatore Zupelli ho risposto ieri esaurientemente; nulla ho da aggiungere.

Il senatore Mambretti, mentre aderisce in pieno alla legge, muove qualche dubbio non per conto suo ma per conto di altri. Mi sia consentito, per quanto si tratti di anonimi, di chiarire anche questo dubbio, nella tema che dubbioso sia lo stesso senatore Mambretti là dove dice che sarebbe stato opportuno risolvere il problema in due tempi: primo tempo, *sbloccamento*; secondo, *carriere*.

Senatore Mambretti, creda a me, sarebbe

stato andare contro i principi fondamentali della impostazione di questa legge.

Domando: come sbloccare, senza preparare il terreno, il che si traduce nel risolvere il problema delle carriere?

D'altra parte chi ha studiato a fondo la legge, non solo nei suoi criteri fondamentali ma nei singoli articoli, si convincerà che quanto desidera il senatore Mambretti si effettua nell'applicazione. Difatti nei primi tre anni sblocciamo provvedendo alla formazione delle vacanze; per sbloccare senza selezionare occorrerebbe creare, come si faceva prima, nuovi posti, aggravando così quella situazione dalla quale vogliamo oggi liberarci.

Al senatore Tallarigo nulla debbo obiettare.

Al senatore Badoglio che, con tanta autorità e unanime adesione di quest'alto consesso, ha espresso il suo pensiero, nulla devo aggiungere.

Ringrazio il senatore Sechi per aver definito questa legge organica e lungimirante, inquantochè, egli ha detto, essa non solo provvede alla situazione contingente, ma risolve, in modo geniale e sicuro, il problema delle carriere.

Onorevoli senatori, dopo avere risposto esaurientemente a tutti gli oratori completerò il mio dire con brevi dichiarazioni intese a riassumere i capisaldi di questa legge, oggetto di così alta discussione.

Il provvedimento legislativo, che abbiamo presentato alla vostra approvazione, modifica radicalmente, in tema di avanzamento, tutte le concezioni del passato. D'altra parte, dopo la legge del 1926, che tentò di risolvere la crisi dei quadri provocata dalla guerra, tutti i provvedimenti che la seguirono, pure ispirati al nobile scopo di attenuarla, a nulla approdano. La crisi si andò sempre più aggravando fino a trascinarci verso la presente situazione che, fra qualche anno, non avrebbe, dinanzi a sè, alcuna via d'uscita.

Occorreva provvedere con coraggio, e subito.

Ecco perchè il Capo del Governo e Ministro delle Forze Armate, nell'atto in cui mi chiamò, or sono dieci mesi, a questo posto d'onore e di responsabilità, mi ordinò la immediata soluzione del problema delle carriere dei nostri bravi ufficiali, segnandomene le linee fondamentali.

Soluzione ardua inquantochè — per supremo

interesse della Patria — imponeva ai nostri dirigenti il dovere di sbloccare, e perciò di selezionare, incidendo nella massa degli ufficiali reduci dalla grande guerra, che proprio noi, soldati e comandanti in guerra, avevamo visti ed apprezzati in quelle giornate gloriose.

Vi domandiamo: come sbloccare i tremila ufficiali inferiori reduci dalla guerra, di fronte ad un massimo di vacanze annuali che non supera il centinaio? Come sbloccare i 950 maggiori, i 750 tenenti colonnelli di fanteria, quando le vacanze che si formano annualmente non raggiungono la trentina?

E vi domandiamo ancora: è opportuno — in questo meraviglioso rifiorire e ringiovanirsi delle attività e delle gerarchie del Regime — lasciare l'esercito avulso da questa ondata benefica e rinnovatrice, precludendo la carriera ai giovani, che le nostre accademie — assai ben organizzate — preparano nel clima tonificante della guerra vittoriosa e della rivoluzione restauratrice?

È improntato a quello spirito di abnegazione, sacrificio, altruismo, che è caratteristica del nostro esercito, il persistere sopra una via che irrigidisce il nostro organismo militare, il quale per natura ha più degli altri bisogno di fresche energie e di slancio?

Onorevoli Senatori, Voi che rappresentate l'equilibrio e la tutela di tutte le più salde e gloriose istituzioni della Patria, voi che avete nelle vostre file i capi supremi della grande guerra, dovete convenire che una soluzione radicale s'impone; ogni indugio sarebbe esiziale. Soluzioni le più diverse, qualcuna geniale, furono studiate e tentate in collaborazione coi comandanti di corpo d'armata, ma una sola, quella contenuta in questo disegno di legge, raggiunge, nel presente e nel futuro, gli scopi prefissi: «sbloccare, avviare ed assicurare le carriere, ringiovanire sacrificando il meno possibile i reduci della grande guerra», come ha raccomandato il senatore Badoglio nel suo forte discorso.

E, quanto già dissi nell'altro ramo del Parlamento, ritengo doveroso ripeterlo al Senato: questa legge, che, attraverso difficoltà non comuni, affronta e risolve il problema delle carriere, è il portato di un esame profondo e di un severo controllo di organi competenti.

Concepita e meditata presso gli uffici del

Ministro col concorso dello Stato Maggiore dell'Esercito, passò per il vaglio del Consiglio dell'Esercito che, sotto la illuminata presidenza del Ministro delle Forze Armate, la discusse esaurientemente, non solo nei concetti che la informano, ma concordando in pieno in tutti i suoi 188 articoli.

La legge, poi, dinanzi ai due rami del Parlamento, è stata discussa anche nei particolari e perfezionata da parlamentari autorevoli e competenti. Mai provvedimento legislativo militare destò maggiore interesse nel Paese ed all'estero e fu sottoposto ad un vaglio più minuto e completo.

La legge, onorevoli Senatori, poggia su tre capisaldi: il primo, delle vacanze obbligatorie, in apparenza rigido e meccanico, è integrato e completato dagli altri due: del doppio ruolo (comando e mobilitazione) e del limite di promovibilità. Ed è attraverso questi provvedimenti che si rimette in moto tutto il pesante arrugginito meccanismo delle carriere:

a) sbloccando in circa tre anni tutta la massa degli ufficiali inferiori reduci dalla guerra per sistemarli:

- nel ruolo di comando, con promozioni anticipate o per anzianità;
- nel ruolo di mobilitazione;
- nelle organizzazioni giovanili;
- nei fuori organico;

b) sbloccando e assicurando l'ascesa agli ufficiali superiori più meritevoli o trasferendo i non prescelti nel ruolo di mobilitazione e nei fuori organico;

c) selezionando con severità e giustizia, specie dal grado di tenente colonnello in su;

d) esonerando dal servizio permanente effettivo gli ufficiali generali pretermessi per mantenerne integro ed alto il prestigio e l'autorità del grado e del comando.

Il generale pretermesso (a ragione o pur no) da altri meno anziani, si sente egli stesso profondamente colpito e disautorato: perciò non in grado di esercitare il comando, il quale poggia sul principio di autorità e sul prestigio che gode il comandante.

Le vacanze obbligatorie, ormai accolte come una necessità inevitabile, rappresentano l'unico mezzo per accelerare e regolarizzare il ritmo delle carriere, mantenendole nella misura indispensabile per raggiungere i gradi superiori

in età ancora giovane. Le vacanze si realizzano attraverso ben meditate tabelle che ne garantiscono l'applicazione; non si esclude però l'eventualità — mi ascolti il senatore Zupelli — di emendarle qualora circostanze di forza maggiore lo richiedessero. Tabelle, le quali possono offrire a chi — privo di elementi statistici, ne faccia un esame superficiale — l'impressione di una selezione troppo forte. La misura invece è la minima possibile per raggiungere lo scopo che la legge si prefigge, di «movimentare, selezionare, ringiovanire».

In ogni modo il numero degli allontanati dal servizio, con la legge in esame, è inferiore a quello che, nel complesso, ci offrirebbe l'attuale irregolare e tumultuario andamento delle carriere, sulle quali inciderebbero in forte misura i limiti di età.

Occorre tener presente che questo eccesso di vacanze si avrà fino al 1937, cioè fino allo sbloccamento effettuato degli ufficiali inferiori, ed alla ripresa del ritmo delle carriere nei gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello.

Le vacanze dal 1938 si stabilizzeranno eguagliando la media che si verifica nell'attuale situazione irregolare delle carriere.

Qualche dubbio si è affacciata tra i più competenti di quest'alto Consesso in merito al doppio ruolo, che — secondo alcuni — potrebbe anche pregiudicare il senso di cameratismo tra gli ufficiali dei due ruoli. Questa preoccupazione è infondata.

La separazione in due ruoli risponde ad esigenze egualmente importanti, anzi essenziali per l'efficienza dell'esercito. L'esperienza della grande guerra ci ammaestra che la vittoria si raggiunge sul campo di battaglia attraverso una salda preparazione, effettuata in pace e mantenuta sempre più salda durante lo sviluppo delle operazioni. Le funzioni di questa preparazione — per le quali si richiede continuità di lavoro ed esperienza — possono, anzi devono, con vantaggio del servizio essere devolute ad ufficiali meno dinamici, meno portati alle funzioni del ruolo comando, ma perfettamente idonei al delicato incarico della preparazione.

La separazione dei due ruoli non è — come già hanno rilevato l'onorevole Del Croix nel-

l'altro ramo del Parlamento e il senatore Carletti in quest'alta Assemblea — un artificio per rimettere in moto il meccanismo bloccato delle carriere, ma è un saggio principio, già in atto, per quanto non sancito. Lo ha detto anche il senatore Badoglio. Il mantenere tutti nello stesso ruolo, come vorrebbe chi si preoccupa più della forma che della sostanza, non elimina in pratica la separazione, ma ne aggrava le conseguenze in questa che è la più dinamica delle gerarchie, nella quale ognuno deve sentirsi al suo posto e deve essere impiegato secondo le proprie attitudini ed inclinazioni.

Onorevoli Senatori, questa differenziazione di capacità, di attitudini, di incarichi, che in tutte le altre attività civili, economiche, culturali è norma e necessità di vita, viene per noi a determinarsi all'atto dell'avanzamento al grado di maggiore, cioè dopo diciotto anni di spalline, quando si sono già nettamente delineate le caratteristiche e l'inclinazione di ogni ufficiale. Differenziazione perciò assai rispondente ad esigenze pratiche e realistiche dell'esistenza dell'ufficiale. Accade spesso, nella vita, di essere costretti a ripiegare di fronte all'imprevisto, a rinunciare alle grandi aspirazioni, con le quali si era abbracciata la propria carriera.

È opportuno anche ricordare che gli ufficiali del ruolo di mobilitazione partecipano alle esercitazioni con i quadri e con le truppe; possono, a loro domanda, rientrare nel ruolo comando in caso di guerra.

Dinamico il ruolo di comando: non statico quello di mobilitazione.

I limiti di promovibilità rispondono alla necessità di un relativo ringiovanimento dei quadri, da realizzarsi evitando che ufficiali, troppo avanti in età, siano promossi al grado superiore. Tale limite di promovibilità che, a differenza di quello di età, funziona solo nell'atto in cui l'ufficiale dovrebbe essere promosso, non esclude la promozione a suo turno, ma ne determina il trasferimento nel ruolo degli «a disposizione» con assegni interi fino al limite di età.

I tre traguardi previsti dalla legge: capitano, colonnello, generale, rispondono anch'essi a quella indispensabile selezione, che è logico debba accentuarsi con l'ascesa nella gerarchia.

La legge contiene, anche, un complesso di provvedimenti coi quali:

a) si evita il ripetersi in guerra degli errori che ci hanno trascinato nella presente situazione; e perciò per supplire alle numerose vacanze che la guerra provoca, si concede non la promozione, ma l'incarico del grado, ferme restando le promozioni per merito, ben distinguendo quelle concesse sul campo di battaglia dalle altre conferite per la collaborazione prestata nel campo organizzativo e tecnico;

b) si rimette in moto anche il meccanismo delle promozioni degli ufficiali in congedo, concedendo la scelta a chi riveste alte cariche nelle attività del Regime.

Nella circostanza, onorevoli senatori, tengo ad affermare — sicuro di farvi cosa gradita — che la massa dei nostri ufficiali in congedo è ben degna dei provvedimenti che si propongono alla vostra approvazione.

Anziani, reduci della guerra, fusi con i giovani dell'U.N.U.C.I., alla cui testa è il Segretario del Partito, tutti a contatto — finchè e per quanto possibile — coi rispettivi reggimenti di mobilitazione, ed addestrati attraverso appositi corsi d'istruzione in continuo perfezionamento, costituiscono oggi una forza formidabile, sulla quale aleggia lo spirito della vittoria e della rivoluzione delle Camicie Nere;

e) si tiene il massimo conto, ai fini dell'avanzamento, delle attività svolte dall'ufficiale in congedo nelle formazioni della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, specie nei riguardi della preparazione militare della Nazione.

La Milizia, onorevoli senatori, si fonde così sempre più all'Esercito in uno stesso palpito, in una stessa volontà: servire la Patria, il Re agli ordini del Duce; (*Applausi*).

d) si provvede che ufficiali (capitani, maggiori, tenenti colonnelli) non prescelti per ascendere ulteriormente nel ruolo di comando, ma nel pieno vigore fisico e spirituale, possano — previa opportuna scelta — essere designati presso le organizzazioni giovanili per assolvere funzioni educative ed addestrative della massima importanza.

Elemento essenziale, sul quale poggia il giudizio a carattere selettivo, è il provvedimento che sarà emanato per decreto reale — appena sarà approvata la legge — e per il quale ogni ufficiale sarà giudicato in base:

1) ai precedenti di guerra (durata effettiva della permanenza alla fronte, calcolata in mesi); passato e rischio bellico professionale quale risulta dai rapporti personali; ricompense, ferite, mutilazioni;

2) alla cultura generale e militare, la quale dovrà essere vagliata in relazione al grado cui si aspira;

3) alle qualità fisiche indispensabili per assolvere le funzioni del proprio grado;

4) alle qualità professionali considerate nel loro complesso, con speciale orientamento verso il carattere e le doti operative.

L'ufficiale dev'essere soprattutto un uomo d'azione, cioè un capo (comandante o direttore di servizi), un organizzatore, un animatore.

Note predominanti nella valutazione dell'ufficiale:

a) il servizio di guerra;

b) il servizio alle truppe;

c) la cultura ed il carattere.

La dottrina — come ho già detto — affina le qualità del carattere e le doti operative, non le sostituisce.

Onorevoli Senatori. Il merito di questa legge è di avere affrontato e coraggiosamente risolto il problema dei quadri, che è — oggi — il più vitale per il nostro Esercito.

La legge — che il senatore Sechi ha definito organica e lungimirante — astrae da ogni improvvisazione, non è un salto nel buio. Lo ha anche affermato il senatore Badoglio nel Consiglio dell'Esercito e lo ha ripetuto oggi in quest'Alta Assemblea.

La legge tiene conto del passato, vede chiaro nell'avvenire, si adegua perfettamente agli scopi da raggiungere, specie nei riguardi dei migliori, che non devono sostare troppo o addirittura soccombere sulle posizioni raggiunte.

Occorre perciò stimolare i giovani, appassionarli alla vita operativa del comando e all'orgoglio delle responsabilità.

Per conseguire tali scopi, la legge impone una selezione, ma dà agli allontanati dal servizio un trattamento di quiescenza, che dai quattro quinti degli assegni per ufficiali inferiori e superiori, raggiunge la totalità per gli ufficiali generali, i quali lasciano il servizio attivo non per incapacità, ma per ragioni di carattere organico e di carriera. Il trattamento più favorevole per i generali compensa la mancanza in questi gradi di un ruolo parallelo di transito.

Legge perciò, onorevoli senatori, severa, ma giusta ed umana, come l'ha voluta il Capo che ci guida.

Doti di comandante, di organizzatore, di animatore; e passato di guerra, cultura, fede, carattere debbono fondersi armonicamente in coloro che hanno il compito di inquadrare e guidare le nuove energie d'Italia, tutte protese verso un radioso e sicuro avvenire.

Mai, come oggi, onorevoli senatori, l'esercito è oggetto delle cure della Patria, che ripone in esso la massima fiducia. E la merita, perchè è l'esercito della Vittoria riorganizzato dal Regime durante dodici anni di assidue cure.

La sua efficienza non può essere compromessa neppure un istante; è nostro sacro dovere adottare, a qualunque costo, provvedimenti intesi a superare ciò che ne ostacoli il successivo e continuo sviluppo: l'esercito in ogni momento deve essere un poderoso strumento per i futuri destini della Patria immortale. (*Prolungati, vivissimi, generali applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passeremo alla discussione degli articoli. Prego il senatore segretario Di Donato di darle lettura.

DI DONATO, *segretario*:

PARTE I.

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

Art. 1.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo per poter conseguire l'avanzamento deve:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al suo grado;

b) possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore.

L'ufficiale in congedo per potere conseguire l'avanzamento deve possedere i requisiti di cui al precedente comma b) e deve aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi od ai periodi di esercitazioni nei casi in cui siano prescritti.

(Approvato).

Art. 2.

L'avanzamento ha luogo per arma, per corpo e servizio fino al grado di:

a) generale di divisione dei carabinieri Reali per l'arma dei carabinieri Reali;

b) generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi: i servizi tecnici (e cioè: servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi ed i depositi cavalli stalloni;

c) tenente colonnello (od anche colonnello, per meriti eccezionali), per i ruoli di mobilitazione;

d) tenente generale per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio;

e) tenente generale, per gli ufficiali medici e di commissariato;

f) maggiore generale, per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico;

g) colonnello, per gli ufficiali di cavalleria e artiglieria del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi;

h) colonnello per gli ufficiali chimici farmacisti, di amministrazione e veterinari;

i) tenente colonnello, per gli ufficiali di sussistenza.

(Approvato).

Art. 3.

I generali di brigata, provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono iscritti in un ruolo unico, in ordine di anzianità, senza distinzione di provenienza.

All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono soltanto i generali di brigata sopra indicati; all'avanzamento al grado di generale di corpo di armata concorrono solamente i generali di divisione provenienti dai generali predetti.

(Approvato).

Art. 4.

L'avanzamento per tutte le armi e corpi si effettua ad anzianità od a scelta (ordinaria,

speciale o per meriti eccezionali), come è indicato nelle tabelle A e B.

L'avanzamento ad *anzianità* si effettua secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli.

L'avanzamento a *scelta* (che richiede negli ufficiali il possesso di requisiti particolarmente spiccati) si effettua:

a) se a *scelta ordinaria*, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, di cui all'articolo 23;

b) se a *scelta speciale*, od a *scelta per meriti eccezionali*, promuovendo l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo stesso.

(Approvato).

Art. 5.

Alle proposte di avanzamento ai vari gradi, fino a quello di generale di brigata, o maggiore generale incluso, concorrono le *autorità giudicatrici* prescritte dalla presente legge e dal regolamento, le quali esprimono:

un giudizio di 1° grado;

un giudizio di 2° grado;

e, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento,

un giudizio di 3° grado.

L'ultimo dei giudizi espressi è *decisivo*.

Però, per i tenenti colonnelli e per i colonnelli in servizio permanente, nonché per i colonnelli delle categorie in congedo, il giudizio *decisivo* è pronunciato dal Ministro per la guerra.

Per l'avanzamento al grado di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata si seguono le norme degli articoli 10 e 126, a seconda della categoria alla quale appartengono i generali presi in esame; il giudizio *decisivo* è pronunciato dal Ministro per la guerra.

Le modalità per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Quando ai giudizi di avanzamento concorrono due o più autorità, esse non si riuniscono

in « commissione », ma ciascuna pronuncia successivamente il proprio giudizio a cominciare da quella meno elevata in grado o meno anziana.

Quando nel giudizio di 1° grado concorrano due o più autorità, prevale il giudizio dell'ultima autorità.

Solo i membri della « commissione centrale di avanzamento » e quelli della « commissione speciale » di cui all'articolo 7 si riuniscono per discutere e per decidere.

(Approvato).

Art. 7.

Per i giudizi relativi all'avanzamento dei generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli in servizio permanente, nonché dei generali delle categorie in congedo, è costituita una « commissione centrale di avanzamento ».

Per i giudizi relativi all'avanzamento dei colonnelli delle categorie in congedo è costituita una « commissione speciale di avanzamento ».

(Approvato).

Art. 8.

La commissione centrale di avanzamento è composta dei seguenti membri effettivi:

capo di stato maggiore dell'esercito;

generali di corpo di armata che reggono i comandi designati di armata.

La presidenza della commissione è assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito, se comandante designato di armata; in ogni altro caso dal generale più anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'esercito ha diritto a voto, limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

Ciascun comandante di corpo d'armata, salvo il caso di giustificato impedimento, interviene in seno alla Commissione centrale — come membro consultivo senza diritto a voto — quando la predetta Commissione prende in esame gli ufficiali da lui dipendenti, fino al grado di colonnello incluso.

Debbono intervenire, come membri consultivi senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi fino al

grado di colonnello incluso e salvo il caso di giustificato impedimento:

- a) gli ispettori delle varie armi;
- b) il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
- c) il sottocapo di stato maggiore dell'esercito;
- d) i direttori superiori del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore del servizio tecnico automobilistico;
- e) il tenente generale medico e quello commissario;
- f) il capo del servizio ippico e veterinario.

Se l'ispettore della fanteria è comandante designato di armata ha diritto a voto, limitatamente agli ufficiali dell'arma.

(Approvato).

Art. 9.

Il presidente della commissione centrale di avanzamento ha facoltà di fare intervenire in seno alla commissione stessa (senza diritto a voto) qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente effettivo, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale da esaminare, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

La commissione centrale, quando prende in esame per l'avanzamento i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, consulta — senza diritto a voto — i comandanti di corpo di armata che hanno, od hanno avuto, relazioni di servizio con ciascun generale da prendere in esame.

(Approvato).

Art. 10.

La commissione centrale s'intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri effettivi.

Ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta di voti.

Nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame.

(Approvato).

Art. 11.

La Commissione speciale di avanzamento di cui all'articolo 7 è composta da un ufficiale generale presidente e da quattro ufficiali generali membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1600, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, o delle categorie in congedo.

Per detta commissione valgono le norme dell'articolo 10.

(Approvato).

Art. 12.

La autorità giudicatrici, nel tempo, nei limiti e nei modi prescritti dalla presente legge e dal regolamento, pronunciano il proprio giudizio su uno specchio di proposta di avanzamento per ogni ufficiale compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento.

Dalle predette autorità l'ufficiale è giudicato *prescelto* o *non prescelto per l'avanzamento*.

L'ufficiale *prescelto per l'avanzamento*, salvo il disposto dell'articolo 30, è iscritto sul rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità, od a scelta ordinaria, od a scelta speciale.

Per gli ufficiali generali non si fa luogo a compilazione di specchi di proposta di avanzamento; ma vengono iscritti sul quadro di avanzamento i generali prescelti dal Ministro per la guerra, come da articolo 40.

(Approvato).

Art. 13.

Per gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, o siano membri del Gran Consiglio, il giudizio di avanzamento è esclusivamente devoluto al Capo del Governo.

Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri — di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 — o delle categorie in congedo, che ricoprono una delle suindicate cariche, il giudizio può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento, purchè

si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

In ogni caso la proposta di promozione è fatta dal Capo del Governo a S. M. il Re con speciale relazione.

(Approvato).

Art. 14.

L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non può essere preso in esame per l'avanzamento, nè può conseguire promozione, se già iscritto sul quadro di avanzamento.

Ove, però, l'esito dell'azione penale, o dell'inchiesta, o del consiglio di disciplina sia favorevole, l'ufficiale (previo giudizio delle competenti autorità se non ancora giudicato, o in base a nuova classifica di cui all'articolo 47 ed a nuovo giudizio se già giudicato) è promosso, se *prescelto per l'avanzamento*, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa; salvo, per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, il disposto dei tre ultimi commi dell'articolo 30.

Nel caso di ufficiale in servizio permanente effettivo, la promozione ha luogo anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore.

(Approvato).

Art. 15.

L'ufficiale, durante la disponibilità, l'aspettativa, la sospensione dall'impiego e quella dal grado, non può essere preso in esame per l'avanzamento.

Al termine della disponibilità, dell'aspettativa, della sospensione dall'impiego o dal grado, l'ufficiale è preso in esame per l'avanzamento se — subite le eventuali deduzioni di anzianità volute dalla legge sullo stato degli ufficiali — risulti ancora compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento.

L'ufficiale già *prescelto per l'avanzamento*, che venga collocato in una delle posizioni di cui al primo comma del presente articolo, non può conseguire promozione finchè rimane nella posizione stessa. Al termine di essa, si applli-

cano all'ufficiale le disposizioni del comma precedente, avvertendo che il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello in servizio permanente effettivo dovrà essere nuovamente sottoposto alla classifica di cui all'articolo 47.

Solo l'ufficiale in aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio, o per infermità contratte in servizio e per cause di servizio, raggiunto dal turno di promozione durante l'aspettativa stessa, consegue — all'atto della promozione — l'anzianità di grado che avrebbe ottenuta se non fosse stato collocato in aspettativa.

(Approvato).

Art. 16.

Qualora a carico di un ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento intervengano, nell'imminenza della promozione, fatti di notevole gravità, il Ministro per la guerra ha facoltà di sospenderne la promozione.

Tale sospensione annulla il precedente giudizio di promovibilità il quale, entro sei mesi, deve essere rinnovato. Se l'ufficiale è nuovamente *prescelto per l'avanzamento* viene promosso con le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14, e salvo il disposto degli ultimi tre commi dell'articolo 30.

(Approvato).

Art. 17.

L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, deve essere richiamato in servizio effettivo per essere giudicato; salvo che egli rinunci all'avanzamento.

(Approvato).

Art. 18.

L'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento può rinunciare all'avanzamento stesso, anche se già iscritto sul quadro.

In tal caso è considerato come *non prescelto per l'avanzamento*.

L'ufficiale che non sostenga i prescritti esperimenti od esami per l'avanzamento ad anzianità, od a scelta ordinaria, è considerato

come se avesse fatto rinuncia all'avanzamento e quindi *non prescelto per l'avanzamento*, salvo che non sia autorizzato dal Ministro per la guerra a sostenere gli esperimenti od esami successivi.

(Approvato).

Art. 19.

Quando, eccezionalmente, le autorità competenti ritengano di non potere addivenire alla classifica di cui all'articolo 47, o di non potersi pronunciare sulla promovibilità di un ufficiale, sospendono la classifica od il giudizio, specificando in modo esplicito le ragioni. Tale sospensione non può protrarsi oltre sei mesi. Se nel frattempo l'ufficiale è raggiunto dal turno di promozione, vengono a lui applicate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14.

(Approvato).

Art. 20.

I quadri di avanzamento hanno valore per un anno, e cioè dal 1° luglio dell'anno in cui sono formati al 30 giugno dell'anno successivo.

Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo il Ministro per la guerra, nei limiti stabiliti dall'articolo 31, determina e fa conoscere — in una o più volte — i limiti di anzianità entro cui sono compresi gli ufficiali che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per la iscrizione sui relativi quadri.

Per gli ufficiali in congedo, il Ministro per la guerra determina e fa conoscere — in una o più volte — i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di ogni arma, corpo o servizio che debbono essere esaminati per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria.

L'ufficiale che non consegua la promozione nel periodo di tempo al quale il quadro si riferisce deve essere ripreso in esame per l'avanzamento, per potere essere iscritto sul nuovo quadro. Nei casi e per i gradi per i quali siano prescritti classifica, esperimenti od esami, l'ufficiale è soltanto sottoposto a nuova classifica, ma non ripete gli esperimenti od esami.

L'ufficiale che sia iscritto sul quadro nel secondo semestre di validità del quadro stesso è riportato sul nuovo quadro, senza che debba intervenire una nuova procedura di avanzamento.

Quando, a parere delle autorità di cui all'articolo 5, l'ufficiale iscritto sul quadro viene a perdere, per motivi di qualsiasi specie, anche uno solo dei requisiti necessari per l'avanzamento, le autorità predette debbono inoltrare nei suoi riguardi proposta di cancellazione dal quadro.

L'ufficiale cancellato dal quadro è considerato *non prescelto per l'avanzamento*.

(Approvato).

Art. 21.

Per conseguire la promozione, nel proprio ruolo:

a) l'ufficiale — nei casi in cui sia prescritta l'assegnazione di punti — deve raggiungere i punti minimi (parziali e totale) stabiliti;

b) l'ufficiale deve essere *prescelto per l'avanzamento* ed iscritto sul relativo quadro;

c) l'ufficiale dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni deve essere dichiarato *prescelto* per la carica superiore.

(Approvato).

Art. 22.

A tutti gli ufficiali che vengono iscritti sul quadro di avanzamento, ed a quelli dichiarati *non prescelti* o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16, 19 e 20, è data conoscenza del giudizio che li riguarda, o della sospensione della promozione, con le modalità stabilite dal regolamento.

A tutti gli ufficiali dichiarati *non prescelti*, o cancellati dal quadro, ed a quelli di cui all'articolo 19, è data anche conoscenza della motivazione del giudizio o della cancellazione, o della sospensione della classifica, o del giudizio, con le modalità stabilite dal regolamento.

(Approvato).

PARTE II.

DELL'AVANZAMENTO
DEGLI UFFICIALI IN S. P. E.

TITOLO I.

Dei ruoli di anzianità e delle vacanze nei ruoli.

Art. 23.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente effettivo sono iscritti, agli effetti dell'avanzamento, per grado, in altrettanti ruoli di anzianità:

- 1° ufficiali dei carabinieri Reali;
- 2° ufficiali di fanteria (ruolo di comando);
- 3° ufficiali di fanteria (ruolo di mobilitazione);
- 4° ufficiali di cavalleria (ruolo di comando);
- 5° ufficiali di cavalleria (ruolo di mobilitazione);
- 6° ufficiali di artiglieria (ruolo di comando);
- 7° ufficiali di artiglieria (ruolo di mobilitazione);
- 8° ufficiali del genio (ruolo di comando);
- 9° ufficiali del genio (ruolo di mobilitazione);
- 10° ufficiali medici;
- 11° ufficiali chimici-farmacisti;
- 12° ufficiali di commissariato;
- 13° ufficiali di sussistenza;
- 14° ufficiali di amministrazione;
- 15° ufficiali veterinari.

Gli ufficiali dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni rimangono iscritti nel ruolo di comando dell'arma di provenienza al loro posto di anzianità.

Gli ufficiali generali, compresi quelli dei servizi tecnici suddetti, sono iscritti, per grado, in un unico ruolo di anzianità ad eccezione:

- dei generali dei carabinieri Reali;
- dei generali medici;
- dei generali commissari;

i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono iscritti

al loro posto di anzianità nel ruolo di comando dell'arma di provenienza.

(Approvato).

Art. 24.

L'ufficiale può essere promosso al grado superiore solo se esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne i casi previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 133.

In tali casi le eccedenze create debbono essere assorbite con le prime successive vacanze.

(Approvato).

Art. 25.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 29, 32 e 33, l'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento acquista diritto alla promozione al grado superiore dal giorno da cui decorre la vacanza in detto grado. Tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

La data di decorrenza delle vacanze e le modalità per fissarla sono stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 26.

L'ufficiale *non prescelto per l'avanzamento* è collocato *a disposizione*, se ufficiale generale o colonnello; e *fuori organico* se di grado inferiore. Per le armi ed i gradi per i quali esiste il ruolo di mobilitazione l'ufficiale *non prescelto* può essere trasferito in detto ruolo.

(Approvato).

Art. 27.

Costituiscono vacanza, nei singoli ruoli e gradi, agli effetti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 (oltre alle promozioni al grado superiore):

1° i decessi, i collocamenti in riforma, in congedo provvisorio, in ausiliaria, od a riposo; le dimissioni; la dispensa dal servizio; la perdita del grado e la cancellazione dai ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

2° i collocamenti, d'autorità, *a disposizione o fuori organico* ed i trasferimenti d'au-

torità in altri ruoli, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento;

3° i collocamenti, a domanda, a disposizione o fuori organico ed i trasferimenti, a domanda, in altri ruoli.

Per contro, non costituiscono vacanza:

i collocamenti nelle varie specie di aspettativa;

i collocamenti in disponibilità.

Qualora il numero dei fuori quadro a disposizione di altre amministrazioni subisca — entro l'anno solare — notevoli variazioni in confronto a quanto risultava alla data di entrata in vigore della presente legge:

in caso di diminuzione: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze deve procedere — in un adeguato periodo di tempo — alla correlativa riduzione di organici, provvedendo al riassorbimento graduale della eccedenza che risulterà a seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al normale sviluppo dell'avanzamento dei quadri;

in caso di aumento: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze è autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di tempo, di altrettanto, gli organici dell'arma o del corpo interessato fermo restando il criterio di cui al comma precedente.

(Approvato).

Art. 28.

Il complesso delle vacanze di cui all'articolo precedente nei singoli ruoli e gradi di ciascuna arma, corpo o servizio, considerati nelle annesse tabelle, deve, annualmente, raggiungere il numero stabilito dalle tabelle stesse. È in facoltà del Ministro per la guerra di formare, in qualunque momento dell'anno, per eseguire promozioni, parte delle vacanze di cui al n. 2 dell'articolo precedente, salvo a completarle, fino a raggiungere la cifra prescritta, alla fine di ogni anno.

Nei gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze d'autorità necessarie per raggiungere la misura di cui alle annesse tabelle sono formate con designazione personale dal Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale d'avanzamento,

sempre quando nelle tabelle predette non sia specificatamente indicata la permanenza massima nel grado. In ambedue i casi gli ufficiali allontanati dal servizio d'autorità sono collocati a disposizione.

Le modalità con le quali si deve addivenire alla creazione delle vacanze ed al loro ripianamento sono stabilite dalla presente legge e dal regolamento.

(Approvato).

Art. 29.

Qualora — durante l'anno — in un determinato ruolo e grado si vengano a formare vacanze in numero superiore a quello stabilito dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze viene colmata sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo ed è computata nel numero di vacanze obbligatorie stabilite per quest'ultimo anno.

Agli effetti delle promozioni le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi alla data 1° gennaio sopra detto.

(Approvato).

Art. 30.

Qualora, in un determinato ruolo o grado, si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per tutte le cause contemplate dall'articolo 27, un numero di vacanze inferiore a quello stabilito dalle tabelle, è in facoltà del Ministro per la guerra di disporre che si proceda:

a) alla classifica dei capitani, scendendo al massimo fino al primo terzo del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;

b) alla classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima metà del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;

c) all'esame per l'avanzamento dei colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima metà del ruolo e destinando a formare vacanza i non prescelti per l'avanzamento;

d) all'esame per l'avanzamento dei generali di brigata e di divisione, scendendo al massimo fino alla prima metà del ruolo ed osservando le norme dell'articolo 40.

Se, nonostante i provvedimenti suddetti, non si raggiunga il numero di vacanze fissato, si procede al suo completamento destinando a formare vacanza ufficiali *prescelti per l'avanzamento* designati dal Ministro per la guerra, previa una valutazione comparativa da parte della commissione centrale di avanzamento per tutti i gradi.

La norma del precedente capoverso si applica anche qualora il Ministro ritenga di non avvalersi della facoltà concessagli dal 1° comma del presente articolo.

Gli ufficiali *prescelti per l'avanzamento*, così destinati a formare vacanza, hanno la precedenza su tutti per il trasferimento, col grado che rivestono, nel ruolo di mobilitazione, per le armi per le quali è costituito salvo che non domandino di essere allontanati dal servizio, nel qual caso sono collocati *a disposizione*. Per le altre armi e corpi, l'ufficiale *prescelto per l'avanzamento*, che debba formare vacanza, è collocato *a disposizione*.

(Approvato).

TITOLO II.

Del periodo di comando o di servizio e di permanenza minima nel grado.

Art. 31.

L'ufficiale, per essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, deve essere compreso nel primo terzo del ruolo, se capitano, o nella prima metà del ruolo in ogni altro caso.

(Approvato).

Art. 32.

L'ufficiale *prescelto per l'avanzamento* ed inserito sul quadro di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale, non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di comando o di servizio.

Ufficiali generali.

a) Generale di brigata: un anno di effettivo comando di brigata di fanteria o cavalleria, o

di artiglieria o del genio di corpo di armata; ivi comprese una esercitazione estiva ed una manovra con i quadri di grandi unità.

b) Generale di divisione: sedici mesi di effettivo comando di divisione, comprese due esercitazioni estive ed una manovra con i quadri di grandi unità.

Ufficiali dei carabinieri Reali.

c) Tenente: due anni di effettivo comando di tenenza territoriale, anche se in colonia, oppure di plotone dello squadrone carabinieri guardie del Re, complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e tenente.

d) Capitano: tre anni di effettivo comando di compagnia territoriale, anche se in colonia; oppure di squadrone carabinieri guardie del Re.

e) Maggiore: tre anni di effettivo comando di divisione, anche se in colonia; oppure di squadrone carabinieri guardie del Re.

f) Tenente colonnello: un anno nella carica di gestore.

g) Colonnello: due anni di comando di legione territoriale, od allievi, o della scuola centrale, oppure di funzioni di segretario del comando generale dell'arma.

h) Generale di brigata: un anno nella carica di ispettore di zona.

Ufficiali dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

(Esclusi quelli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi).

i) Tenente: quattro anni (tre, per i tenenti del genio) di effettivo servizio alle truppe, di cui almeno tre (due, per i tenenti del genio) di comando di plotone (o reparto corrispondente) complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente.

l) Capitano: tre anni di effettivo comando di compagnia (o reparto corrispondente) col grado di capitano.

m) Tenente colonnello:

1° quattro anni di effettivo servizio alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno due

al comando di battaglione o di gruppo, se di fanteria, cavalleria od artiglieria;

2° due anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno uno al comando di battaglione, se del genio;

3° quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo ed uno in arma diversa dalla propria, se di stato maggiore.

n) Colonnello: un periodo di due anni di effettivo comando di reggimento (18 mesi per i colonnelli del genio) ivi comprese due esercitazioni estive (almeno una per i colonnelli del genio).

Ufficiali commissari.

o) Tenente colonnello: un anno di carica di capo di una sezione staccata di commissariato, o di direttore di uno stabilimento di commissariato avente carattere di autonomia.

Dette cariche possono essere tenute cumulativamente con i gradi di maggiore e di tenente colonnello.

p) Colonnello: due anni di carica di direttore di commissariato di corpo di armata.

Ufficiali di amministrazione.

q) Capitano: tre anni di carica di direttore dei conti, oppure di servizio presso l'ufficio amministrazione dei personali militari vari, o presso l'ufficio centrale dei servizi contabili.

r) Tenente colonnello: due anni di carica di capo ufficio contabilità e revisione.

Non può essere trasferito nel corpo di stato maggiore:

s) il capitano che non abbia compiuto il periodo di comando di cui alla precedente lettera l);

t) il maggiore o tenente colonnello che non abbia compiuti almeno due anni al comando di battaglione o di gruppo. Qualora non abbia compiuti gli altri due anni di servizio alle truppe prescritti dalla precedente lettera m), deve ultimarli prima della promozione a colonnello;

u) il colonnello che non abbia tenuto il comando effettivo di reggimento della propria arma per un periodo che comprenda almeno tre esercitazioni estive, ottenendo il relativo giudizio, sia pure attraverso le note caratteristiche di due anni soli.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, saranno determinati i comandi di truppa, sia dell'esercito metropolitano sia delle truppe coloniali, validi agli effetti di quanto è stabilito nel presente articolo.

(Approvato).

Art. 33.

L'ufficiale *prescelto per l'avanzamento* ed inserito sul quadro di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria ed a scelta speciale, non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

a) ad anzianità od a scelta ordinaria:

tre anni, nel grado di generale di divisione;

tre anni, nel grado di generale di brigata o maggiore generale;

quattro anni, nel grado di colonnello;

tre anni, nel grado di tenente colonnello;

quattro anni, nel grado di maggiore;

sette anni, nel grado di capitano;

sette anni, nel grado di tenente;

b) a scelta speciale:

tre anni, nel grado di maggiore;

cinque anni, nel grado di capitano;

sei anni, nel grado di tenente.

Fanno eccezione i tenenti medici per i quali la permanenza minima per conseguire la promozione a scelta speciale è di quattro anni.

Se ad un ufficiale che non abbia il minimo di permanenza nel proprio grado spettasse la promozione per il verificarsi di una vacanza nel grado superiore, l'ufficiale avrà l'incarico di quest'ultimo grado e costituirà vacanza nel proprio grado. Sarà poi promosso, non appena raggiunga il minimo di permanenza stabilito e con anzianità decorrente, a tutti gli effetti, dalla data in cui raggiunga detto minimo.

(Approvato).

Art. 34.

Quando, per comprovate eccezionali esigenze di servizio, un ufficiale abbia compiuto con ritardo, in relazione all'epoca del suo turno di promovibilità, il rispettivo periodo di comando o di servizio, il predetto ufficiale, all'atto della promozione, è collocato nel posto di anzianità che gli sarebbe spettato se la promozione stessa fosse avvenuta a turno regolare.

(Approvato).

TITOLO III.

Dei limiti di promovibilità.

Art. 35.

Il generale di divisione, il generale di brigata ed il maggiore generale dei servizi tecnici, gli ufficiali dei vari gradi dell'arma dei carabinieri Reali, dei ruoli di comando e dei servizi tecnici non possono essere promossi al grado superiore in servizio permanente effettivo qualora, al momento in cui si forma o si è formata la vacanza utile per la loro promozione, abbiano compiute le età sottoindicate (limite di promovibilità):

generale di divisione	anni	62
generale di brigata e maggiore		
generale	»	59
colonnello	»	56
tenente colonnello	»	52
maggiore	»	50
capitano	»	46

L'ufficiale è preso in esame per l'avanzamento anche se ha già raggiunto, o si preveda che possa raggiungere (prima che gli spetti il turno di promozione) il limite di promovibilità. Se non prescelto per l'avanzamento segue la sorte dei non prescelti del proprio grado; se prescelto, non appena sia promosso il pari grado che lo segue nel ruolo è collocato a disposizione ed è promosso.

L'ufficiale in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, che preveda di essere colpito dal limite di promovibilità, può

rinunziare a far valere detto titolo per poter rimanere in servizio fino al momento in cui gli spetta la promozione a scelta ordinaria, oppure raggiunga il limite di età.

(Approvato).

TITOLO IV.

Dell'avanzamento ai vari gradi di ufficiale generale per gli ufficiali non appartenenti ai servizi tecnici.

Art. 36.

Il grado di generale di brigata, o di maggiore generale, è conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, ai colonnelli che emergono per doti spiccate di intelletto, carattere, di cultura e di competenza professionale.

(Approvato).

Art. 37.

L'avanzamento al grado di generale di brigata e di maggiore generale commissario ha luogo a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti; quello al grado di maggiore generale medico ha luogo a scelta ordinaria, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale.

Prima di prescegliere per l'avanzamento i predetti ufficiali generali, il Ministro per la guerra chiede il giudizio della commissione centrale di avanzamento. La procedura relativa si svolge con le norme di cui all'articolo 5.

A coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata i colonnelli dei ruoli di comando concorrono nella misura seguente:

Fanteria	per	14	posti
Cavalleria	»	1	»
Artiglieria	»	8	»
Genio	»	2	»

Il Ministro per la guerra, allo scopo di avviare gradualmente all'equiparazione la carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianità di spalline, ripartisce ogni anno altri sei posti fra le varie armi.

Detta ripartizione avviene — su proposta motivata della commissione centrale di avanzamento in base alle condizioni di carriera — dopo che siano stati ricoperti i primi venticinque posti di generale di brigata e dopo che il Ministro per la guerra ha prescelto per l'avanzamento il numero necessario di colonnelli delle varie armi.

(Approvato).

Art. 38.

Agli effetti dell'articolo di cui sopra, l'anzianità di spalline del colonnello che non ha fruito di scelta, nè subito ritardi di carriera è determinata dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Per il colonnello che abbia fruito di scelta o subito ritardi di carriera, l'anzianità di spalline è considerata eguale a quella del pari grado che lo segue nel ruolo e che ha percorso i vari gradi ad andamento normale di carriera, come è detto nel comma precedente.

(Approvato).

Art. 39.

Il colonnello del ruolo di comando *non prescelto* per l'avanzamento è trasferito d'autorità nel ruolo di mobilitazione, con la stessa anzianità.

Qualora il numero dei colonnelli *non prescelti* superi quello dei posti disponibili nel ruolo di mobilitazione stabilito dalle annesse tabelle, la designazione dei colonnelli da trasferire in detto ruolo è fatta dal Ministro per la guerra, secondo un criterio di valutazione comparativa.

I colonnelli di cui sopra, non trasferiti nel ruolo di mobilitazione, e quelli dei carabinieri Reali, medici, e di commissariato, *non prescelti per l'avanzamento* sono collocati a disposizione con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

(Approvato).

Art. 40.

I gradi di generale di divisione e di corpo di armata sono conferiti a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per la guerra, in relazione al numero di vacanze fissato nei gradi di generale di divisione e di corpo di armata, promuove, ogni anno, dalla commissione centrale di avanzamento, il giudizio in merito ad un numero di generali da lui stesso fissato, compresi nella prima metà del ruolo.

La commissione prende in esame, in ordine di anzianità, fino al limite fissato dal Ministro, i generali di brigata e di divisione ed esprime su tutti il proprio giudizio, tenendo conto degli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di prestigio, di carattere e di capacità di comando di ciascun generale.

Successivamente, a norma dell'articolo 5, si pronuncia il Ministro per la guerra; il suo giudizio è *decisivo*. I generali *prescelti* sono iscritti, in ordine di anzianità, sui quadri di avanzamento.

Ai generali di brigata e di divisione, *non prescelti*, si applicano le norme di cui agli articoli 26 e 29.

(Approvato).

Art. 41.

Il grado di generale di divisione dei carabinieri Reali e quello di tenente generale nei corpi sanitario e di commissariato militare sono conferiti a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, rispettivamente ai generali di brigata dei carabinieri Reali ed ai maggiori generali dei corpi sanitario e di commissariato militare.

I giudizi sono emessi con procedura analoga a quella dell'articolo precedente.

Possono essere promossi al grado di tenente generale i generali di brigata che, pur non avendo i requisiti per la promozione al grado di generale di divisione, siano riconosciuti in possesso di una eccezionale competenza tecnica per una delle seguenti cariche:

1° direttore generale del genio nel Ministero della guerra;

2° direttore centrale del genio militare nel Ministero della marina;

3° direttore dell'Istituto geografico militare;

4° direttore del centro chimico militare;
5° membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.

La promozione dei predetti ufficiali può essere effettuata soltanto quando essi siano raggiunti dal turno normale di avanzamento ed ha luogo, su proposta del Ministro per la guerra, con decreto Reale, sentita la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri, fermo restando che non più di due delle cariche suddette possono, contemporaneamente, essere ricoperte da tenenti generali promossi a tale grado in applicazione del presente articolo.

Tali promozioni s'intendono comprese nel numero di quelle fissate per l'anno, per i generali di brigata, nella tabella n. 1 ed i tenenti generali promossi come sopra, sono iscritti nel ruolo di anzianità dei generali di divisione e compresi nei posti di ruolo fissati per questi ultimi.

(Approvato).

Art. 42.

Il grado di generale di armata è conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, o per azioni compiute in guerra.

Per servizi resi in pace, possono essere designati per il comando di una armata in guerra i generali di corpo di armata in servizio permanente effettivo, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianità. Tale conferimento è fatto con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

Il generale di corpo di armata, al quale viene conferita tale carica, prende posto nel ruolo prima dei suoi pari grado.

(Approvato).

Art. 43.

Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

(Approvato).

TITOLO V.

Dell'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per tutte le armi e corpi fino al grado di colonnello, per gli ufficiali che non appartengono ai ruoli di mobilitazione, ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi.

Art. 44.

La promozione al grado di tenente ha luogo esclusivamente ad anzianità, con le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Il sottotenente *non prescelto per l'avanzamento* è ripreso in esame negli anni successivi. (Approvato).

Art. 45.

La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianità in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

I tenenti delle varie armi e corpi, *non prescelti per l'avanzamento*, sono ripresi in esame negli anni successivi.

(Approvato).

Art. 46.

Prima di essere giudicati per l'avanzamento ad anzianità, i tenenti medici, farmacisti, veterinari e di amministrazione sono sottoposti ad esami sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

Coloro che non abbiano riportato il punto minimo di idoneità stabilito nel detto decreto *non sono prescelti per l'avanzamento* per l'anno in corso, ma possono concorrere all'avanzamento negli anni successivi, ripetendo gli esami.

(Approvato).

Art. 47.

Prima di essere giudicati per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale i capitani, i maggiori ed i te-

menti colonnelli, di tutte le armi e corpi, debbono essere classificati con assegnazione di punti, sulle varie qualità e titoli secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

La suddetta classifica è effettuata dalle autorità giudicatrici per l'avanzamento; ma, per i tenenti colonnelli, non interviene la commissione centrale d'avanzamento.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 2º, ed eventualmente di 3º grado, possono confermare o modificare i punti assegnati dalle autorità precedenti.

I punti *decisivi* sono assegnati da apposite commissioni nominate annualmente dal Ministro per la guerra e presiedute da un generale di corpo d'armata per la classifica dei capitani e da un generale comandante designato di armata per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli.

Non sono presi in esame per l'avanzamento e sono senz'altro dichiarati *non prescelti* i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli che non abbiano riportato almeno i punti minimi parziali ed il punto minimo totale da fissarsi dal suddetto decreto.

(Approvato).

Art. 48.

Gli ufficiali che non abbiano riportato i punti minimi parziali o totale di cui all'articolo precedente, qualora non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, sono collocati *fuori organico* con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

(Approvato).

Art. 49.

Il capitano che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti è assoggettato ad esame od esperimento sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

A tale ufficiale è assegnato, esclusivamente in base al risultato dell'esame o dell'esperimento, un punto di merito: punto minimo di idoneità, per poter essere *prescelto*, quello da fissarsi nel predetto decreto Reale.

Le autorità giudicatrici, sulla base del punto di classifica di cui all'articolo 47, del punto di

esame o di esperimento, e del proprio apprezzamento personale sulla attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, esprimono il proprio giudizio.

Il capitano di cavalleria, per conseguire la promozione, deve aver superato, a suo tempo, il corso della scuola di Tor di Quinto.

(Approvato).

Art. 50.

Qualora un capitano dei carabinieri Reali o dei ruoli di comando non abbia riportato, negli esperimenti, il punto minimo fissato per la idoneità, le autorità giudicatrici potranno — in via eccezionale — proporlo per l'avanzamento purchè:

abbia riportato nell'esperimento un punto di merito non inferiore a metà del massimo punto stabilito dal decreto Reale di cui all'articolo 49;

abbia ottenuto un punto di classifica elevato;

possegga, in modo spiccato, le qualità necessarie per le funzioni del grado superiore.

Il giudizio decisivo sulle proposte di avanzamento degli ufficiali di cui sopra, spetta al Ministro per la guerra.

(Approvato).

Art. 51.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i capitani dei ruoli di comando, *non prescelti per l'avanzamento*, sono trasferiti d'autorità, con lo stesso grado e la stessa anzianità, su designazione del Ministro per la guerra, nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili.

Quelli che risultino esuberanti sono collocati *fuori organico*, con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

I capitani dei carabinieri Reali, e quelli dei corpi, *non prescelti per l'avanzamento* sono collocati *fuori organico*, con le norme di cui ai citati articoli.

(Approvato).

Art. 52.

I maggiori delle varie armi e corpi (esclusi i veterinari) che abbiano riportato almeno i

punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47, sono presi in esame per l'avanzamento.

Le autorità giudicatrici, sulla base del punto di classifica e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, pronunciano il proprio giudizio.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i maggiori dei ruoli di comando, *non prescelti per l'avanzamento*, sono trasferiti d'autorità, con lo stesso grado ed anzianità, su designazione del Ministro per la guerra, nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili.

Quelli che risultino esuberanti sono collocati *fuori organico*, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

I maggiori dei carabinieri Reali e quelli dei corpi (esclusi i veterinari) *non prescelti per l'avanzamento* sono collocati *fuori organico*, con le norme stabilite dai citati articoli 26 e 29.

(Approvato).

Art. 53.

Il maggiore veterinario, che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica di cui all'articolo 47, è assoggettato ad esame sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

A tale ufficiale è assegnato, esclusivamente in base ai risultati dell'esame, un punto di merito; punto minimo di idoneità, per poter essere *prescelto*, quello da stabilirsi nel predetto decreto Reale. Dopo di ciò è giudicato con le norme stabilite dal penultimo comma dell'articolo 49.

Il maggiore *non prescelto per l'avanzamento*, è collocato *fuori organico* con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

(Approvato).

Art. 54.

I tenenti colonnelli dei carabinieri Reali e dei ruoli di comando che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47 sono assoggettati ad esperimenti con programmi e norme da stabilirsi con decreto Reale. Punti minimi di idoneità, per

poter essere *prescelti*, quelli da fissarsi nel predetto decreto.

Sulla base del punto di classifica, del punto di esperimento e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, le autorità giudicatrici pronunciano il proprio giudizio.

Anche ai predetti tenenti colonnelli si applicano le norme dell'articolo 50.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i *non prescelti* dei ruoli di comando sono trasferiti d'autorità nel ruolo di mobilitazione, con lo stesso grado ed anzianità, su designazione del Ministro per la guerra, fino a ripianamento dei posti disponibili.

Qualora il loro numero superi quello dei posti disponibili gli esuberanti sono collocati *fuori organico*, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

I tenenti colonnelli dei carabinieri Reali *non prescelti*, sono collocati *fuori organico*, con le norme stabilite dai sopra citati due articoli.

(Approvato).

Art. 55.

Il tenente colonnello medico che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47 è preso in esame per l'avanzamento, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità per poter essere *prescelto* nella predetta valutazione dei titoli: quello da fissarsi nel citato decreto.

Le autorità giudicatrici, sulla base del punto di classifica, di quello riportato nella valutazione dei titoli e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, pronunciano il proprio giudizio.

I tenenti colonnelli medici che entrano annualmente nel turno per assumere la carica di direttori di ospedale debbono essere dichiarati *prescelti* per la carica suddetta, dalle autorità giudicatrici per l'avanzamento, nell'anno precedente a tale assunzione.

I tenenti colonnelli medici dichiarati *non prescelti per detta carica*, e quelli dichiarati *non prescelti per l'avanzamento*, sono collo-

cati fuori organico con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

(Approvato).

Art. 56.

I tenenti colonnelli di commissariato, di amministrazione e veterinari, che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica, di cui all'articolo 47, sono assoggettati ad esami sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale; punto minimo di idoneità, per poter essere *prescelti*, quello da fissarsi nel predetto decreto.

Sulla base del punto di classifica, di quello riportato nell'esame e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore le autorità giudicatrici pronunciano il proprio giudizio.

I *non prescelti per l'avanzamento* sono collocati fuori organico con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

(Approvato).

Art. 57.

Il tenente colonnello chimico-farmacista che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica, di cui all'articolo 47, è preso in esame per l'avanzamento, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità, nella valutazione dei titoli per poter essere *prescelti*, quello da fissarsi nel predetto decreto.

Le autorità giudicatrici si pronunciano con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 55.

Il tenente colonnello chimico-farmacista *non prescelto per l'avanzamento* è collocato fuori organico con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

(Approvato).

TITOLO VI.

Dell'avanzamento a scelta speciale per gli ufficiali delle varie armi e corpi, che non appartengono ai ruoli di mobilitazione, ai servizi tecnici, ai centri rifornimento quadrupedi ed ai depositi cavalli stalloni.

Art. 58.

L'aliquota di promozioni concessa alla scelta speciale, in confronto a quella riservata all'anzianità ed alla scelta ordinaria; il vantaggio di carriera; e le modalità relative a tali concessioni sono stabiliti dalla presente legge e dal regolamento.

All'avanzamento a scelta speciale concorrono gli ufficiali in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) abbiano superato appositi esami;
- b) abbiano compiuto, con successo, i corsi della scuola di guerra;
- c) abbiano ottenuto il passaggio nel corpo di stato maggiore;
- d) abbiano superato, con successo, il corso superiore balistico, se capitani di artiglieria.

Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra ed i punti minimi per l'idoneità saranno fissati con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 59.

L'ufficiale, per essere ammesso agli esami per l'avanzamento a scelta speciale od a quelli di concorso per la scuola di guerra, deve essere designato dalle autorità giudicatrici, previa classifica, secondo le norme dell'articolo 47.

L'ufficiale può presentare egli stesso domanda di essere designato.

La classifica non è fatta per i tenenti.

Per partecipare agli esami di cui sopra, il tenente ed il capitano debbono trovarsi compresi nella prima metà del ruolo: tale limitazione non si applica ai maggiori.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami od il concorso di cui sopra può ripetere la

prova negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione. (Approvato).

Art. 60

L'ufficiale di cui al secondo comma dell'articolo 58, quando stia per essere compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 61, è preso in esame dalle autorità giudicatrici le quali — sulla base dei titoli acquisiti dall'ufficiale stesso, di una nuova classifica di cui all'articolo 47 e del loro apprezzamento personale sulla sua attitudine alle funzioni del grado superiore — pronunciano il proprio giudizio.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale concorre a coprire le vacanze, nel grado superiore, nella proporzione di un terzo.

Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianità od a scelta ordinaria.

(Approvato).

Art. 61.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale, per conseguire la promozione, deve entrare nelle aliquote di ruolo sottoindicate, calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

A) il tenente che abbia superato gli esami:

nel primo *ottavo*, se appartenente all'arma dei carabinieri Reali;

nel primo *decimo*, se appartenente alle altre armi;

nel primo *quarto* se appartenente al corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) o al corpo veterinario;

nel primo *decimo*, se appartenente ad altri corpi.

B) il capitano:

nel primo *ottavo*, se appartenente all'arma dei carabinieri Reali, ed abbia superato gli esami;

nel primo *sesto*, se appartenente alle altre armi ed abbia superato gli esami;

nel primo *quindicesimo*, se appartenente all'arma di artiglieria ed abbia superato il corso superiore balistico;

nel primo *quinto*, se appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed abbia superato i corsi della scuola di guerra;

nel primo *quarto*, se appartenente alle armi sopraindicate ed abbia superato i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore;

nel primo *quarto*, se ufficiale chimico-farmacista, ed abbia superato gli esami;

nel primo *quinto*, se appartenente agli altri corpi, compresi i medici, ed abbia superato gli esami;

C) il maggiore:

nel primo *quinto*, se appartenente alle armi combattenti ed abbia superato gli esami;

nel primo *quinto*, se appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed abbia ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore;

nel primo *sesto*, se ufficiale medico, ed abbia superato gli esami;

nel primo *settimo*, se ufficiale chimico-farmacista o veterinario, ed abbia superato gli esami;

nel primo *ottavo*, se ufficiale commissario o di sussistenza, ed abbia superato gli esami;

nel primo *nono*, se ufficiale di amministrazione, ed abbia superato gli esami.

(Approvato).

Art. 62.

Le promozioni di cui al precedente articolo sono effettuate, nei limiti fissati nell'articolo 60, in base alle norme seguenti:

I. — Allorquando in un determinato ruolo e grado concorrano ufficiali aventi diritto alla stessa aliquota di vantaggio, gli ufficiali stessi sono promossi — secondo l'ordine di anzianità — non appena entrino nell'aliquota di ruolo prescritta.

Il capitano medico ed il capitano veterinario, liberi docenti universitari, confermati in via definitiva dopo cinque anni di esercizio, e che siano stati dichiarati promovibili a scelta speciale, sono promossi quando entrino nel primo quarto del rispettivo ruolo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui sono stati raggiunti dal turno di promozione. Il capitano chimico farmacista, in possesso dei titoli di cui sopra, è promosso con le stesse norme,

quando entri nel primo terzo del rispettivo ruolo considerato alla data sopraindicata.

La norma di cui al comma precedente, ma quando entrino nel primo quinto del ruolo, si applica al maggiore medico, al maggiore chimico farmacista ed al maggiore veterinario che abbiano i requisiti di cui sopra, purchè non abbiano già fruito dello speciale vantaggio di cui al precedente comma nell'avanzamento da capitano a maggiore.

II. — Allorquando, invece, in un determinato ruolo o grado, concorrano contemporaneamente ufficiali aventi diritto a differenti aliquote di vantaggio, le promozioni si effettuano come segue:

a) per gli ufficiali già entrati nell'aliquota di ruolo prescritta:

1° accertando il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo da ciascun ufficiale.

Per i capitani i quali, in base alle disposizioni transitorie della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, ottennero spostamenti nel ruolo per il titolo della scuola di guerra, ovvero per il titolo stesso ed il trasferimento nel corpo di stato maggiore, l'accertamento di cui sopra è effettuato considerando l'ufficiale come collocato nel ruolo al posto che avrebbe occupato se gli spostamenti suaccennati non fossero stati effettuati;

2° calcolando la differenza tra l'aliquota del vantaggio spettante all'ufficiale, ai sensi dell'articolo 61, e il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo dall'ufficiale stesso;

3° stabilendo una graduatoria dei promovendi, in ragione della differenza che, per ciascuno di essi, verrà a risultare, in base al calcolo di cui al precedente n. 2.

Nella graduatoria ha la precedenza l'ufficiale per il quale la differenza suaccennata risulti maggiore. A parità di posizioni, è promosso prima l'ufficiale più anziano;

b) per gli ufficiali non ancora entrati nell'aliquota del ruolo prescritta.

non appena essi raggiungano l'aliquota rispettiva.

Qualora nell'aliquota entrino contemporaneamente più ufficiali, sarà data la precedenza al più anziano.

Se al momento dell'entrata nell'aliquota vi siano ancora da effettuare promozioni in

base al precedente comma a) gli ufficiali di cui al presente comma b) concorrono all'avanzamento coi pari grado di cui al comma a), secondo le norme stabilite nel comma stesso.

(Approvato).

Art. 63

Nell'applicare le norme di cui agli articoli 61 e 62 gli ufficiali che, nell'anno in cui hanno acquisito il titolo alla scelta speciale, non possono conseguire la promozione, sono promossi di mano in mano, in concorrenza con quelli che abbiano acquisito il titolo suddetto negli anni successivi.

(Approvato).

TITOLO VII.

Vantaggi di carriera agli ufficiali osservatori dall'aeroplano.

Art. 64.

I tenenti ed i capitani dei ruoli di comando che conseguono il brevetto di osservatore dall'aeroplano, vengono spostati nei suddetti ruoli di un numero di posti pari, se tenenti, ad un *trentaduesimo* e, se capitani, ad un *quarantesimo* dell'organico del rispettivo grado, considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale gli ufficiali acquistano diritto al vantaggio.

(Approvato).

Art. 65.

I tenenti e i capitani di cui al precedente articolo che abbiano compiuto, in tre anni diversi, tre successivi periodi della durata di un mese di buon servizio come osservatori, godono di un ulteriore spostamento di posto nel ruolo: se capitani pari a un *sedicesimo*, se tenenti pari a un *sessantaquattresimo* dell'organico del rispettivo grado, considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale gli ufficiali acquistano diritto al vantaggio.

(Approvato).

Art. 66.

Il vantaggio spettante per i periodi di volo nel grado di capitano, è cumulabile con quello già conseguito nel grado di capitano, o di tenente, per il brevetto, e nel grado di tenente, per i periodi di volo con tale grado.

(Approvato).

Art. 67.

I vantaggi dell'avanzamento a scelta speciale sono cumulabili con quelli previsti dai precedenti articoli 64, 65, 66.

(Approvato).

Art. 68.

Quando, nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli, si passi da un grado all'altro, l'ufficiale — qualora non abbia già conseguito la promozione per altro titolo — è promosso, previa regolare procedura di avanzamento, non appena si verifichi una vacanza ed ha diritto al posto di ruolo ed alla data di anzianità che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti.

(Approvato).

Art. 69.

I tenenti ed i capitani dei ruoli di comando che abbiano conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano per essere ammessi ai vantaggi di cui agli articoli precedenti debbono compiere, con esito favorevole, i periodi di volo prescritti e riportare il giudizio favorevole di una commissione nominata dal Ministro per la guerra.

Tale commissione, tenuto conto dei precedenti di volo, delle qualità professionali dimostrate in servizio nell'arma alla quale appartengono gli ufficiali e dei loro precedenti di carriera e disciplinari, propone al Ministro per la guerra i nomi di quelli da ammettere ai vantaggi previsti negli articoli precedenti.

Sulle proposte della commissione decide il Ministro per la guerra.

(Approvato).

TITOLO VIII.

Degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 70.

I capitani di stato maggiore sono scelti fra quelli dei ruoli di comando (esclusi gli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi) i quali abbiano:

a) superato, con distinzione, gli esami della scuola di guerra;

b) compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo le norme da fissarsi con decreto Reale;

c) compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32.

I capitani suddetti sono promossi nell'arma di provenienza.

(Approvato).

Art. 71.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di stato maggiore, che abbiano compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32.

I maggiori suddetti sono promossi, o nell'arma di provenienza, o nel corpo di stato maggiore.

(Approvato).

Art. 72.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i maggiori di stato maggiore o fra i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, provenienti dal corpo di stato maggiore. Sono promossi nell'arma di provenienza.

(Approvato).

Art. 73.

I colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i colonnelli delle varie armi, provenienti dal corpo di stato maggiore, che abbiano com-

più il periodo di comando prescritto dal comma *u*) dell'articolo 32.

(Approvato).

Art. 74.

Gli ufficiali di stato maggiore, di qualunque grado, possono cessare di far parte del corpo di stato maggiore, anche senza promozione.

(Approvato).

TITOLO IX.

**Dell'avanzamento degli ufficiali
dei servizi tecnici.**

Art. 75.

Per l'avanzamento degli ufficiali dei servizi tecnici si addivene alla creazione di vacanze obbligatorie come dalle annesse tabelle.

A detti ufficiali si applicano i limiti di promovibilità di cui all'articolo 35.

(Approvato).

Art. 76.

L'assegnazione ai servizi tecnici è definitiva: gli ufficiali dei detti servizi sono iscritti, nella sede di anzianità che loro spetta, nei ruoli dei generali e nei ruoli di comando dell'arma di provenienza; però non sono compresi nelle tabelle nn. 1, 4, 5, 6 e 7. Essi non concorrono nè a formare le vacanze, nè alle promozioni di cui alle tabelle stesse, ma concorrono ai trasferimenti nei ruoli di mobilitazione, giusta il disposto dell'articolo 86.

L'avanzamento dei predetti ufficiali ha luogo ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale, come da tabella allegato *A*, tenendo conto delle loro capacità ed attitudini tecniche.

Gli ufficiali *prescelti per l'avanzamento* ad anzianità od a scelta ordinaria, sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando è promosso ad anzianità od a scelta ordinaria l'ufficiale non dei servizi stessi che li precede immediatamente nel ruolo di comando.

Per l'avanzamento ai gradi di colonnello e superiori, gli ufficiali *prescelti* sono promossi

quando si verifica la vacanza nel grado, o nella carica, come dalle tabelle allegate 14, 15 e 16.

(Approvato).

Art. 77.

La promozione ad anzianità, al grado di capitano del servizio tecnico automobilistico ha luogo con le norme di cui all'articolo 45.

(Approvato).

Art. 78.

I capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio, che non abbiano superato il corso superiore tecnico di artiglieria o del genio, e quelli del servizio tecnico automobilistico, sono presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria con le norme stabilite per i capitani dei ruoli di comando.

In luogo degli esperimenti si procede, per detti ufficiali, alla valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo d'idoneità, nella valutazione dei titoli, per potere essere *prescelti*, quello da fissarsi nel predetto decreto.

(Approvato).

Art. 79.

I maggiori dei servizi tecnici sono presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria, con le norme stabilite per i pari grado dei ruoli di comando.

(Approvato).

Art. 80.

I tenenti colonnelli dei servizi tecnici sono presi in esame, per l'avanzamento a scelta ordinaria, con le norme stabilite per i pari grado dei ruoli di comando; in luogo degli esperimenti, per detti ufficiali, si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo d'idoneità, nella valutazione dei titoli, per poter essere *prescelti*, quello da fissarsi nel predetto decreto.

(Approvato).

Art. 81.

L'avanzamento al grado di maggiore generale dei servizi tecnici ha luogo a scelta ordinaria, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale.

La procedura d'avanzamento si svolge in modo analogo a quello seguito per l'avanzamento al grado di generale di brigata.

(Approvato).

Art. 82.

L'avanzamento al grado di tenente generale di artiglieria e del genio ha luogo a scelta ordinaria senza esami od esperimenti. La procedura d'avanzamento si svolge in modo analogo a quello seguito per il conferimento del grado di generale di divisione, ma indipendentemente dal posto occupato nel ruolo dai maggiori generali presi in esame.

(Approvato).

Art. 83.

All'avanzamento a scelta speciale concorrono i tenenti, i capitani ed i maggiori che abbiano superato appositi esami ed i capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio che abbiano compiuto con successo il rispettivo corso superiore tecnico.

Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra ed il punto minimo di idoneità saranno stabiliti con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 84.

L'ufficiale dei servizi tecnici, per presentarsi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale, deve essere stato designato dalle autorità giudicatrici, previa classifica (che non ha luogo per i tenenti) secondo le norme dell'articolo 47 o deve essere compreso — se tenente o capitano — nella prima metà del rispettivo ruolo. L'ufficiale può chiedere egli stesso di essere designato.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami può ripetere la prova solo una seconda volta

negli anni successivi, previa nuova classifica e designazione.

(Approvato).

Art. 85.

L'ufficiale dei servizi tecnici, in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, è preso in esame dalle autorità giudicatrici con le norme di cui al primo comma dell'articolo 60 quando stia per entrare nelle sottoindicate aliquote del proprio ruolo di comando, calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

se tenente:

nel primo *decimo*, se ha superato gli esami;

se capitano:

nel primo *quinto*, se ha compiuto i corsi superiori tecnici d'artiglieria o del genio;

nel primo *sesto*, se ha superato gli esami;

se maggiore:

nel primo *quinto*, se ha superato gli esami.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale è promosso quando entri nelle aliquote di cui sopra.

Qualora entrino contemporaneamente nell'aliquota rispettiva due capitani concorrenti per titoli diversi, il capitano che ha superato il corso superiore tecnico precederà nel ruolo dei maggiori il pari grado promosso a scelta speciale per esami.

(Approvato).

Art. 86.

Alle cariche dei servizi tecnici sono prescelti i particolarmente idonei e vi sono destinati in ordine di anzianità.

L'accertamento dell'idoneità ad una carica superiore è fatto nei modi stabiliti dal regolamento.

Gli ufficiali *non prescelti per l'avanzamento*, o *non prescelti per la carica*, se non concorrono — unitamente ai pari grado dei rispettivi ruoli di comando — al ripianamento delle vacanze nel ruolo di mobilitazione, sono collocati *fuori organico* od a *disposizione*, a seconda del grado.

(Approvato).

Art. 87.

Il direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni, il direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore tecnico automobilistico sono scelti dal Ministro per la guerra e nominati con decreto Reale, sentita la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

TITOLO X.

Dell'avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni e ai centri rifornimento quadrupedi

Art. 88.

L'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi è definitiva.

Gli ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni sono a disposizione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, e, unitamente a quelli assegnati ai centri rifornimento quadrupedi, sono iscritti nella sede di anzianità che loro spetta nei ruoli di comando dell'arma cui appartengono, ma non sono compresi negli organici dei ruoli anzidetti. Pertanto non concorrono nè a formare le vacanze, nè alle promozioni di cui alle tabelle 5 e 6.

A detti ufficiali non si applicano i limiti di promovibilità, bensì i limiti di età dei pari grado dei ruoli di comando.

(Approvato).

Art. 89.

Per l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente titolo si addivene alla creazione di vacanze obbligatorie nel solo grado di colonnello.

Detti ufficiali sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza. Il loro avanzamento, però, ha luogo esclusivamente ad anzianità previa classifica, per i gradi per i quali è prescritta dall'articolo 47, senza esperimenti od esami, ma

tenendo conto della capacità ed attitudine tecnica degli ufficiali.

Gli ufficiali, *prescelti per l'avanzamento* sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando è promosso ad anzianità od a scelta ordinaria l'ufficiale dell'arma di appartenenza che li precede immediatamente nel ruolo di comando.

Il tenente colonnello *prescelto per l'avanzamento* è promosso quando si verifica la vacanza nel grado superiore, come dalla annessa tabella, n. 17.

(Approvato).

Art. 90.

Le cariche nei depositi cavalli stalloni e nei centri rifornimento quadrupedi sono conferite agli ufficiali che siano giudicati idonei a coprirle; essi sono scelti in ordine di grado ed a parità di grado, in ordine di anzianità.

L'accertamento della idoneità alle varie cariche è fatto nei modi da stabilirsi con decreto dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni, e nel regolamento sull'avanzamento per gli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi.

(Approvato).

Art. 91.

Per poter conseguire la carica di direttore di 2^a classe nei depositi cavalli stalloni, i direttori di 3^a classe debbono aver sostenuto con risultato favorevole apposito esame, in base alle norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste. Punto minimo di idoneità quello da stabilirsi nel predetto decreto.

Per conseguire la carica di direttore nei centri rifornimento quadrupedi, i vice direttori debbono aver sostenuto, con risultato favorevole, apposito esame con norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra. Punto minimo di idoneità: quello da stabilirsi nel predetto decreto.

(Approvato).

Art. 92.

Verificandosi la disponibilità di una carica, devoluta al grado di colonnello, a coprire la

quale non possa essere promosso un tenente colonnello *prescelto*, ma che non abbia la permanenza minima di grado prescritta, la carica stessa è conferita per incarico, con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33.

(Approvato).

Art. 93.

Il non essere prescelto per l'avanzamento o per le cariche:

di direttore di 1ª classe o di direttore di 2ª e 3ª classe, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni;

di direttore, per gli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi;

danno luogo al collocamento *fuori organico*, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

(Approvato).

TITOLO XI.

Dell'avanzamento a scelta per meriti eccezionali.

Art. 94.

L'ufficiale che, per le sue eccezionali qualità morali, intellettuali, di carattere e di cultura, dia sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando o le funzioni del grado superiore, e che abbia reso altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale, segnalati servizi nell'esercito, è, in deroga ad ogni altra prescrizione e limitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purchè:

a) abbia compiuto l'intero periodo di comando o di servizio stabilito dall'articolo 32, eccezion fatta per il generale di divisione al quale basterà aver compiuto metà del periodo prescritto dal predetto articolo, comprese una esercitazione estiva ed una manovra con i quadri di grandi unità;

b) si trovi compreso nel primo terzo del ruolo di anzianità per tutti i gradi, eccettuato il generale di divisione per il quale non vi è alcun limite di posto nel ruolo. Per i ruoli che comprendono sei o meno di sei ufficiali, in un

determinato grado, l'ufficiale proposto deve essere compreso nella prima metà del ruolo.

Tale promozione non si computa nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianità od a scelta ordinaria e quelle a scelta speciale.

Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo sono fatte, dal Ministro per la guerra, con speciale relazione a S. M. il Re. Esse però debbono riportare preventivamente il parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, con le modalità e norme stabilite dal regolamento.

Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel bollettino militare, dalla relativa motivazione.

(Approvato).

TITOLO XII.

Dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione.

Art. 95.

Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione sono impiegati:

in tempo di pace: nei corpi, comandi, uffici, stabilimenti, secondo particolari disposizioni del Ministro per la guerra;

in caso di mobilitazione: al comando di reparti di truppa od in incarichi speciali di mobilitazione, secondo le particolari attitudini di ciascuno. Gli ufficiali che ne facciano domanda ed ottengano parere favorevole del comandante del corpo sono impiegati al comando del reparto corrispondente al proprio grado; per i colonnelli decide il Ministro per la guerra.

In tempo di pace, agli ufficiali dei ruoli di mobilitazione si applicano le norme di avanzamento per essi stabilite dalla presente legge.

In tempo di guerra, agli ufficiali dei ruoli di mobilitazione impiegati presso i reparti dell'esercito operante si applicano le norme di avanzamento stabilite per gli ufficiali dei ruoli di comando. Detti ufficiali vengono perciò con-

siderati immessi nel ruolo di comando, e prendono posto innanzi al pari grado di detto ruolo, immediatamente meno anziano.

(Approvato).

Art. 96.

L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione ha luogo ad anzianità, previa classifica, a norma dell'articolo 47, e senza esami, da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello.

(Approvato).

Art. 97.

I maggiori del ruolo di mobilitazione possono essere designati dalle autorità giudicatrici, previa classifica di cui all'articolo 47, a presentarsi ad appositi esami per l'avanzamento a scelta speciale, purchè compresi nella prima metà del ruolo.

Le norme, i programmi per gli esami ed i punti minimi di idoneità saranno stabiliti con decreto Reale.

I maggiori che hanno superato gli esami sono giudicati per l'avanzamento con le norme di cui all'articolo 60: se dichiarati promovibili, conseguono la promozione in ordine di anzianità non appena entrino nel primo *sesto* del ruolo e concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nella proporzione di un terzo.

Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianità.

(Approvato).

Art. 98.

Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione non si applicano i limiti di promovibilità; bensì i limiti di età degli ufficiali dei ruoli di comando.

Nessuno di essi può essere promosso ad anzianità se prima non abbia conseguita la promozione ad anzianità od a scelta ordinaria il pari grado che lo precedeva immediatamente nel ruolo di comando dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.

(Approvato).

Art. 99.

Il numero massimo delle vacanze che deve annualmente formarsi in ciascun grado dei ruoli di mobilitazione risulta dalle annesse tabelle. Le vacanze nei gradi di capitano e di colonnello sono colmate mediante trasferimenti d'autorità di pari grado dai ruoli di comando; quelle nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, in parte con promozioni dal grado inferiore di ufficiali di ciascun ruolo di mobilitazione ed in parte col trasferimento di autorità, di pari grado dai ruoli di comando, nella misura stabilita dalle citate tabelle.

Per il trasferimento nei ruoli di mobilitazione degli ufficiali dei vari gradi si osservano le norme degli articoli 30, 39, 51, 52, 54 ed 86.

(Approvato).

Art. 100.

Gli ufficiali dei ruoli di comando compresi nei limiti di anzianità annualmente fissati dal Ministro per la guerra possono far domanda di entrare a far parte dei rispettivi ruoli di mobilitazione; dette domande possono essere accolte, a giudizio insindacabile del Ministro, solo quando rimangano ancora vacanze da coprire dopo aver fatto luogo alle promozioni dal grado inferiore ed alla immissione d'autorità dei pari grado *non prescelti per l'avanzamento*.

(Approvato).

Art. 101.

Qualora, nei gradi di colonnello e di capitano, i trasferimenti di ufficiali dai ruoli di comando risultino in misura *inferiore* al numero di vacanze stabilito dalle annesse tabelle, le vacanze stesse debbono essere limitate al numero corrispondente ai trasferimenti.

(Approvato).

Art. 102.

Qualora, nei gradi di colonnello e di capitano, si formino vacanze in misura *superiore* a quelle previste dalle tabelle suddette, si immetterà — sempre che possibile — un mag-

gior numero di pari grado provenienti dal ruolo di comando, ma senza aumentare oltre il prescritto le vacanze stabilite dalle annesse tabelle per i pari grado sopra detti del ruolo di comando. Se nell'anno non si riesca a coprire l'eccedenza di vacanze nel ruolo di mobilitazione, si procederà al loro ripianamento nell'anno successivo — sempre che possibile — fermo restando il sopra detto limite di vacanze.

(Approvato).

Art. 103.

Qualora nei gradi di maggiore, o di tenente colonnello, si formino vacanze in misura superiore a quella stabilita dalle annesse tabelle, l'eccedenza è ricoperta soltanto con promozioni dal grado inferiore.

(Approvato).

Art. 104.

I capitani ed i maggiori presi in esame per l'avanzamento:

se *prescelti*, concorrono a colmare le vacanze nel grado superiore, sino al limite assegnato alle promozioni dalle annesse tabelle, salvo il disposto dell'articolo 103;

se *non prescelti*, vengono collocati fuori organico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

(Approvato).

Art. 105.

In via eccezionale, possono essere promossi colonnelli, nei ruoli di mobilitazione, i tenenti colonnelli che abbiano dimostrato di possedere, in misura eminente, tutte le qualità di carattere, di cultura generale e particolare che si richiedono per il disimpegno delle funzioni di colonnello in detto ruolo.

Tali promozioni seguono la procedura di cui all'articolo 94 e possono effettuarsi solo per i tenenti colonnelli compresi nel primo terzo del ruolo.

L'ufficiale promosso come sopra è detto coprire la prima vacanza che si formi nel grado superiore, fermo restando il numero delle va-

canze previsto, dalle annesse tabelle, per detto grado.

(Approvato).

TITOLO XIII.

Degli ufficiali collocati “ a disposizione „ e “ fuori organico „.

Art. 106.

Gli ufficiali collocati *a disposizione* sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestivano nel servizio permanente effettivo. Durante il detto periodo, gli ufficiali *a disposizione* sono considerati, a tutti gli effetti (salvo quanto dispone la legge sullo stato degli ufficiali), come ufficiali in servizio. Essi sono impiegati dal Ministro per la guerra in incarichi speciali.

Il periodo trascorso *a disposizione* si computa per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di *a disposizione*, gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per un periodo di anni otto e, successivamente, a riposo (nella riserva od in congedo assoluto, a seconda della età e della idoneità). I colonnelli che, durante la guerra 1915-1918, hanno comandato in linea per almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti ed i generali comandanti designati di armata rimangono in ausiliaria per un periodo di dieci anni purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di due campagne della guerra suddetta.

(Approvato).

Art. 107.

Agli ufficiali collocati *a disposizione* competono tutti gli assegni ed indennità varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo; i generali di corpo d'armata, designati per il comando di armata, conservano gli assegni ed indennità varie, inerenti a detta carica.

Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali *a disposizione* hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo od al quale furono promossi durante la loro permanenza a disposizione.

Ai generali ed ai colonnelli collocati in ausiliaria ai termini del comma precedente e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918 ovvero una campagna 1915-1918 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-1918 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennità annua, oltre agli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati:

colonnelli	L. 9,000
colonnelli che abbiano comandato in linea durante la guerra per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti	» 12,000
generali di brigata	» 12,000
generali di divisione	» 14,000
generali di corpo d'armata	» 16,000
generali di corpo d'armata, designati d'armata	» 18,000

(Approvato).

Art. 108.

Gli ufficiali collocati *fuori organico* sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di 4 anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestivano in servizio permanente effettivo.

Il periodo trascorso *fuori organico* si computa per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di *fuori organico* gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per otto anni e, successivamente, a riposo (nella riserva od in congedo assoluto, a seconda della età e della idoneità).

Gli ufficiali *fuori organico* particolarmente meritevoli possono essere destinati dal Ministro della guerra — in seguito a domanda —

all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso essi hanno diritto ad una speciale indennità da fissarsi con decreto Reale di concerto col Ministro delle finanze e sono considerati a tutti gli effetti in servizio (salvo quanto dispone la legge sullo stato degli ufficiali), continuando però a percepire gli assegni ed indennità nella misura ridotta, come dall'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 109.

Agli ufficiali collocati *fuori organico* competono i quattro quinti di tutti gli assegni ed indennità varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo.

Quando siano collocati in ausiliaria gli ufficiali *fuori organico* hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo od al quale furono promossi durante la loro permanenza fuori organico.

(Approvato).

Art. 110.

Gli ufficiali di ogni arma, corpo e servizio, compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti dal Ministro per la guerra, possono fare domanda di collocamento *a disposizione* (se ufficiali generali o colonnelli) e *fuori organico* (se dei gradi inferiori). Tali domande possono essere accolte dal Ministro purchè non si venga a superare il numero di vacanze annue obbligatorie, stabilito dalle tabelle.

Gli ufficiali collocati *a disposizione* d'autorità od a domanda — *se prescelti per l'avanzamento* — conseguono la promozione in detta posizione subito dopo il pari grado che li precedeva nel ruolo al quale appartenevano al momento in cui cessarono dal servizio permanente effettivo e che sia stato promosso senza fruire di scelta speciale od eccezionale. Non possono, però, conseguire promozioni i generali ed i colonnelli *collocati a disposizione perchè non prescelti per l'avanzamento*, finchè permangano in tale posizione.

Gli ufficiali collocati *fuori organico* d'autorità non possono conseguire promozione durante la permanenza in tale posizione; quelli

collocati fuori organico a domanda possono, invece, conseguirla a loro turno, se prescelti per l'avanzamento, con le norme e modalità stabilite nel regolamento.

(Approvato).

PARTE III.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA RIASSUNTI IN SERVIZIO.

Art. 111.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio si applicano le norme contenute nel Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, con le seguenti avvertenze:

a) per l'accertamento della promovibilità l'ufficiale riassunto non è, in alcun caso, sottoposto ad esame od esperimento; mentre viene classificato con norme da stabilirsi con decreto Reale;

b) l'ufficiale riassunto può conseguire l'avanzamento, sempre nei limiti delle due promozioni, fino al grado di colonnello, senza che a lui vengano applicati i limiti di promovibilità;

c) l'ufficiale riassunto, di grado inferiore a colonnello, oltre alle due promozioni di cui alla precedente lettera b), ne può conseguire altre per meriti speciali, ma solo fino al grado di colonnello e con le limitazioni di cui alle successive lettere e) ed f), qualora si distingua per intelligenza, carattere, cultura e rendimento. Dette promozioni possono essere conseguite su designazione dell'autorità da cui l'ufficiale dipende ed in seguito a proposta motivata e particolareggiata sulla quale esprime il proprio parere la commissione centrale di avanzamento e decide il Ministro per la guerra;

d) il colonnello riassunto può essere promosso a scelta per meriti eccezionali, con le norme e con la procedura di cui all'articolo 91 senza che per lui occorran i requisiti di cui alla lettera a) dell'articolo predetto;

e) l'ufficiale riassunto, proveniente dal servizio permanente effettivo, è preso in esame per l'avanzamento quando è giudicato l'uffi-

ziale in servizio permanente effettivo di pari anzianità assoluta che lo precedeva, quando venne riassunto, nel ruolo dell'arma o del corpo al quale appartiene e che — dopo l'entrata in vigore della presente legge — non sia stato trasferito nel ruolo di mobilitazione. Se prescelto per l'avanzamento, è promosso quando sia promosso ad anzianità od a scelta ordinaria il predetto ufficiale in servizio permanente effettivo;

f) l'ufficiale riassunto, proveniente dalla categoria in congedo, viene preso in esame subito dopo tutti i pari grado in servizio permanente effettivo, che, all'atto della sua riassunzione, avevano pari anzianità assoluta e non siano stati trasferiti nel ruolo di mobilitazione.

Se prescelto per l'avanzamento, è promosso quando siano stati promossi ad anzianità, od a scelta ordinaria, tutti i pari grado in servizio permanente effettivo suddetti;

g) l'ufficiale riassunto, giudicato una prima volta non prescelto per l'avanzamento, viene giudicato nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio; se giudicato nuovamente non prescelto è collocato nella posizione di congedo che gli compete a norma della legge sullo stato degli ufficiali.

(Approvato).

PARTE IV.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO

Art. 112.

Gli ufficiali delle categorie in congedo sono iscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianità:

- 1° ufficiali dei carabinieri Reali;
- 2° ufficiali di fanteria;
- 3° ufficiali di cavalleria;
- 4° ufficiali di artiglieria;
- 5° ufficiali del genio;
- 6° ufficiali medici;
- 7° ufficiali chimici-farmacisti;
- 8° ufficiali di commissariato;

- 9° ufficiali di sussistenza;
- 10° ufficiali di amministrazione;
- 11° ufficiali veterinari.

Gli ufficiali generali, e quelli dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni sono iscritti in altrettanti ruoli di anzianità, conformemente a quanto è stabilito dall'articolo 23.

(Approvato).

Art. 113.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo — ad eccezione di quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozione — ha luogo ad anzianità od a scelta come è indicato nella tabella allegata *B* alla presente legge.

Le autorità giudicatrici per l'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovranno assicurarsi:

1° che egli possenga i requisiti prescritti dall'articolo 1;

2° che, anche per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta durante il tempo passato in congedo, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

Nessun ufficiale in congedo può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo stabilito per la propria arma, corpo o servizio e per la propria categoria.

(Approvato).

Art. 114.

L'ufficiale in congedo:

a) è preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso nei limiti di anzianità che il Ministro per la guerra determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione;

b) se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non può essere preso in esame per l'avanzamento durante il periodo di inabilità;

c) non può conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità della stessa arma o corpo e ruolo di provenienza;

d) non prescelto per l'avanzamento può

essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.

(Approvato).

Art. 115.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che, per spiccate qualità militari o per qualità organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerienze acquistate nel campo degli studi, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore, può essere promosso per meriti eccezionali.

Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dalla presente legge, fermo restando però il disposto degli articoli 113 (primo ed ultimo comma) e 119.

Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo debbono riportare, preventivamente, il parere favorevole della commissione competente, a norma dell'articolo 7.

(Approvato).

Art. 116.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che presti servizio permanente nella M. V. S. N. (ordinaria e speciali) con grado superiore a quello rivestito nell'esercito, può essere promosso per meriti eccezionali, qualora, nel servizio prestato nella M. V. S. N., abbia dato prova di possedere spiccate qualità intellettuali e di cultura e dia sicuro affidamento di poter reggere, in modo particolarmente distinto, il comando del grado superiore nell'esercito.

Tale promozione si effettua con le norme di cui ai due ultimi capoversi dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 117.

Gli ufficiali di ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale di qualunque provenienza pos-

sono essere promossi, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono almeno un anno di servizio, anche in qualità di richiamati dal congedo. Coloro che abbiano ricevuto il riconoscimento di una campagna di guerra possono ottenere la detta promozione anche se non abbiano prestato, nel grado, l'anno di servizio sopra indicato.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro di anzianità di servizio, o che abbiano prestato per almeno quattro mesi servizio presso l'esercito operante nella guerra 1915-1918 sulle varie fronti, compresi coloro che abbiano partecipato ad operazioni di guerra nelle colonie, o che abbiano ottenuto almeno una ricompensa al valore militare, possono ottenere una seconda promozione.

(Approvato).

Art. 118.

L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, iscritti negli speciali ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali, ha luogo con le norme e nei modi fissati dalla presente legge e dal regolamento, considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva.

(Approvato).

Art. 119.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

a) fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi e servizi;

b) fino al grado di maggiore, se appartenenti ai carabinieri Reali, alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio od al corpo sanitario, quali ufficiali medici, od al corpo veterinario;

c) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, qualora abbiano comandato il battaglione o reparto corrispondente presso l'esercito operante; oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare; o una ricompensa al valor militare e riportata una o più ferite;

d) fino al grado di tenente colonnello, gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio presso l'esercito operante col grado di maggiore medico o vi abbiano disimpegnate mansioni devolute al grado di maggiore medico.

(Approvato).

Art. 120.

Il giudizio di avanzamento deve essere pronunciato in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'articolo 121 e ai titoli che saranno determinati con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 121.

Per essere preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento da assegnare alle unità di prima linea (escluso quello dei carabinieri Reali) deve aver frequentato, con esito favorevole, i corsi d'istruzione ed aver preso parte ai periodi di esercitazioni stabiliti dal Ministro per la guerra, se sottotenente, tenente o capitano. Se maggiore deve aver frequentato uno dei corsi informativi stabiliti dal Ministro per la guerra.

I sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento che rivestono il grado di ufficiale nella Milizia confinaria sono dispensati dalla frequenza dei corsi d'istruzione.

(Approvato).

Art. 122.

Possono conseguire un vantaggio di carriera — purchè siano destinati all'inquadramento delle unità di prima linea — gli ufficiali di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) appartengano ai battaglioni Camicie Nere ed abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti e come educatori, nell'addestramento del rispettivo reparto;

b) si siano distinti per particolari attitudini nell'assidua frequenza ai corsi speciali di istruzione;

c) abbiano dimostrato ottime qualità

come comandanti ed educatori in occasione dei periodici richiami alle armi, o si siano distinti quali ufficiali della M. V. S. N. nel disimpegno di mansioni inerenti alla preparazione militare del paese.

Per conseguire il sopradetto vantaggio, gli ufficiali debbono presentare regolare domanda e sostenere, con esito favorevole, un apposito esperimento di carattere essenzialmente pratico, con modalità da stabilirsi per decreto Reale.

Il vantaggio è concesso non appena l'ufficiale ha acquisito il titolo, con spostamento di posti sul ruolo, per un numero di posti pari a quello che spetta — nel ruolo di comando dell'arma rispettiva — al pari grado che abbia titolo alla scelta speciale per esame.

All'atto della promozione dell'ufficiale, nel bollettino militare, la promozione stessa è qualificata « *promozione a scelta speciale* ».

(Approvato).

Art. 123.

Le modalità relative alle ammissioni ai corsi di istruzione od informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

(Approvato).

Art. 124.

Per poter conseguire la promozione a scelta ordinaria al grado superiore l'ufficiale di complemento deve:

a) aver seguito, con esito favorevole, i corsi d'istruzione prescritti dall'articolo 121 ed aver ottenuto, per i gradi di tenente e di capitano, giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazioni di cui all'articolo 121 stesso;

b) aver riportato i giudizi favorevoli delle autorità competenti.

(Approvato).

Art. 125.

Gli ufficiali dei Carabinieri Reali, a qualsiasi unità assegnati, possono essere presi in esame per l'avanzamento senza aver frequen-

tato alcun corso, nè partecipato ad alcun richiamo alle armi, ed anche senza aver compiuto il servizio di prima nomina se sottotenenti.

Solo i capitani dei Carabinieri Reali, provenienti dagli ufficiali in servizio permanente qualora abbiano superato — con esito favorevole, possono conseguire la promozione, revole — un apposito corso.

(Approvato).

Art. 126.

Il grado di generale di Corpo di armata e quello di generale di divisione, e gradi corrispondenti, in ausiliaria e nella riserva sono conferiti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura.

Il Ministro per la guerra, dopo aver fissati i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali da prendere in esame nell'anno in corso, promuove dalla commissione centrale d'avanzamento il giudizio su un numero di ufficiali generali, per ogni grado e posizione, stabilito in relazione ai bisogni della efficienza dei ruoli.

In tale numero non debbono essere compresi coloro che, a norma dell'articolo 117, non possono conseguire un ulteriore avanzamento; coloro che nell'attuale posizione siano stati definitivamente esclusi dall'avanzamento in base alle norme in vigore anteriormente alla presente legge; ed infine coloro i quali, già presi in esame, non siano stati designati per l'avanzamento stesso.

Per pronunciare il proprio giudizio la commissione centrale d'avanzamento prende in esame i vari generali tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di capacità di comando e di prestigio di ciascun generale.

Per l'avanzamento di cui trattasi, valgono le norme degli articoli 5, 6, 7, 12, 21 e 22.

(Approvato).

Art. 127.

Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva possono essere promossi, in deroga al

disposto della lettera c) dell'articolo 114, quando sia promosso a scelta ordinaria un pari grado meno anziano in servizio permanente effettivo del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono e ne assumono l'anzianità.

Essi non possono però conseguire gradi superiori a quelli massimi stabiliti dalla legge di ordinamento del Regio Esercito per la propria arma, specialità, corpo o servizio.

(Approvato).

Art. 128.

L'ufficiale di complemento delle varie armi da assegnare alle unità di prima linea che risulti non promovibile, continua ad essere assegnato alle unità stesse e può essere impiegato nelle unità ausiliarie e territoriali solamente quando abbia raggiunto il limite di età stabilito per il passaggio nelle anzidette unità pel grado superiore. Il Ministro per la guerra ha però la facoltà di impiegare, ove necessario, nelle unità di prima linea, ed in quelle ausiliarie, anche ufficiali che potrebbero essere assegnati rispettivamente alle unità ausiliarie e a quelle territoriali e viceversa.

Tale previsione di impiego però non ha alcun effetto nei riguardi delle prove alle quali devono essere sottoposti, per l'avanzamento, gli ufficiali appartenenti alle unità di prima linea, secondo le norme di cui alla presente legge.

(Approvato).

PARTE V.

DELL'AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

Art. 129.

In tempo di guerra, nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo, solamente le vacanze derivanti da perdite definitive sono colmate con promozioni dal grado inferiore. Quelle derivanti da perdite temporanee

sono colmate con incarichi, a titolo provvisorio, del grado superiore.

Si provvede pure con incarichi, a titolo provvisorio, del grado superiore alle esigenze derivanti dagli aumenti di organici, dalla creazione di nuove unità, e simili.

L'ufficiale investito dell'incarico, a titolo provvisorio, del grado superiore ha diritto ad uno speciale distintivo, agli assegni ed indennità del grado di cui ha l'incarico, ed a tutti gli effetti disciplinari, è considerato come investito del grado predetto.

L'incarico, a titolo provvisorio, è revocato — di pieno diritto — al cessare dello stato di guerra.

(Approvato).

Art. 130.

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, deve intendersi quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra, in tutto od in parte del territorio dello Stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Le disposizioni che seguono si applicano anche agli ufficiali che si trovino, per ragioni di servizio, in territori stranieri nei quali si svolgano operazioni di guerra.

(Approvato).

Art. 131.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli (compresi i ruoli di mobilitazione):

a) promozioni straordinarie per merito di guerra;

b) avanzamenti straordinari per meriti eccezionali.

Le prime, sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando.

I secondi, sono riservati a qualunque ufficiale delle varie armi, corpi e servizi che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento delle azioni di guerra.

(Approvato).

Art. 132.

In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità od a scelta ordinaria possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali alla classifica di cui all'articolo 47 ed agli esami od esperimenti;

b) gli esami per la scelta speciale sono sospesi;

c) non si applicano agli ufficiali nè i periodi minimi di comando o di servizio di cui all'articolo 32, nè i periodi di permanenza minima nel grado, di cui all'articolo 33;

d) rimangono salvaguardati i titoli alla scelta speciale acquisiti; e quelli degli ufficiali di stato maggiore.

(Approvato).

Art. 133.

La promozione straordinaria per merito di guerra si effettua, senz'altro, con decorrenza dalla data del fatto che determinò la proposta, anche quando non esistano vacanze nel ruolo del grado superiore. In tale caso si procede al riassorbimento della eccedenza derivante dalla promozione, al formarsi della prima vacanza.

(Approvato).

Art. 134.

L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali è concesso, con spostamento sul ruolo, dell'ufficiale interessato, per un numero di posti pari ad un terzo del ruolo del grado cui l'ufficiale stesso appartiene.

Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso e la differenza residua di posti da concedergli in detto ruolo è calcolata moltiplicando la differenza stessa per il rapporto numerico esistente fra l'organico di quest'ultimo grado e quello del grado inferiore. Quando non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme dell'articolo 133.

(Approvato).

Art. 135.

Nello stesso grado possono essere conseguiti anche più avanzamenti straordinari per meriti eccezionali.

(Approvato).

Art. 136.

Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che abbiano conseguito promozione straordinaria per merito di guerra rientrano, di pieno diritto, nel ruolo di comando.

(Approvato).

Art. 137.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio durante la guerra per ragioni di guerra, si applicano le norme stabilite dalla presente legge per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente, ferma restando la loro posizione di stato di ufficiali in congedo.

Il tenente colonnello di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio può conseguire la promozione straordinaria per merito di guerra al grado di colonnello.

(Approvato).

Art. 138.

Agli ufficiali che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie si applicano le disposizioni degli articoli 131, 132, 133, 134, 135, 136 e 137.

(Approvato).

Art. 139.

Le proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai gradi di ufficiale del Regio Esercito, contemplate nell'articolo precedente, debbono pervenire al Ministero della guerra, per il tramite di quello delle colonie, annotate da tutte le autorità gerarchiche militari e dal Governatore.

Su dette proposte, relative agli ufficiali inferiori, decide il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione nominata con decreto Reale.

Su quelle dei gradi superiori decide lo stesso Ministro sentito il parere della commissione centrale d'avanzamento.

(Approvato).

Art. 140.

La mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale abbia acquisito diritto alla promozione stessa prima del sopravvenire della non idoneità.

(Approvato).

Art. 141.

L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è assente dal servizio per inabilità fisica temporanea, derivante da una delle cause di cui all'articolo precedente, può conseguire l'avanzamento quando — riacquisita l'incondizionata idoneità fisica — riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

In tal caso viene considerato come pretermesso — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato — e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Però non può conseguire altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi dalla data in cui fu richiamato (continui o non lo stato di guerra) nè può essergli data, nel nuovo grado, una data di anzianità, anteriore a quella del richiamo.

(Approvato).

Art. 142.

L'ufficiale che, per una delle cause di cui all'articolo 140, sia dichiarato permanentemente inabile al servizio — sempre quando sia in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti — può conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento della dichiarazione di permanente inabilità.

(Approvato).

Art. 143.

L'ufficiale prigioniero di guerra non può, durante la prigionia, conseguire avanzamento. La prigionia però non interrompe il computo dell'anzianità.

(Approvato).

Art. 144.

Per ogni ufficiale reduce da prigionia il Ministro per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

L'ufficiale per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con anzianità corrispondente alla data del ritorno da prigionia.

Se con tale anzianità risulti ancora pretermesso all'avanzamento, non può conseguire altra promozione se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, o per almeno due anni, a seconda che perduri o sia cessato lo stato di guerra. E gli è conferita, come anzianità, la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto.

Qualora però l'ufficiale abbia acquisito il titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore.

(Approvato).

Art. 145.

L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda la avvenuta cattura; ottenuto il nulla osta, se egli risulti pretermesso all'avanzamento può conseguire promozione con le norme di cui al 2° comma dell'articolo 141.

Le stesse norme dell'articolo 141 si applicano per l'avanzamento dell'ufficiale catturato durante la degenza in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie.

(Approvato).

PARTE VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 146.

Le tabelle allegate alla presente legge vanno in vigore dal 1° luglio 1934 e sotto la stessa data si forma il ruolo unico dei generali di brigata di cui all'articolo 3.

Pertanto, fino al 30 giugno 1934, le vacanze che si formano nei generali di brigata delle varie armi sono colmate con promozioni di colonnelli appartenenti all'arma dei brigadieri che danno luogo alle vacanze stesse; mentre tutte le altre vacanze sono colmate con promozioni dai vari gradi inferiori a norma dell'articolo 25.

Qualora la forza esistente al 30 giugno 1934, nei vari gradi e ruoli, sia diversa da quella prevista per la stessa data nelle tabelle allegate, il Ministro per la guerra è autorizzato a modificare il numero delle vacanze e quello delle promozioni da effettuarsi nel secondo semestre 1934, in modo da raggiungere, al 31 dicembre di detto anno, il numero di posti di ruolo stabiliti nelle tabelle stesse.

(Approvato).

Art. 147.

Le disposizioni contenute nell'articolo 32 non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento per gli anni 1934 e 1935 ad anzianità, ad avanzamento anticipato, a scelta ordinaria ed a scelta speciale.

Le disposizioni stesse non si applicano inoltre:

a) agli ufficiali che abbiano già compiuto integralmente i periodi di comando di reparto o di servizio prescritti dalle disposizioni in vigore anteriormente all'emanazione della legge 22 gennaio 1934, n. 85, e siano già stati destinati ad altri servizi, alla data di entrata in vigore della predetta legge.

b) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, avevano compiuto — in parte — detti periodi di comando

o di servizio e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nell'articolo 32 potrebbe portare pregiudizio alla carriera.
(Approvato).

Art. 148.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 35 i limiti di promovibilità saranno applicati gradualmente, come segue:

	anno 1934	anno 1935	anno 1936
generale di divisione	63	62	62
generale di brigata e mag- gior generale	61	60	59
colonnello	57	56	56
tenente colonnello	54	53	52
maggiore	52	51	50
capitano	48	47	46

Il Ministro per la guerra, *in via assolutamente eccezionale*, previo unanime parere favorevole della Commissione centrale di avanzamento, può, fino al 31 dicembre 1935, non applicare il limite di promovibilità a chi eccella per qualità professionali ed abbia un eccezionale passato di guerra, cosicchè il trattenerlo in servizio si risolva in sicuro vantaggio per l'esercito.

Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel *Bollettino militare*, dalla relativa motivazione.

(Approvato).

Art. 149.

Gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che saranno immessi nel personale per i servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali, costituiranno vacanza nel rispettivo ruolo di comando. Agli effetti dell'avanzamento saranno considerati come costituenti ruolo a parte e non potranno far ritorno, in alcun caso, nel ruolo di comando dell'arma di provenienza.

L'avanzamento dei predetti ufficiali, limitato fino al grado di colonnello, avrà luogo per titoli, e con le norme di cui all'articolo 89, fino al grado di tenente colonnello incluso.

Agli ufficiali suddetti si applicano i limiti di promovibilità stabiliti dall'articolo 35.

Al grado di colonnello concorreranno, per titoli ed in ordine di anzianità, i tenenti colonnelli delle varie armi dello speciale ruolo, a mano a mano che si formeranno in detto grado gli aumenti d'organico o le vacanze di cui alla tabella n. 18.

I *non prescelti per l'avanzamento* saranno collocati *fuori organico*, sempre che non concorrano — unitamente ai pari grado del rispettivo ruolo di comando — al ripianamento delle vacanze nel ruolo di mobilitazione dell'arma di provenienza.

(Approvato).

Art. 150.

I quadri di avanzamento esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati.

Rimangono però salvaguardati i diritti degli ufficiali che debbono conseguire la promozione per coprire vacanze utili, agli effetti dell'avanzamento, formatesi prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Gli ufficiali di ogni grado e ruolo che si trovavano iscritti sui predetti quadri saranno nuovamente presi in esame e, *se prescelti*, iscritti sui nuovi quadri di avanzamento che avranno valore fino al 30 giugno 1935.

La presa in esame si effettuerà con le norme della presente legge, avvertendo:

1° che — per tutti i gradi per i quali è prescritta la classifica — questa dovrà essere fatta con le norme dall'articolo 47;

2° che gli esami od esperimenti già superati non saranno ripetuti, ma il risultato di essi costituirà elemento di giudizio per le autorità giudicatrici;

3° che i tenenti colonnelli veterinari che abbiano riportato almeno i punti minimi di classifica parziali e totale saranno assoggettati agli esami di cui all'articolo 56;

4° che gli ufficiali confermati *prescelti*, colpiti dai limiti di promovibilità, saranno promossi nella posizione di servizio permanente effettivo quando si forma la vacanza utile per la loro promozione e sotto la stessa

data saranno collocati *a disposizione* con il nuovo grado;

5° che i *non prescelti* per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria concorreranno a formare vacanza, od al trasferimento nel ruolo mobilitazione, con le norme stabilite dalla legge, sotto la data in cui sarà comunicato loro l'esito del giudizio che li riguarda.

(Approvato).

Art. 151.

Gli ufficiali tutti, compresi quelli in congedo, che, per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge, erano incorsi in una esclusione dall'avanzamento ma non in quella definitiva, debbono nuovamente essere giudicati con le norme della presente legge.

Gli ufficiali comunque pretermessi nel giudizio di avanzamento sono giudicati con le norme della presente legge.

(Approvato).

Art. 152.

Gli ufficiali generali che precedevano nei ruoli del servizio permanente effettivo l'ultimo pari grado promosso prima dell'entrata in vigore della presente legge debbono essere collocati *a disposizione*; salvo al Ministro per la guerra la facoltà di trattenere in servizio quelli che non abbiano ancora raggiunto il limite di promovibilità, ma non oltre il raggiungimento del limite stesso.

La posizione di soprannumero, per gli ufficiali generali, è soppressa. Quelli attualmente in detta posizione sono collocati *a disposizione*, dall'entrata in vigore della presente legge, per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età, computando in detto periodo il tempo da essi trascorso in soprannumero.

(Approvato).

Art. 153.

Gli ufficiali di artiglieria che abbiano ultimato con esito favorevole il corso superiore balistico, nel grado di maggiore, godono di

un vantaggio pari ad un *trentesimo* del ruolo considerato al 1° gennaio dell'anno in cui gli ufficiali entrano in turno di promozione, con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

Detto vantaggio non è cumulabile con quello derivante dall'avanzamento a scelta speciale, per altri titoli, al grado di tenente colonnello.

(Approvato).

Art. 154.

I capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dei servizi tecnici, nominati sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1918 ed in anni precedenti che, in applicazione della presente legge, non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, possono conseguire l'avanzamento:

a) anticipato per esami, di cui al seguente articolo 155;

b) a scelta speciale per esami;

c) a scelta speciale per aver compiuto il corso superiore balistico (solo per i capitani di artiglieria ed esclusi quelli dei servizi tecnici);

d) a scelta speciale per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra (esclusi i capitani dei servizi tecnici);

e) a scelta speciale per aver ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore (esclusi i capitani dei servizi tecnici).

Gli anzidetti capitani, per conseguire l'avanzamento di cui alle predenti lettere a), b), c), d) ed e), debbono avere partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed avere tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante, col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia (o di reparti corrispondenti) per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato, complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole il reparto corrispondente al grado di capitano.

I capitani che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volontà, non abbiano avuto la possibilità di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorità giu-

dicatrici, essere designati per concorrere all'avanzamento anticipato. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.

Per coloro che concorreranno agli avanzamenti di cui sopra nell'anno 1936 e seguenti il periodo di comando dovrà essere di tre anni anzichè di due.

Ai capitani dei servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui sopra riflettenti il periodo di comando presso l'esercito operante, ma non quelle relative ai due o tre anni di comando di reparto.

(Approvato).

Art. 155.

Per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato stabilito dalla lettera a) del precedente articolo, i capitani di cui all'articolo 154 — ne facciano o no domanda — debbono essere designati dalle autorità giudicatrici con le norme dell'articolo 59. I capitani designati, previa classifica, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in base al Re regio decreto 4 gennaio 1934, n. 127, sosterranno senz'altro gli esami per l'avanzamento anticipato. Coloro che superino gli esami stessi potranno conseguire l'avanzamento anticipato solo nel caso in cui, in una nuova classifica, come da articolo 47, riportino i punti minimi parziali e totale prescritti.

Le norme ed i programmi di esame saranno stabiliti con decreto Reale. Punto minimo di idoneità quello da stabilirsi nel predetto decreto.

I capitani che non superino l'esame di cui sopra, ma vi riportino un punto che consenta la loro presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria, quando dovranno essere presi in esame per tale avanzamento, saranno dispensati dal sostenere gli esperimenti di cui all'articolo 49, ma verranno nuovamente classificati con le norme dell'articolo 47.

I capitani che non abbiano superato gli esami per l'avanzamento anticipato possono ripetere la prova, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

Per i capitani dei servizi tecnici, in luogo delle prove di esame si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con

decreto Reale. Punto minimo di idoneità nella valutazione dei titoli quello da stabilirsi nel predetto decreto.

I capitani dei servizi tecnici, dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato in applicazione della legge 29 maggio 1933, n. 594, sono considerati, agli effetti della determinazione dell'anzianità nel grado di maggiore, come se avessero sostenuto le prove per l'avanzamento anticipato quando le sostennero i capitani di pari anzianità dell'arma di appartenenza.

(Approvato)

Art. 156.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono devoluti alle promozioni dei capitani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 154.

Però, in detta quota di tre quarti, sono anche da comprendersi i posti da devolvere ai capitani che — pur non avendo i requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo 154 — abbiano acquisito il diritto all'avanzamento a scelta speciale di cui al precedente Titolo VI e siano entrati nel turno di promozione.

(Approvato).

Art. 157.

I capitani di cui all'articolo 154, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo stesso sono promossi nei limiti fissati dall'articolo 156 quando siano entrati nelle aliquote del ruolo sottoindicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

nel primo *sesto*, se promovibili ad avanzamento anticipato;

nel primo *quinto*, se promovibili a scelta speciale per esame;

nel primo *dodicesimo*, se abbiano superato il corso superiore balistico;

nel primo *quarto*, se abbiano superato i corsi della scuola di guerra;

nel primo *terzo*, se abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

(Approvato).

Art. 158.

Gli attuali capitani dei servizi tecnici, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 154, sono promossi quando siano entrati nelle aliquote del rispettivo ruolo di comando sotto indicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

nel primo *sesto*, se promovibili ad avanzamento anticipato;

nel primo *quinto*, se promovibili a scelta speciale per esami;

nel primo *quarto*, se abbiano superato i corsi superiori tecnici di artiglieria o del genio.

Qualora entrino contemporaneamente nell'aliquota rispettiva più capitani concorrenti per titoli diversi, il capitano che ha superato il corso superiore tecnico prederà nel ruolo dei maggiori il pari grado promosso a scelta speciale per esami o ad avanzamento anticipato. Il capitano che ha superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale, prederà, a sua volta, il pari grado promosso ad avanzamento anticipato.

(Approvato).

Art. 159.

I capitani (esclusi quelli dei carabinieri Reali) che, avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918, siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo il 1918, ma che, per aver conseguito promozioni per merito di guerra o per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1918, od in anni precedenti, possono conseguire la promozione a scelta con le norme fissate dalla presente parte VI se in possesso

degli altri requisiti richiesti dal precedente articolo 154.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

(Approvato).

Art. 160.

I tenenti dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — che non appartengano ai depositi cavalli stalloni — nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1921, od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento:

a) anticipato per esami di cui al seguente articolo 161;

b) a scelta speciale per esami.

Gli anzidetti tenenti, per conseguire l'avanzamento di cui alle precedenti lettere a) e b) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante col grado di ufficiale il comando di plotone, o di reparto corrispondente, per almeno tre mesi. Inoltre debbono avere comandato complessivamente, per almeno due anni, ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al proprio grado.

I tenenti che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volontà, non abbiano avuto la possibilità di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorità giudicatrici, essere designati per concorrere all'avanzamento anticipato. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.

Per coloro che concorreranno all'avanzamento di cui sopra nell'anno 1936 e seguenti il periodo di comando dovrà essere di tre anni anzichè di due.

(Approvato).

Art. 161.

Per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato di cui al comma a) del precedente articolo i tenenti — ne facciano o non domanda — debbono essere designati dalle

autorità giudicatrici, con le norme dell'articolo 59.

Le norme ed i programmi per i predetti esami saranno stabiliti con decreto Reale.

I tenenti che non abbiano superato gli esami per l'avanzamento anticipato possono ripetere la prova, solo una seconda volta, previa nuova designazione.

(Approvato).

Art. 162.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di capitano nei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono devoluti alle promozioni dei tenenti che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 160.

Però, in detta quota di tre quarti, sono anche da comprendersi i posti da devolvere ai tenenti che — pur non avendo i requisiti previsti dal penultimo comma dell'articolo 160 — abbiano acquisito diritto all'avanzamento a scelta speciale di cui al precedente titolo VI e siano entrati nel turno di promozione.

(Approvato).

Art. 163.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 160 sono promossi, nei limiti fissati dall'articolo 162, quando siano entrati nelle aliquote del ruolo sotto indicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

a) nel primo *nono*, se promovibili ad avanzamento anticipato;

b) nel primo *ottavo*, se promovibili a scelta speciale per esami.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

(Approvato).

Art. 164.

I capitani ed i tenenti che abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta speciale per esami, previsto dal titolo VI, per

aver superato i relativi esami, godono, dalla data di applicazione della presente legge, i vantaggi di carriera fissati dagli articoli 157 e 163, se in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160; o dall'articolo 61, in ogni altro caso.

(Approvato).

Art. 165.

I tenenti (esclusi quelli dei carabinieri Reali) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo l'anno 1921, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, o per altra causa, precedono nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non ebbero rallentamento di carriera per nessuna ragione, e che siano stati nominati tenenti e sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1921 od in anni precedenti, possono conseguire la promozione a scelta con le norme fissate dagli articoli 160, 161, 162, 163 e 164, se in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 160.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

(Approvato).

Art. 166.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 160, che abbiano frequentato la scuola di guerra, possono concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato od a quelli per l'avanzamento a scelta speciale per esami ed ottenere — se promovibili — i relativi vantaggi di carriera, salvo a conseguire i vantaggi previsti dall'articolo 61 per il titolo della scuola di guerra e per il trasferimento nel corpo di stato maggiore quando abbiano raggiunto il grado di capitano e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 167.

I vantaggi di cui agli articoli 64, 65, 66 e 67 sono concessi, con le norme dell'articolo 69, anche ai tenenti ed ai capitani delle varie armi (esclusi quelli dei carabinieri Reali) che

siano già brevettati osservatori dall'aeroplano, purchè:

a) per il vantaggio conseguibile in base all'articolo 64, si assoggettino a una nuova prova e ad un periodo di volo, secondo modalità da stabilirsi dal Ministro per la guerra, per accertare se conservino le qualità per esplicare il compito di osservatore;

b) per il vantaggio di cui agli articoli 65, 66 e 67 compiano — quelli dichiarati idonei dopo la prova di cui alla precedente lettera a) — per il grado che rivestono attualmente i periodi triennali di volo stabiliti dall'articolo 65.

(Approvato).

Art. 168.

Gli attuali tenenti di commissariato saranno tutti assoggettati ad esame, sulla base di norme da stabilirsi con decreto Reale, eccettuati coloro che, già iscritti sul quadro di avanzamento e ripresi in esame a norma dell'articolo 150, vengano confermati prescelti per l'avanzamento.

Gli ultimi classificati agli esami saranno trasferiti nel ruolo di sussistenza.

(Approvato).

Art. 169.

Gli ufficiali attualmente iscritti nei ruoli *M* e consegnatari sono trasferiti, alla data del 1° luglio 1934, nel ruolo di mobilitazione dell'arma di provenienza, salva per tutti (eccettuati quelli provenienti dalle specialità treno, di artiglieria e del genio) la facoltà di entrare a far parte del ruolo di comando.

Le domande relative debbono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali le cui domande siano accolte sono iscritti nel ruolo di comando, sotto la data del 1° luglio 1934, al posto di anzianità che occupavano prima del passaggio nel ruolo *M* o consegnatari e, se capitani e tenenti colonnelli, si presentano a loro turno agli esperimenti, purchè riportino i punti minimi parziali e totali di classifica di cui all'articolo 47. Qualora risultino

pretermessi perchè scavalcati, dopo la data 1° luglio 1934, da pari grado meno anziani, *se prescelti per l'avanzamento* sono promossi e collocati al posto di anzianità che loro spetta, ma non mai anteriore al 1° luglio 1934. Se scavalcati prima della data predetta è loro assegnata, come data della promozione, quella del 1° luglio 1934.

Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione provenienti dal ruolo *M* e dal ruolo consegnatari, si applicano, per il solo grado col quale sono trasferiti nel ruolo di mobilitazione, i limiti di età fissati per lo stesso grado nei predetti ruoli. Qualora conseguano promozioni nel ruolo di mobilitazione si applicano ad essi gli stessi limiti di età stabiliti per i pari grado dei ruoli di comando.

I capitani del ruolo consegnatari che, alla data 1° luglio 1934, abbiano ottenuto il godimento degli assegni del grado superiore in applicazione delle disposizioni dell'articolo 35 della legge 20 dicembre 1932 (XI) n. 1626, conservano *ad personam* gli assegni stessi soltanto qualora siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione.

(Approvato).

Art. 170.

Gli attuali tenenti di fanteria del ruolo *M* sono trasferiti nel ruolo di mobilitazione, alla data del 1° luglio 1934, (sempre quando non abbiano fatto domanda di entrare nel rispettivo ruolo di comando dell'arma di provenienza) e sono compresi nel numero di posti fissato nelle tabelle annesse per i capitani del ruolo di mobilitazione.

Quando siano *prescelti per l'avanzamento*, conseguono la promozione dopo il pari grado che li precedeva nel ruolo dell'arma di provenienza. Se al 1° luglio 1934 il detto pari grado sia stato promosso, è loro assegnata, come data della promozione, quella del 1° luglio 1934.

(Approvato).

Art. 171.

Gli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno sono trasferiti nel ruolo di

mobilitazione della rispettiva arma, alla data del 1° luglio 1934, e sono compresi nel numero di posti fissato dalle annesse tabelle per i rispettivi gradi dei ruoli di mobilitazione.

Coloro che rivestono il grado di tenente sono compresi nel numero di posti fissati per i capitani del ruolo di mobilitazione. Quando siano *prescelti per l'avanzamento*, conseguono la promozione al grado di capitano non appena sia promosso il pari grado dell'arma rispettiva che li precedeva nel ruolo. Se, al 1° luglio 1934, il detto pari grado (tenente) sia stato promosso, è loro assegnata, come data della promozione, quella del 1° luglio 1934.

(Approvato).

Art. 172.

Fino a quando, in ciascun ruolo di mobilitazione, non siano stati raggiunti gli organici fissati per la fine dell'anno 1937 dalle annesse tabelle, non si addivene alla formazione di vacanze obbligatorie nei ruoli stessi ed i trasferimenti dai ruoli di comando non danno luogo a vacanze in questi ultimi ruoli e non sono compresi nelle vacanze obbligatorie di cui alle relative tabelle.

Durante il suddetto periodo, le vacanze che si formino nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli di mobilitazione, per promozioni e per i motivi di cui al n. 1 dell'articolo 27, sono colmate tutte con promozioni dal grado inferiore.

Nel grado di capitano le predette vacanze si colmano con le promozioni dei tenenti, come da articoli 170 e 171; l'eventuale eccedenza con ulteriori immissioni dal ruolo di comando.

(Approvato).

Art. 173.

Qualora, durante la formazione dei ruoli di mobilitazione e cioè fino a tutto l'anno 1937, non si possa procedere al ripianamento di tutte le vacanze con promozioni, come è detto nel precedente articolo, e qualora non siano sufficienti allo scopo le domande presentate a norma dell'articolo 100, si dovrà aumentare il numero dei trasferimenti d'autorità di ufficiali

dal ruolo di comando, fino al ripianamento delle vacanze stesse.

(Approvato).

Art. 174.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al Regio decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, ed i tenenti colonnelli di cui all'articolo 67 del testo unico sull'avanzamento approvato con Regio decreto 8 maggio 1933 conseguono — se giudicati promovibili nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri — gli eventuali avanzamenti al grado superiore subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorchè lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 175.

I giudizi di non idoneità all'avanzamento, eventualmente riportati durante la permanenza nella posizione ausiliaria speciale, sono operativi a tutti gli effetti di legge anche dopo il passaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.

L'esclusione definitiva dall'avanzamento, o la rinuncia ad esso, non produce la cessazione dell'ufficiale dall'aspettativa per riduzione di quadri.

(Approvato).

Art. 176.

Le norme stabilite per il conferimento del grado di generale di divisione, o tenente generale o generale di corpo d'armata, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, valgono anche per il conferimento dei gradi stessi agli ufficiali generali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio. Non sono presi in esame per la designazione a tali gradi coloro che provengono dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio permanente effettivo o che siano stati esclusi defini-

tivamente, nell'attuale posizione, in base alle norme precedentemente in vigore.

L'esame per l'avanzamento, per i predetti generali, deve essere esteso fino all'ufficiale che seguiva, nel servizio permanente effettivo, l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso.

Il Ministro per la guerra, in relazione ai bisogni dell'efficienza dei ruoli, determina annualmente il numero massimo dei promovibili nell'aspettativa per riduzione di quadri.

(Approvato)

Art. 177.

Le autorità che debbono pronunciare i giudizi di avanzamento per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, sono le stesse che li pronunciano per gli ufficiali in congedo, salvo i giudizi che, per gli ufficiali suddetti, siano devoluti alla commissione centrale di avanzamento a norma dell'articolo 7.

(Approvato).

Art. 178.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 33, ma non quelle di cui agli articoli 32 e 35.

Per le modalità dei giudizi di avanzamento, per la cancellazione dai quadri, per le partecipazioni relative, valgono per detti ufficiali le disposizioni stabilite dalla presente legge per quelli in servizio permanente effettivo, tenendo presente che gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri non debbono sostenere esami od esperimenti (qualora prescritti per i pari grado in servizio permanente effettivo), nè debbono frequentare appositi corsi di istruzione.

Agli ufficiali di cui trattasi continueranno ad applicarsi tutte le altre disposizioni relative all'aspettativa per riduzione di quadri, in vigore prima dell'applicazione della presente legge, purchè non in contrasto con quelle stabilite dal presente e dai precedenti articoli 174, 175, 176 e 177.

(Approvato).

Art. 179.

Per i capitani mutilati ed invalidi, provenienti dal servizio permanente effettivo sia dalle categorie in congedo, riassunti in servizio, la promozione viene retrodatata per anzianità, ma non per assegni, di tanti posti quanti sono i capitani del servizio permanente effettivo (meno anziani dell'ufficiale cui dovrebbe accodarsi il capitano riassunto) che, per effetto dell'avanzamento anticipato, abbiano conseguito la promozione prima di lui.

(Approvato).

Art. 180.

Ai tenenti delle varie armi e corpi, incorsi, dal 1° gennaio 1934, nella esclusione definitiva dell'avanzamento per effetto dell'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, si applicano, dalla suddetta data 1° gennaio 1934, le norme di cui all'articolo 45 della presente legge.

(Approvato).

Art. 181.

Gli ufficiali delle varie armi, laureati in chimica, che prestano servizio presso il centro chimico militare o presso il comitato per la mobilitazione civile sono compresi nell'organico dell'arma cui appartengono, sono iscritti nel ruolo di comando dell'arma stessa e, se *prescelti*, sono promossi a loro turno ad anzianità od a scelta ordinaria. Fino alla promozione al grado di colonnello non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.

Per i capitani ed i tenenti colonnelli, in luogo degli esperimenti, si addivene alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità, nella valutazione dei titoli, per poter essere *prescelti*, quello da fissarsi nel predetto decreto.

(Approvato).

Art. 182.

A partire dal 1° settembre 1933 è concesso, indipendentemente dalla qualifica, il trattamento economico stabilito per i primi capi-

tani, ai capitani delle varie armi, corpi e servizi, in servizio permanente effettivo, che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, computando anche quello prestato da ufficiale di complemento.

Lo stesso trattamento compete ai capitani riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.

(Approvato).

Art. 183.

Ai maggiori ed ai capitani che furono ammessi alla scuola di guerra negli anni 1931, 1932 e 1933 è concesso, alla data in cui acquisiranno il diritto alla scelta:

1° se maggiori: un vantaggio — con spostamento di posti nel ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un *decimo* dell'organico del ruolo di comando del rispettivo grado, in vigore al 1° gennaio dell'anno di uscita dalla scuola di guerra. Tale vantaggio sarà aumentato del 6 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni maggiore, a qualunque arma appartenga. Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli, non sarà effettuata riduzione alcuna;

2° se capitani: la promozione a scelta speciale, a norma dell'articolo 61, ovvero a norma dell'articolo 157 se trattasi di ufficiali reclutati negli anni 1918 e precedenti; ovvero, qualora risulti più favorevole, un vantaggio — con spostamento di posti nel ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un *quindicesimo* dell'organico del ruolo di comando del rispettivo grado, in vigore al 1° gennaio dell'anno di uscita dalla scuola di guerra. Tale vantaggio sarà aumentato dell'8 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni capitano, a qualunque arma appartenga.

Se, nel calcolare detto spostamento, si dovrà passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, la aliquota ancora da concedere sarà ridotta di un *quinto*.

Nell'applicazione del presente articolo, nessun ufficiale potrà oltrepassare altro ufficiale

della rispettiva arma, già più anziano, che abbia, negli anni antecedenti, compiuti con successo i corsi della scuola di guerra e conseguito, per eguali titoli, i relativi vantaggi.

(Approvato).

Art. 184.

Il periodo di permanenza nelle posizioni di *a disposizione e fuori organico*, di cui al precedente Titolo XIII, è fissato in anni *cinque* per gli ufficiali di ogni grado che saranno collocati nelle posizioni suddette sino all'anno 1937 (compreso), ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel titolo stesso.

(Approvato).

Art. 185.

Fino all'anno 1937 compreso, i colonnelli ed i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dovranno — in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 33 — avere ultimato i sottonotati periodi di permanenza minima nel grado per poter conseguire la promozione:

a) colonnelli: 5 anni;

b) tenenti: 8 anni ad anzianità; 7 anni a scelta speciale.

Gli ufficiali che per mancanza del requisito di cui sopra non possano ottenere la promozione avranno l'incarico del grado superiore con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33.

(Approvato).

Art. 186.

Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 111, le esclusioni dallo avanzamento in cui siano incorsi gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio — prima dell'entrata in vigore della presente legge — saranno considerate come non avvenute e gli ufficiali saranno ripresi in esame, a loro turno, per l'avanzamento.

(Approvato).

Art. 187.

Qualora — eccezionalmente — un ufficiale che abbia diritto al computo di almeno una

campagna della guerra 1915-18 non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di *a disposizione* o di *fueri organico*, di cui agli articoli 106 e 108 sarà trattenuto ancora nelle predette posizioni fino a raggiungimento del periodo di tempo sopra-detto.

Ma ciò solamente nel caso in cui il collocamento *a disposizione* o *fueri organico* non sia stato concesso a domanda.

(Approvato).

Art. 188.

Fino al 31 dicembre 1935, quando non vi sia sufficiente disponibilità di ufficiali in possesso dei requisiti di comando di reparto previsti dall'articolo 32, potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore — se provvisti di tutti gli altri requisiti — i capitani che abbiano tenuto per due anni con tale grado il comando effettivo di compagnia o di reparto corrispondente, e i tenenti colonnelli provenienti dal cessato servizio di stato maggiore di cui al Regio decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che abbiano tenuto il comando di battaglione o di gruppo per due anni, anche se complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello.

Fino al 31 dicembre 1936 potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal cessato servizio di stato maggiore di cui al citato Regio decreto-legge che abbiano tenuto il comando effettivo di battaglione o di gruppo previsto dalla lettera *t*) dell'articolo 32.

Inoltre, nel grado di maggiore e di tenente colonnello, potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore, prescindendo dal requisito della provenienza dal corpo stesso prescritta dagli articoli 71 e 72, gli ufficiali che alla data del 1° luglio 1934:

a) frequentano i corsi della scuola di guerra col grado di capitano o di maggiore;

b) stanno compiendo, col grado di maggiore o di tenente colonnello, l'esperienza pratico per servizio di stato maggiore o il pre-

scritto periodo di comando di reparto per il trasferimento nel corpo.

I trasferimenti di cui sopra saranno effettuati con le modalità stabilite dal Regio decreto 11 novembre 1929, n. 2048 e successive modificazioni.

(Approvato).

PARTE VII.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 189.

È data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge,

di emanare, con decreto ministeriale, di concerto col Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

(Approvato).

Art. 190.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ogni disposizione in contrasto con quelle di cui alla presente legge è abrogata dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(Approvato).

TABELLA B.

DEL MODO COL QUALE SI EFFETTUA L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO

C O M P L E M E N T O				AUSILIARIA E RISERVA
Armi (esclusi i CC. RR.)	Unità ausiliarie e territoriali	ARMA DEI CC. RR.	CORPO: SANITARIO, VETERINARIO, DI COMMISSARIATO, DI SUSSISTENZA, DI AMMINISTRAZIONE	
Unità di 1ª linea	Anzianità ed esclusivamente per titoli.	Sottotenenti e tenenti: anzianità.	Anzianità ed esclusivamente per titoli per la promozione al grado di tenente.	Anzianità fino al grado di tenente colonnello.
Tenenti, capitani: scelta ordinaria.		Capitani: scelta ordinaria previa partecipazione ad apposito corso.	Scelta per titoli, per la promozione ai gradi di capitano e superiori.	Scelta ordinaria per la promozione al grado di colonnello ed ai vari gradi di generale.
Maggiori: scelta ordinaria.				

AVVERTENZE ALLE TABELLE

I. — La situazione dei ruoli al 30 giugno 1934 è solo « presunta »; perciò il numero di *vacanze obbligatorie* stabilito nelle tabelle per tutti i gradi e ruoli per il 1934 dovrà — se necessario — essere modificato in modo che, al 31 dicembre 1934, sia raggiunto il numero di posti di ruolo stabilito dalle tabelle per detto anno.

II. — Fino al 1937 (compreso), il numero dei trasferimenti nel ruolo mobilitazione stabilito per ciascun grado non è compreso in quello delle vacanze obbligatorie. Dal 1938 (compreso) in poi, il numero delle vacanze obbligatorie comprende anche i suddetti trasferimenti.

III. — Nelle cifre riportate nelle colonne « posti di ruolo » nelle tabelle nn. 1, 4, 5, 6 e 7 non sono compresi gli ufficiali appartenenti ai servizi tecnici, ai centri rifornimento quadrupedi ed ai depositi cavalli stalloni.

IV. — Ogni anno, il numero delle promozioni al grado di generale di brigata dei colonnelli dei ruoli di comando di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sarà aumentato dell'aliquota stabilita dal Ministro per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 37 della presente legge, diminuendo in eguale misura le eliminazioni nel grado di colonnello.

V. — Nelle tabelle, la cifra delle vacanze nei subalterni non è *obbligatoria*, ma solamente *presunta*; ne consegue che anche la cifra del reclutamento annuo dei subalterni non ha valore assoluto ma deve — ogni anno — essere commisurata alle *reali vacanze* verificatesi nei subalterni stessi, in modo da mantenere, possibilmente, i posti di ruolo nelle cifre fissate nelle tabelle.

VI. — Tenuto conto dell'inizio dei corsi presso le scuole di applicazione, le nomine dei subalterni possono avvenire anche prima che si siano verificate, nei subalterni stessi, tutte le vacanze previste nelle tabelle.

TABELLA N. 1.

UFFICIALI GENERALI

ANNI	CORPO D'ARMATA						GENERALI DI DIVISIONE			GENERALI DI BRIGATA			GENERALI DI DIVISIONE			GENERALI DI BRIGATA			NOTE	
	GENERALI DI DIVISIONE		GENERALI DI BRIGATA		GENERALI DI DIVISIONE		GENERALI DI BRIGATA		GENERALI DI DIVISIONE		GENERALI DI BRIGATA		GENERALI DI DIVISIONE		GENERALI DI BRIGATA					
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado		
Situazione presumibile al:																				
30 giugno 1934	28	—	a) 64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1934	28	2	c) 55	5	2	e) 117	15	5	2	d) 185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1935	»	5	»	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11
» 1936	»	5	»	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11
» 1937	»	5	»	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11
» 1938	»	5	»	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11
» 1939	»	5	»	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11
» 1940	»	5	»	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11
» 1941	»	5	»	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11
» 1942	»	5	»	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11
» 1943	»	5	»	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11
» 1944	»	5	»	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11
» 1945	»	5	»	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11	5	»	31	11

a) Non vi sono compresi i tenenti generali di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico. Vi sono però inclusi i generali in soprannumero che - in applicazione alla presente legge - verranno tolti dai ruoli del S.P.E. e passati nella posizione di « a disposizione ».

b) Non vi sono compresi i maggiori generali di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico.

c) Non vi sono più compresi i generali in soprannumero.

d) Le 15 vacanze sono ricoperte completamente dalle promozioni di colonnelli delle varie armi, come da rispettive tabelle.

Quando si verifica la vacanza nel grado superiore

Dopo cinque anni al massimo di permanenza nel grado

TABELLA N. 2.

UFFICIALI GENERALI DEI SERVIZI

ANNI	SANITA				COMMISSARIATO				NOTE
	TEN. GENERALI	MAGGIORI GENERALI	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	TEN. GENERALI	MAGGIORI GENERALI	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	
Situazione presumibile al 30 giugno 1934	1	—	5	—	1	—	2	—	
Situazione da raggiungere al:									
31 dicembre 1934	1	—	6	—	1	—	2	—	Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore
» 1935	»	1	»	1	»	1	»	1	
» 1936	»	1	»	1	»	1	»	1	
» 1937	»	1	»	1	»	1	»	1	
» 1938	»	1	»	1	»	1	»	1	
» 1939	»	1	»	1	»	1	»	1	
» 1940	»	1	»	1	»	1	»	1	
» 1941	»	1	»	1	»	1	»	1	
» 1942	»	1	»	1	»	1	»	1	
» 1943	»	1	»	1	»	1	»	1	
» 1944	»	1	»	1	»	1	»	1	
» 1945	»	1	»	1	»	1	»	1	

TABELLA N. 3.

CARABINIERI REALI

A N N I	G R A D I															NOTE	
	COLONNELLI			TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPTANI			SUBALTERNI				SUBALTERNI DA RECIUTARE
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano		
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934	23	—	—	83	—	—	435	—	—	—	562	—	—	—	—	—	a) Di cui 1 a dimissione organico dei tenenti colonnelli. b) Di cui 1 per aumento organico dei colonnelli. c) Di cui 12 per aumento organico dei maggiori. d) Di cui 9 per aumento organico dei maggiori. e) Di cui 9 per aumento organico dei maggiori. f) Di cui 3 per aumento organico dei maggiori. g) Di cui 9 a dimissione organico dei capitani.
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934	24	4	2	82	(a) 12	(b) 5	426	(g) 36	(c) 27	531	28	27	17	15	23	47	
» » 1935	»	5	1	»	16	5	»	60	(d) 36	505	61	60	15	60	15	23	
» » 1936	»	5	2	»	16	5	»	60	(e) 36	467	61	60	23	60	47	56	
» » 1937	»	5	1	»	16	5	»	60	(f) 30	453	61	60	47	60	56	56	
» » 1938	»	5	2	»	16	5	»	53	24	»	56	53	56	53	56	56	
» » 1939	»	5	1	»	16	5	»	53	24	»	56	53	56	53	56	56	
» » 1940	»	5	2	»	16	5	»	53	24	»	56	53	56	53	56	56	
» » 1941	»	5	1	»	16	5	»	53	24	»	56	53	56	53	56	56	
» » 1942	»	5	2	»	16	5	»	53	24	»	56	53	56	53	56	56	
» » 1943	»	5	1	»	16	5	»	53	24	»	56	53	56	53	56	56	
» » 1944	»	5	2	»	16	5	»	53	24	»	56	53	56	53	56	56	
» » 1945	»	5	1	»	16	5	»	53	24	»	56	53	56	53	56	56	

TABELLA N. 4.

FANTERIA (RUOLO COMANDO)

G R A D I

A N N I

NOTE

Situazione presumibile al:

30 giugno 1934
 Situazione ruoli M e C alla
 stessa data

Situazione da raggiungere al:

31 dicembre 1934
 » 1935
 » 1936
 » 1937
 » 1938
 » 1939
 » 1940
 » 1941
 » 1942
 » 1943
 » 1944
 » 1945

A N N I	G R A D I												NOTE				
	COLONNELLI			TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI				SUBALTERNI			SUBALTERNI DA RECLUTARE
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo superiore		Posti di ruolo	Vacanze previste	Promozioni al grado di capitano	
276	—	—	—	—	942	—	—	—	3.039	—	—	—	2.500	—	—	—	a) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei colonnelli.
—	—	—	—	—	48	—	—	—	347	—	—	—	40	—	—	—	b) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.
265	18	8	11	664	882	85	59	108	2.828	152	85	577	2.579	151	131	230	c) Compresi i provenienti dal ruolo M.
253 a)	41	14	11	594	822	170	120	60	2.583	295	170	190	2.584	260	240	265	d) Di cui 21 a diminuzione organico dei capitani.
241 a)	41	14	11	524	762	170	120	60	2.338	295	170	190	2.584	270	240	270	e) Di cui 55 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.
229 a)	41	14	11	451	702	170	120	60	2.093	295	170	190	2.589	270	240	275	f) Compresi i capitani dei ruoli M e C ed i tenenti del ruolo M.
»	40	14	11	452 b)	»	140	113	»	2.118	215	140	»	»	280 g)	240	280	g) Di cui 25 ogni anno ad aumento organico dei capitani.
»	40	14	11	450 b)	»	140	113	»	2.143	215	140	»	»	280 g)	240	280	
»	40	14	11	448 b)	»	140	113	»	2.168	215	140	»	»	280 g)	240	280	
»	40	14	11	»	»	140	113	»	2.193	215	140	»	»	280 g)	240	280	
»	40	14	11	»	»	140	113	»	2.218	215	140	»	»	280 g)	240	280	
»	40	14	11	»	»	140	113	»	2.243	215	140	»	»	280 g)	240	280	
»	40	14	11	»	»	140	113	»	»	232	140	»	»	272	232	272	
»	40	14	11	»	»	140	113	»	»	232	140	»	»	272	232	272	

ogni anno

TABELLA N. 4-bis.

FANTERIA (RUOLO MOBILITAZIONE)

ANNI	GRADI												NOTE			
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI						
	Posti di ruolo	Numero massim. di vacanze	Numero massim. di trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massim. di vacanze	Numero massim. di trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massim. di vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massim. di vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massim. di trasferimenti dal ruolo comando				
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934, degli ufficiali dei ruoli M e C	—	—	—	33	—	—	48	—	—	—	—	347	—	—	—	N. B. — Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di ten. colonnello e maggiore.
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1934	11	—	11	103	—	b) 103	108	—	—	—	b) 108	577	—	—	e) 577	a) Di cui 4 ogni anno a diminuzione organico dei ten. colonnelli.
» 1935	22	—	11	173	—	70	168	—	—	—	60	767	—	—	190	b) Compresi i provvedimenti dai ruoli M e C.
» 1936	33	—	11	243	—	70	228	—	—	—	60	957	—	—	190	c) Di cui 14 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori.
» 1937	44	—	11	313	—	70	288	—	—	—	60	1.147	—	—	190	d) Di cui 43 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.
» 1938	»	11	11	309	a) 71	47	274	e) 52	20	14	14	1.104	d) 113	24	70	e) Compresi i capitani dei ruoli M e C. ed i tenenti del ruolo M
» 1939	»	11	11	305	a) 71	47	260	e) 52	20	14	14	1.061	d) 113	24	70	
» 1940	»	11	11	301	a) 71	47	246	e) 52	20	14	14	1.018	d) 113	24	70	
» 1941	»	11	11	297	a) 71	47	232	e) 52	20	14	14	975	d) 113	24	70	
» 1942	»	11	11	293	a) 71	47	218	e) 52	20	14	14	932	d) 113	24	70	
» 1943	»	11	11	289	a) 71	47	204	e) 52	20	14	14	889	d) 113	24	70	
» 1944	»	11	11	»	67	47	»	38	20	14	14	»	85	24	85	
» 1945	»	11	11	»	67	47	»	38	20	14	14	»	85	24	85	

TABELLA N. 5.

CAVALLERIA (RUOLO COMANDO)

ANNI	GRADI												NOTE							
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI				SUBALTERNI						
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione		Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	SUBALTERNI DA RECLUTARE			
Situazione presumibile al: 1.º 30 giugno 1934	26	—	—	—	78	—	—	—	116	—	—	—	252	—	—	154	—	—	a) Di cui 1 a diminuzione organico dei colonnelli.	
Situazione ruoli M e C alla stessa data	—	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	b) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico del ten. colonnelli.	
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934	25	2	1	1	71	6	2	9	106	d) 11	6	9	238	8	6	26	177	11	f) 9	c) Compresi i provenienti dai ruoli M e C.
» 1935	24	4	1	1	64	12	4	7	96	e) 17	12	5	223	17	12	15	191	20	17	d) Di cui 5 a diminuzione organico dei maggiori.
» 1936	23	4	1	1	57	12	4	7	86	e) 17	12	5	208	17	12	15	205	20	17	e) Di cui 5 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori.
» 1937	21	a) 5	1	1	50	12	4	7	76	e) 17	12	5	193	17	12	15	219	20	17	f) Di cui 1 ad aumento organico dei capitani.
» 1938	»	4	1	1	49	b) 12	4	7	»	14	11	»	196	19	14	»	230	26	22	g) Di cui 3 ogni anno ad aumento organico dei capitani.
» 1939	»	4	1	1	48	b) 12	4	»	»	14	11	»	199	19	14	»	»	26	22	h) Di cui 2 ad aumento organico dei capitani.
» 1940	»	4	1	1	47	b) 12	4	»	»	14	11	»	202	19	14	»	»	26	22	
» 1941	»	4	1	1	46	b) 12	4	»	»	14	11	»	205	19	14	»	»	26	22	
» 1942	»	4	1	1	»	11	4	»	»	14	11	»	208	19	14	»	»	26	22	
» 1943	»	4	1	1	»	11	4	»	»	14	11	»	210	19	14	»	»	26	21	
» 1944	»	4	1	1	»	11	4	»	»	14	11	»	»	22	14	»	»	26	22	
» 1945	»	4	1	1	»	11	4	»	»	14	11	»	»	22	14	»	»	26	22	

TABELLA N. 5-bis.

CAVALLERIA (RUOLO MOBILITAZIONE)

ANNI	GRADI												NOTE		
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI					
	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo del trasferimento dal ruolo co-mando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo del trasferimento dal ruolo co-mando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo del trasferimento dal ruolo co-mando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze		Promozioni al grado superiore	Numero massimo del trasferimento dal ruolo co-mando
Situazione prevedibile al:															
30 giugno 1934, degli ufficiali dei ruoli M e C	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—	—	11	—	—	—
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1934.	1	—	1	9	—	a) 9	9	—	—	a) 9	26	—	—	a) 26	
» 1935.	2	—	1	16	—	7	14	—	—	5	41	—	—	15	
» 1936.	3	—	1	23	—	7	19	—	—	5	56	—	—	15	
» 1937.	4	—	1	30	—	7	24	—	—	5	71	—	—	15	
» 1938.	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	68	b) 7	2	4	
» 1939.	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	65	b) 7	2	4	
» 1940.	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	62	b) 7	2	4	
» 1941.	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	59	b) 7	2	4	
» 1942.	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	56	b) 7	2	4	
» 1943.	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	53	b) 7	2	4	
» 1944.	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	»	6	2	6	
» 1945.	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	»	6	2	6	

N. B. — Durante il periodo di formazione del ruolo si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di tenente colonnello e maggiore.

a) Compresi i provenienti dai ruoli M e C.

b) Di cui 3 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

TABELLA N. 6.

ARTIGLIERIA (RUOLO COMANDO)

ANNI	GRADI												NOTE				
	COLONNELLI			TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI				SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado superiore	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado superiore	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado superiore	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione		Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado superiore	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934	155	—	356	—	465	—	1.402	—	1.189	—	—	—	—	—	—	—	—
Situazione ruoli M e C e subalterni provenienti dalla specialità treno alla stessa data	—	—	17	—	7	—	84	—	e) 23	—	—	—	—	—	—	—	—
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934	149	11	329	24	437	35	30	35	c) 35	45	35	d) 192	1.348	63	f) 55	222	222
» 1935	143	23	296	60	409	71	60	28	1.252	91	71	85	1.424	111	f) 101	187	187
» 1936	136 a)	24	263	60	381	71	60	28	1.176	91	71	85	1.414	110	g) 100	100	100
» 1937	129 a)	24	230	60	353	71	60	28	1.100	91	71	85	1.394	120	g) 100	100	100
» 1938	»	22	229 b)	60	»	76	59	1.116	110	76	76	1.378	136	h) 126	120	120	120
» 1939	»	22	228 b)	60	»	76	59	1.132	110	76	76	«	«	136	h) 126	136	136
» 1940	»	22	227 b)	60	»	76	59	1.148	110	76	76	«	«	136	h) 126	136	136
» 1941	»	22	226 b)	60	»	76	59	1.164	110	76	76	«	«	136	h) 126	136	136
» 1942	»	22	»	59	»	76	59	1.180	110	76	76	«	«	136	h) 126	136	136
» 1943	»	22	»	59	»	76	59	1.196	110	76	76	«	«	136	h) 126	136	136
» 1944	»	22	»	59	»	76	59	»	»	130	76	«	«	142	130	142	142
» 1945	»	22	»	59	»	76	59	»	»	130	76	«	«	142	130	142	142

TABELLA N. 6-bis.

ARTIGLIERIA (RUOLO MOBILITAZIONE)

ANNI	GRADI												NOTE
	COLONNELLI			TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			
	Posti di ruolo	Numero massi- mo di vacanze	Numero massi- mo di trasferi- menti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massi- mo di vacanze	Numero massi- mo di trasferi- menti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massi- mo di vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massi- mo di vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massi- mo di trasferi- menti dal ruolo comando	
Situazione presumibile al:													
30 giugno 1934 degli ufficiali dei ruoli M e C	—	—	—	17	—	—	7	—	—	—	—	84	—
Situazione da raggiungere al:													
31 dicembre 1934	6	—	6	50	—	b) 50	35	—	—	—	—	192	e) 192
» 1935	12	—	6	83	—	33	63	—	—	—	—	315	85
» 1936	18	—	6	116	—	33	91	—	—	—	—	352	85
» 1937	24	—	6	149	—	33	119	—	—	—	—	447	85
» 1938	»	6	6	147	a) 30	20	117	c) 23	8	11	431	d) 46	30
» 1939	»	6	6	145	a) 30	20	115	e) 23	8	11	415	d) 46	30
» 1940	»	6	6	143	a) 32	22	113	e) 23	8	11	399	d) 46	30
» 1941	»	6	6	141	a) 32	22	111	e) 23	8	11	383	d) 46	30
» 1942	»	6	6	139	a) 32	22	109	e) 23	8	11	367	d) 46	30
» 1943	»	6	6	137	a) 32	22	107	e) 23	8	11	351	d) 46	30
» 1944	»	6	6	»	30	22	»	21	8	11	»	44	44
» 1945	»	6	6	»	30	22	»	21	8	11	»	44	44

N. B. - Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di tenente colonnello e maggiore.

a) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.

b) Compresi provenienti dal ruolo M.

c) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei ten. colonnelli.

d) Di cui 16 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

e) Compresi gli 84 capitani del ruolo M e C ed i tenenti del treno.

TABELLA N. 8.

SANITÀ

GRADI

ANNI	GRADI												NOTE			
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI				SUBALTERNI		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze preventive nel grado	Promozioni al grado di capitano	
Situazione presumibile al:																
30 giugno 1934	28	—	—	105	—	—	170	—	—	437	—	—	198	—	—	—
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1934	29	2	f) 1	104	a) 6	b) 3	172	14	5	440	23	d) 16	208	30	e) 26	40
» 1935	31	3	1	103	a) 11	e) 5	»	18	10	»	30	18	222	31	30	45
» 1936	»	6	1	102	a) 11	6	»	18	10	»	30	18	236	31	30	45
» 1937	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	247	41	40	52
» 1938	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	258	41	40	52
» 1939	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41
» 1940	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41
» 1941	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41
» 1942	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41
» 1943	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41
» 1944	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41
» 1945	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41

Situazione presumibile al:

30 giugno 1934

Situazione da raggiungere al:

31 dicembre 1934

» 1935

» 1936

» 1937

» 1938

» 1939

» 1940

» 1941

» 1942

» 1943

» 1944

» 1945

a) Ogni anno l'vacanza a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.

b) 1 ad aumento organico dei colonnelli.

c) 2 ad aumento organico dei colonnelli.

d) 2 ad aumento organico dei maggiori.

e) 3 ad aumento organico dei capitani.

f) Ad aumento organico dei generali.

TABELLA N. 9.

CHIMICI FARMACISTI

G R A D I

A N N I	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			NOTE	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo		Subalterni da reclutare
Situazione presumibile al:																	
30 giugno 1934	1	—	4	—	—	28	—	—	32	—	—	29	—	—	—	—	a) Ad aumento organico dei maggiori.
Situazione da raggiungere al:																	
31 dicembre 1934	2	Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado			8	1	24	b) 8	32	4	4	35	4	4	10		b) Di cui 4 a diminuzione organico dei maggiori.
» 1935	»		9	1	23	c) 4	e) 2	»	»	4	3	32	4	4	1		c) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori.
» 1936	»		10	1	22	e) 3	e) 2	»	»	3	2	»	3	3	3		d) Di cui 4 ad aumento organico dei tenenti colonnelli.
» 1937	»		11	1	21	e) 4	e) 2	»	»	4	3	»	4	4	4		e) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli.
» 1938	»		12	1	»	»	2 e) 2	»	»	3	2	»	3	3	3		
» 1939	»		»	2	»	»	3	»	»	4	3	»	4	4	4		
» 1940	»		»	1	»	»	2	»	»	3	2	»	3	3	3		
» 1941	»		»	2	»	»	3	»	»	4	3	»	4	4	4		
» 1942	»		»	1	»	»	2	»	»	3	2	»	3	3	3		
» 1943	»		»	2	»	»	3	»	»	4	3	»	4	4	4		
» 1944	»		»	1	»	»	2	»	»	3	2	»	3	3	3		
» 1945	»		»	2	»	»	3	»	»	4	3	»	4	4	4		

TABELLA N. 10.

COMMISSARIATO

ANNI	GRADI												NOTE				
	COLONNELLI			TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI				SUBALTERNI			SUBALTERNI DA RECLUTARE
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore		Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	
Situazione presumibile al:																	
30 giugno 1934	12	—	—	31	—	—	48	—	—	89	—	—	151	—	—	—	
Situazione da raggiungere al:																	
31 dicembre 1934	13	1	—	30	a) 4	b) 2	48	4	3	94	6	4	119	c) 32	d) 11	—	
» »	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	10	6	108	c) 11	10	—	
» »	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	10	6	97	c) 11	10	—	
» »	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11	
» »	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11	
» »	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11	
» »	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11	
» »	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11	
» »	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11	
» »	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11	
» »	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11	
» »	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11	
» »	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11	
» »	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11	
» »	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11	

a) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.
 b) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli.
 c) Tutte a diminuzione organico dei subalterni.
 d) Di cui 5 ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. II.

SUSSISTENZA

ANNI	GRADI												NOTE
	TEN. COLONNELLI		MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			SUBALTERNI DA RECLUTARE	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano.		
Situazione presumibile al 30 giugno 1934	9	—	19	—	—	76	—	—	45	—	—	—	
Situazione da raggiungere al:													
31 dicembre 1934	9	1	19	1	1	76	3	1	62	3	3	3	d) 20
» 1935	8	a) 3	18	b) 3	2	75	c) 6	2	»	5	5	5	5
» 1936	»	2	17	b) 3	2	»	6	2	»	6	6	6	6
» 1937	»	2	16	b) 3	2	»	6	2	»	6	6	6	6
» 1938	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	6
» 1939	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	6
» 1940	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	6
» 1941	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	6
» 1942	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	6
» 1943	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	6
» 1944	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	6
» 1945	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	6

a) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.
 b) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori.
 c) Di cui 1 a diminuzione organico dei capitani.
 d) Reclutati dai tenenti di commissariato

TABELLA N. 12.

AMMINISTRAZIONE

ANNI	GRADI														NOTE	
	COLONNELLI		TEN. COLONNELLI		MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			SUBALTERNI DA RECLUTARE		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado			Promozioni al grado di capitano
Situazione presumibile al:																
30 giugno 1934	3	—	38	—	88	—	458	—	598	—	—	—	—	—	—	—
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1934	5	—	37	a) 5	e) 2	90	4	457	e) 21	g) 8	6	6	6	24	20	—
» 1935	7	—	36	b) 7	e) 2	»	6	455	f) 37	10	10	10	10	h) 39	35	—
» 1936	8	1	35	b) 7	d) 2	»	6	453	f) 37	10	10	10	10	h) 39	35	—
» 1937	»	2	34	b) 7	2	»	6	»	37	10	10	10	10	h) 41	37	—
» 1938	»	2	33	b) 7	2	»	6	»	37	10	10	10	10	h) 41	37	—
» 1939	»	2	32	b) 7	2	»	6	»	37	10	10	10	10	h) 41	37	—
» 1940	»	2	31	b) 7	2	»	6	»	37	10	10	10	10	h) 41	37	—
» 1941	»	2	30	b) 7	2	»	6	»	37	10	10	10	10	h) 41	37	—
» 1942	»	2	29	b) 7	2	»	6	»	37	10	10	10	10	h) 41	37	—
» 1943	»	2	»	6	2	»	6	»	37	10	10	10	10	h) 41	37	—
» 1944	»	2	»	6	2	»	6	»	37	10	10	10	10	h) 41	37	—
» 1945	»	2	»	6	2	»	6	»	37	10	10	10	10	h) 41	37	—

TABELLA N. 13.

VETERINARI

ANNI	GRADI														NOTE	
	COLONNELLI		TEN. COLONNELLI		MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			Subalterni da reclutare		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano		Subalterni da reclutare
Situazione presumibile al:																
30 giugno 1934	4	—	15	—	—	30	—	—	—	85	—	66	—	—	—	—
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1934	5	—	16	3	a) 1	32	5	b) 4	80	e) 12	7	67	7	7	3	
» » 1935	6	—	17	3	a) 1	34	5	b) 4	75	e) 12	7	65	7	7	5	
» » 1936	»	1	18	3	1	36	5	b) 4	70	e) 12	7	63	7	7	5	
» » 1937	»	1	»	4	1	37	5	4	65	d) 11	h) 6	61	6	6	4	
» » 1938	»	1	»	4	1	»	5	4	61	e) 10	5	60	6	6	5	
» » 1939	»	1	»	4	1	»	5	4	60	f) 7	5	»	6	6	6	
» » 1940	»	1	»	4	1	»	5	4	»	6	5	»	6	6	6	
» » 1941	»	1	»	4	1	»	5	4	»	6	5	»	6	6	6	
» » 1942	»	1	»	4	1	»	5	4	»	6	5	»	6	6	6	
» » 1943	»	1	»	4	1	»	5	4	»	6	5	»	6	6	6	
» » 1944	»	1	»	4	1	»	5	4	»	6	5	»	6	6	6	
» » 1945	»	1	»	4	1	»	5	4	»	6	5	»	6	6	6	

Situazione presumibile al:

Situazione da raggiungere al:

a) Ad aumento organico dei colonnelli.
 b) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei ten. colonnelli.
 c) Di cui 5 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.
 d) Di cui 5 a diminuzione organico dei capitani.
 e) Di cui 4 a diminuzione organico dei capitani.
 f) Di cui 1 a diminuzione organico dei capitani.
 g) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori.
 h) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori.

TABELLA N. 14.

SERVIZIO TECNICO ARMI E MUNIZIONI

ANNI	GRADO E CARICA										NOTE
	TEN. GENERALI		MAGGIORI GENERALI		COLONNELLI			TEN. COLONN. MAGG. E CAPT.		UFFICIALI DA RECLUTARE	
	Direttori super. Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Capi reparto	Vacanze obbligatorie nel grado	Capi reparti e Direttori principali	Posti di ruolo	Direttori	Vice Direttori Cap i Sez. e addetti	Posti di ruolo		
Situazione presumibile al:											
30 giugno 1934	1	—	—	—	5	—	7	—	80	—	
Situazione da raggiungere al:											
31 dicembre 1934	1		1	1	5	1	13	1			
» 1935	»		2	1	5	1	»	2			
» 1936	»		3	1	6	1	»	2			
» 1937	»		»	1	»	1	»	2			
» 1938	»		»	1	»	1	»	2			
» 1939	»		»	2	»	2	»	2			
» 1940	»		»	1	»	1	»	2			
» 1941	»		»	2	»	2	»	2			
» 1942	»		»	1	»	1	»	2			
» 1943	»		»	2	»	2	»	2			
» 1944	»		»	1	»	1	»	2			
» 1945	»		»	2	»	2	»	2			
									c) 101		
											Quelli occorrenti per coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani

N. B. — Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verificano vacanze od aumento di organico nel grado superiore.

L'organico totale dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani sarà aumentato del numero corrispondente alle dimissioni di organico che verranno a verificarsi nel ruolo transitorio per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile, di cui alla tabella n. 18.

a) Ad aumento organico dei tenenti generali.

b) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori generali.

c) Tale organico sarà raggiunto gradualmente a mano a mano che gli ufficiali aspiranti al servizio tecnico compiranno il corso superiore tecnico di artiglieria.

TABELLA N. 16.

SERVIZIO TECNICO AUTOMOBILISTICO

ANNI	GRADO E CARICA										NOTE
	MAGGIORI GENERALI (Ispettori del materiale automobilistico)		COLONNELLI (Direttori e Capi divisione)			TENENTI COLONN. (Vice Direttori e Capi Sezione) MAGG. (addetti) CAPITANI e TEN. (addetti)		UFFICIALI DA RECLUTARE ANNUALMENTE			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	Posti di ruolo	
Situazione presumibile al:											
30 giugno 1934	a) 1	—	2	—	—	21	—	—	—	—	N. B. - Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifici vacanza od aumento di organico nel grado superiore. a) Transitoriamente la carica è coperta da un tenente generale.
Situazione da raggiungere al:											
31 dicembre 1934	a) 1		2	—	—						Quelli occorrenti a coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti Quando si verifica la vacanza nel grado superiore Dopo 4 anni, al massimo, di carica nel grado
» 1935	a) 1		3	—	—						
» 1936	1		4	1	1						
» 1937	»		»	1							
» 1938	»		»	—							
» 1939	»		»	1							
» 1940	»		»	1							
» 1941	»		»	—							
» 1942	»		»	1							
» 1943	»		»	1							
» 1944	»		»	—							
» 1945	»		»	1							

TABELLA N. 17.

DEPOSITI CAVALLI STALLONI E CENTRI RIFORMIMENTO QUADRUPEDI

ANNI	DEPOSITI CAVALLI STALLONI				CENTRI RIFORMIMENTO QUADRUPEDI				NOTE
	GRADO E CARICA				GRADO E CARICA				
	COLONNELLI (Direttori di 1ª classe)	Vacanze obbligatorie nel grado	POSTI DI RUOLO	UFFICIALI da reclutare annual- mente	COLONNELLI (Direttori)	Vacanze obbligatorie nel grado	POSTI DI RUOLO	UFFICIALI da reclutare annual- mente	
Situazione presumibile al:									
30 giugno 1934	1	—	12	—	3	—	11	—	
Situazione da raggiungere al:									
31 dicembre 1934	1		15		3		11		
» 1935	»				»				
» 1936	»				»				
» 1937	»				»				
» 1938	»				»				
» 1939	»				»				
» 1940	»				»				
» 1941	»				»				
» 1942	»				»				
» 1943	»				»				
» 1944	»				»				
» 1945	»				»				
		Dopo sei anni, al massimo, di permanenza nel grado		Quelli occorrenti a coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti		Dopo sei anni, al massimo, di permanenza nel grado		Quelli occorrenti a coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori, e capitani	
									N. B. — Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifici vacanza nel grado superiore.

TABELLA N. 18.

RUOLO TRANSITORIO
PER I SERVIZI DEL COMITATO PER LA MOBILITAZIONE CIVILE

A N N I	COLONNELLI		TEN. COLONN. MAGGIORI E CAPITANI	N O T E
	Direttori		Vice Direttori ed addetti	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	
Situazione da raggiungere al:				
31 dicembre 1934	1	Dopo sei anni al massimo di permanenza nel grado	a) 30	<p><i>N. B.</i> — Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza od aumento di organico nel grado superiore.</p> <p>a) Le diminuzioni di organico che verranno per cause varie a verificarsi nel ruolo transitorio, non saranno ripianate con ufficiali da reclutare in questo ruolo, ma corrisponderanno annualmente ad altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e capitani del ruolo tecnico delle armi e munizioni.</p>
» » 1935	1			
« » 1936	1			
» » 1937	3			
» » 1938	5			
» » 1939	6			
» » 1940	»			
» » 1941	»			
» » 1942	»			
» » 1943	»			
» » 1944	»			
» » 1945	»			

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge, « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 97, riguardante la costruzione della ferrovia Portogruaro-Palmanova-Sasseto » (N. 7).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 97, riguardante la costruzione della ferrovia Portogruaro-Palmanova-Sasseto ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 97, che autorizza la costruzione della ferrovia Portogruaro-Palmanova-Sasseto, provvedendo alla spesa di lire 7.174.394,07 per l'inizio dei lavori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania e Atti connessi, stipulati in Roma il 5 gennaio 1934 » (N. 81).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania e Atti connessi, stipulati in Roma il 5 gennaio 1934 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi tra l'Italia e la Romania stipulati in Roma il 5 gennaio

1934: Trattato di commercio e di navigazione con relativi Protocollo finale e Protocollo speciale, Protocollo concernente la materia ferroviaria, scambi di note relativi all'articolo 6 e all'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo a), del Trattato stesso e Convenzione sanitaria veterinaria con relativo Protocollo finale e Dichiarazione annessa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio » (N. 107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

A modificazione di quanto è stabilito dalla legge 20 aprile 1933, n. 539, il termine della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio, che hanno cessato dal corso legale alla data del 31 dicembre 1931, è prorogato al 30 giugno 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni circa la riduzione dell'imposta terreni per il ringiovanimento degli olivi » (N. 108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni circa la riduzione dell'imposta terreni per il ringiovanimento degli olivi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo Stampato N. 108.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 546, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 985, recante disposizioni circa l'esenzione temporanea dall'imposta terreni e l'esercizio del credito agrario per il ringiovanimento degli oliveti, è abrogato e sostituito dai seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

Nella formazione del nuovo catasto, ordinato dalla legge 1º marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª) e nelle revisioni del classamento, sia straordinarie, sia periodiche, ordinate con Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, con Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 17, e col Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276, riuniti con le altre disposizioni concernenti il nuovo catasto, in testo unico col Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, la rendita casastale dei terreni olivati, nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi, sarà determinata considerandoli spogli di olivi ringiovaniti e destinandoli alla qualità di coltura e alla classe che loro compete secondo lo stato di fatto e senza pregiudizio per il trattamento spettante agli ulteriori miglioramenti che per gli stessi terreni venissero in seguito accertati coi procedimenti normali.

(Approvato).

Art. 3.

Per ringiovanimento degli olivi deve intendersi quel complesso di operazioni, all'infuori della ordinaria coltivazione, che ha per scopo di rinnovare l'albero nel ciocco, nel tronco o nella chioma.

Tale complesso di operazioni deve essere integralmente eseguito secondo un piano di volta in volta formato ed approvato dalla locale Cattedra ambulante di agricoltura.

(Approvato).

Art. 4.

Il periodo di esenzione dall'imposta sugli olivi ringiovaniti e la conseguente destinazione dei terreni ad altre colture, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, viene stabilita in dieci anni a decorrere dal compimento delle operazioni.

Spirato il decennio, si procederà ad una revisione per assegnare ai terreni la qualità e la classe loro spettante secondo lo stato di fatto nuovamente accertato.

(Approvato).

Art. 5.

La riduzione temporanea d'imposta prevista dall'articolo 2 sarà concessa sulla domanda dell'interessato, corredata del piano di cui all'articolo 3, da presentarsi prima dell'inizio dei lavori.

La suddetta concessione sarà subordinata alla regolare esecuzione dei lavori medesimi, debitamente accertati.

La presentazione delle domande e i relativi accertamenti saranno regolati con le stesse norme in vigore per la revisione delle colture.

Le diarie e le indennità occorrenti per i sopralluoghi saranno a carico dell'interessato, il quale ne dovrà anticipare l'importo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una "Cassa ufficiali della Regia marina" » (N. 109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione di una "Cassa ufficiali della Regia marina" ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 109.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1934, è istituita presso il Ministero della marina una « Cassa ufficiali », alla quale è affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali della Regia marina, oltre quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

Alla « Cassa ufficiali » è conferita personalità giuridica. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la marina.

Agli effetti tributari si applicano alla « Cassa ufficiali » le stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza.

(Approvato).

Art. 2.

La « Cassa ufficiali » è amministrata da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro per la marina e di uno nominato dal Ministro per le finanze.

Il controllo sulle operazioni della « Cassa ufficiali » e sui bilanci è affidato ad un Comitato di tre sindaci, nominati due dal Ministro per la marina ed uno dal Ministro per le finanze.

I membri del Consiglio ed i sindaci durano normalmente in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il servizio di cassa è affidato alla Direzione generale dei personali civili ed affari generali (Ufficio Cassa).

Tutte le prestazioni per la « Cassa ufficiali » sono gratuite.

(Approvato).

Art. 3.

Sono iscritti d'ufficio alla « Cassa ufficiali » gli ufficiali della Regia marina in ser-

vizio permanente, durante il tempo in cui permangono in tale posizione.

È fatta eccezione per coloro che entro sei mesi dalla istituzione raggiungono i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali della Regia marina iscritti alla « Cassa ufficiali » sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo di diritto.

Agli ufficiali con stipendio ridotto la ritenuta è operata sullo stipendio lordo ridotto cui hanno diritto.

L'importo delle ritenute è corrisposto alla « Cassa ufficiali » dal Ministero della marina, con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.

(Approvato).

Art. 5.

I proventi delle ritenute di cui al precedente articolo 4 ed ogni altra attività della « Cassa ufficiali » sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennità, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Possono altresì essere impiegati in prestiti, da concedere agli ufficiali della Regia marina iscritti alla « Cassa ufficiali », nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per la marina, su proposta del Consiglio d'amministrazione della « Cassa ufficiali ».

(Approvato).

Art. 6.

L'indennità supplementare è dovuta agli ufficiali della Regia marina, iscritti da almeno sei anni alla « Cassa ufficiali », che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia.

Essa è reversibile alla vedova o alla prole, nei casi previsti per l'analoga indennità che corrisponde l'Opera di previdenza e secondo le

norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali ».

L'indennità supplementare è pagata agli ufficiali iscritti dopo trascorsi otto anni dalla cessazione dal servizio permanente; alla vedova od alla prole è pagata all'atto della morte dell'ufficiale.

(Approvato).

Art. 7.

L'ammontare dell'indennità supplementare è stabilito provvisoriamente in misura corrispondente a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo di diritto goduto nel servizio permanente effettivo, quanti sono gli anni di iscrizione alla « Cassa ufficiali », aumentati della metà del servizio permanente effettivo prestato da ufficiale prima dell'iscrizione.

La misura della indennità può essere variata in relazione alle disponibilità del bilancio e degli oneri prevedibili per il futuro. Le variazioni saranno determinate, su proposta del Consiglio d'amministrazione, dal Ministro per la marina.

Il tempo di iscrizione trascorso nelle posizioni di servizio permanente, che hanno condotto a riduzione di contributo per effetto di riduzione di stipendio, ad eccezione di quello trascorso in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, che è computato per intero, è valutato, anche ai fini del diritto all'indennità di cui all'articolo precedente, in misura corrispondente all'aliquota dello stipendio ridotto effettivamente percepito; quello trascorso nelle stesse posizioni, compresa l'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo e la posizione ausiliaria speciale, anteriormente all'iscrizione, non è valutato.

Non è del pari computato il tempo trascorso nelle posizioni e nelle condizioni che importano sospensione dell'intero stipendio.

(Approvato).

Art. 8.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo l'indennità

supplementare è calcolata sull'ultimo stipendio lordo ridotto di diritto da essi percepito in detta posizione.

È però consentito, a coloro che all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo si trovino già iscritti alla « Cassa ufficiali », di continuare il versamento della ritenuta sull'ultimo stipendio goduto nel servizio permanente effettivo per liquidare l'indennità supplementare su quest'ultimo stipendio.

(Approvato).

Art. 9.

Gli ufficiali iscritti alla « Cassa ufficiali », che verranno collocati in ausiliaria o in congedo provvisorio prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto alla indennità supplementare, possono, a domanda, rimanere iscritti sino al raggiungimento di detto limite, ma non oltre la data di collocamento a riposo, continuando il versamento di una ritenuta corrispondente all'uno per cento dell'ultimo stipendio lordo di diritto percepito nel servizio permanente effettivo.

(Approvato).

Art. 10.

Salvo il caso previsto dall'articolo precedente, gli ufficiali che cessano dal servizio permanente, con diritto a pensione vitalizia, prima del raggiungimento dei sei anni di iscrizione, avranno diritto a tanti decimi della indennità minima quanti sono gli anni di iscrizione, calcolando per anno intero le frazioni superiori ai sei mesi.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme e condizioni che siano ritenute necessarie per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'approvazione della Convenzione 10 marzo 1934, stipulata tra il Regio Governo (Ministero delle finanze) e il Regio Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli » (N. 122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'approvazione della Convenzione 10 marzo 1934, stipulata tra il Regio Governo (Ministero delle finanze) e il Regio Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'approvazione della Convenzione 10 marzo 1934 stipulata tra il Regio Governo e il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo » (N. 123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale » (N. 126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo Stampato N. 126.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli articoli 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 21 della legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — In ogni comune potrà essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando le domande di iscrizione raggiungano il numero di cinquanta.

Presso ogni sezione funziona un reparto sportivo che fa capo alla Unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta iscritti.

A norma del successivo articolo 23, ogni sezione può inoltre istituire delle proprie delegazioni per il tiro a breve distanza.

Art. 3. — La sezione di tiro a segno è retta, amministrata e rappresentata da un presidente, scelto, tranne che ne manchi la possibilità, fra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e, in difetto, tra gli ufficiali in congedo del Regio esercito, e nominato dal comando della divisione militare, su designazione del comando di gruppo di legioni competente per territorio.

Il Consiglio direttivo della sezione si compone di un presidente, di un delegato del comune e di uno dell'Unione italiana di tiro a segno.

Art. 6. — Per le esercitazioni di carattere libero e sportivo, alle quali si dedicano i cittadini, provvede in ciascuna sezione il delegato dell'Unione italiana di tiro a segno.

Art. 10. — Gli avanguardisti, per essere ammessi a sparare nelle sezioni di tiro con l'arma da guerra, debbono avere compiuto il 16° anno di età.

Sono ammessi nella qualità di allievi tiratori gli avanguardisti che non abbiano compiuto i 16 anni. Essi possono sparare con armi di dimensioni consone all'età.

Art. 11. — Per l'iscrizione nei ruoli del tiro a segno sono stabilite le seguenti tasse annue:

lire tre per gli avanguardisti che non abbiano compiuto il 16° anno di età, lire sei per quelli di età superiore, lire dieci per chiunque altro.

Per i premilitari provvedono i seguenti articoli 26 e 27.

Le sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali.

Le tasse saranno riscosse in un'unica rata, con le norme fissate per l'esazione delle imposte dirette. All'atto però della prima iscrizione, le tasse saranno versate direttamente alla sezione e imputate all'anno in corso, qualunque sia il giorno della iscrizione.

Art. 12. — I campi di tiro sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari.

Sono egualmente a carico dello Stato gli affitti dei terreni sui quali si impiantano campi di tiro.

Per le sezioni istituite o da istituirsi in capiluoghi di provincia o in comuni che erano capiluoghi di mandamento alla data di entrata

in vigore del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, si provvede mediante il concorso dello Stato, della provincia e del comune, nelle proporzioni di tre quinti a carico dello Stato e di un quinto a carico di ciascuna delle altre due amministrazioni, per le dotazioni di armamento, per l'ammobigliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi e per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi.

Per le sezioni da istituirsi negli altri comuni, si provvede alle cennate spese a totale carico dello Stato, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 13. — Alle spese di esercizio delle sezioni viene provveduto:

con le tasse annuali che corrispondono agli iscritti;

con introiti vari derivanti dal funzionamento delle sezioni;

con i concorsi degli enti che usufruiscono dei campi;

con offerte dei cittadini;

con i sussidi governativi, provinciali e comunali corrisposti in relazione alle possibilità dei relativi bilanci.

Art. 14. — L'ispettore di mobilitazione comunica ogni anno alle amministrazioni provinciali e comunali l'ammontare dei concorsi obbligatori per le spese di cui al terzo comma del precedente articolo 12. Inoltre prende accordi con tali amministrazioni, circa la misura dei sussidi da erogare per le spese di esercizio delle sezioni.

Art. 15. — Nel bilancio del Ministero della guerra viene annualmente fissato l'assegno per l'impianto dei campi di tiro, per la loro ordinaria manutenzione e per il funzionamento delle sezioni.

Art. 16. — Le direttive per l'esecuzione delle esercitazioni di tiro sono impartite dal Ministero della guerra.

Gli enti estranei al Regio esercito che usufruiscono dei campi di tiro concorrono, in ragione dell'uso, nelle spese di ordinaria manutenzione.

Sono esonerati da tale concorso i reparti premilitari che eseguono lezioni regolamentari.

Le armi e le munizioni sono cedute alle

sezioni dall'amministrazione militare a pagamento immediato e a prezzo convenzionale.

Art. 21. — I membri del Consiglio direttivo e i componenti della direzione del tiro che incorrano in gravi trasgressioni alle norme della presente legge e del relativo regolamento sono passibili di provvedimenti disciplinari.

Gli iscritti alle sezioni che si rendono indegni di appartenervi saranno espulsi dai ruoli dell'istituzione con decreto del Ministro della guerra.

(Approvato).

Art. 2.

Alla cennata legge 17 aprile 1930, n. 479, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 23. — Le sezioni, previa autorizzazione del comando della divisione militare, possono istituire delegazioni, per il tiro a breve distanza nelle località riconosciute idonee dagli uffici del genio militare.

Art. 24. — Le delegazioni non hanno amministrazione propria. Per le spese fanno capo alle sezioni, che provvedono anche alle armi e ai materiali occorrenti.

Possono frequentare il tiro presso le delegazioni soltanto i tiratori iscritti alla sezione.

Art. 25. — Il tiro a breve distanza è eseguito con armi del tipo approvato dal Ministero e in base a istruzioni dal medesimo emanate.

Le spese per l'armamento e per i materiali di tiro sono a carico dello Stato, della provincia e del comune, nelle proporzioni e nei casi indicati all'articolo 12.

Art. 26. — Le persone che hanno l'obbligo di provvedere alla iscrizione di un minore ai corsi premilitari, corrispondono, nei modi prescritti dal regolamento, un contributo di lire cinque per ciascun corso. In mancanza sono considerate inadempienti all'obbligo della iscrizione e sottoposte quindi alle relative sanzioni.

Sono esonerati dal pagamento gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.

Salva l'anzidetta eccezione, è fatto divieto di ammettere ai corsi premilitari i giovani per i quali non risulti corrisposto il contributo.

L'importo dei contributi è versato con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, indipendentemente dall'assegno annuo del concorso governativo per l'impianto e il funzionamento del tiro a segno di cui all'articolo 15 della legge, fondi per i servizi del tiro a segno e dell'istruzione premilitare, in aggiunta non eccedente il provento dei contributi predetti.

Art. 27. — I premilitari per i quali sia stato effettuato il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente, o che ne siano stati debitamente esonerati, possono chiedere, senza corrispondere alcuna quota, l'iscrizione a una sezione di tiro a segno, in uno speciale reparto.

(Approvato).

Art. 3.

Entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge tutti i campi di tiro appartenenti alle sezioni, quale che sia la loro provenienza, passeranno al demanio dello Stato. Tale trasferimento avrà luogo senza compenso.

Le spese inerenti a lavori ai campi di tiro, che per la data suddetta fossero già stati appaltati, andranno a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, nelle proporzioni stabilite all'articolo 12 della legge 17 aprile 1930, n. 479.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato » (N. 131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Ago, Albricci, Aman-
tea, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Tra-
versi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari
di San Marzano.

Bacelli, Bacci, Badoglio, Baldi Papini, Bar-
cellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Benni-
celli, Bensa, Bergamasco, Berio, Beverini, Bi-
scaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo,
Boдрero, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani,
Broccardi, Broglia, Brusati Ugo.

Caccianiga, Caetani, Camerini, Campolongo,
Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Castel-
li, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo del-
la Volta, Caviglia, Centurione Scotto, Cesareo,
Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Cippico, Ci-
raolo, Cirmeni, Colonna, Concini, Conti Sini-
baldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Crespi

Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Mon-
cada, Curatulo.

D'Achiardi, Dallolio Alfredo, D'Ancora, De
Bono, De Capitani d'Arzago, De Cillis, De
Marchi, De Marinis, De Riseis, De Vecchi di
Val Cismon, De Vito, Devoto, Di Bagno, Di
Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto,
Di Frasso, Di Marzo, Di Terranova, Di Vico,
Ducci, Durante, Durini di Monza.

Facchinetti, Faggella, Faina, Falcioni, Falck,
Fara, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora,
Forges Davanzati, Foschini, Fracassi, Fran-
cica Nava, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gaspe-
rini Gino, Ghersi Giovanni, Giampietro, Gian-
nini, Giardini Ernesto, Gigante, Giuliano, Giu-
ria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga,
Grazioli, Graziosi, Grosoli, Guaccero, Guada-
gnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele, Josa.

Lagas, Lanza Branciforte, Larussa, Leicht,
Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale,
Lissia, Longhi, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Man-
tovani, Manzoni, Marchiafava, Mariotti, Mar-
racino, Martelli, Maury, Mazzucco, Miliani,
Millosevich, Montefinale, Moreasco, Mori, Mor-
mino, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca,
Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cos-
silla, Nucci.

Oddone, Orlando, Orsi Pietro, Orsini Baroni,
Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Pende, Perla,
Perris, Pestalozza, Petrillo, Petrone, Piaggio,
Pinto, Pironti, Pitacco, Porro Ettore, Pram-
polini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Romano
Avezana, Romano Michele, Romano Santi, Ro-
mei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Tor-
razze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo
di Calabria.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, San-
dicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San
Martino, Santoro, Scalori, Scavonetti, Schan-
zer, Scialoja, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj,
Sitta, Solari, Soler, Spiller.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, To-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1934

fani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny, Volpi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (139):

Senatori votanti	247
Favorevoli	229
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 97, riguardante la costruzione della ferrovia Portogruaro-Palmanova-Sasseto (7):

Senatori votanti	247
Favorevoli	237
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania e Atti connessi, stipulati in Roma il 5 gennaio 1934 (81):

Senatori votanti	247
Favorevoli	240
Contrari	7

Il Senato approva.

Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio (107):

Senatori votanti	247
Favorevoli	239
Contrari	8

Il Senato approva.

Disposizioni circa la riduzione dell'imposta terreni per il ringiovanimento degli olivi (108):

Senatori votanti	247
Favorevoli	240
Contrari	7

Il Senato approva.

Istituzione di una « Cassa ufficiali della R. Marina » (109):

Senatori votanti	247
Favorevoli	240
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'approvazione della Convenzione 10 marzo 1934, stipulata tra il Regio Governo (Ministero delle finanze) e il Regio Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli (122):

Senatori votanti	247
Favorevoli	240
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (123):

Senatori votanti	247
Favorevoli	240
Contrari	7

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte, alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale (126):

Senatori votanti	247
Favorevoli	242
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato (131):

Senatori votanti	247
Favorevoli	241
Contrari	5

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320.000 » (N. 132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320.000 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del pubblico servizio di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320.000.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare » (N. 137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare » (N. 138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia e il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra » (N. 140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'amministrazione centrale della guerra ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo Stampato N. 140.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MONTEFINALE, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEFINALE, *relatore.* Onorevoli colleghi, poche parole anche sui gradi minori della gerarchia militare, i quali ci stanno a cuore non meno dei maggiori gradi.

Richiamo anzitutto la vostra attenzione sulla maggiore importanza attribuita dalla presente legge al servizio prestato dai sottufficiali dei reparti, criterio questo dominante della legge di avanzamento degli ufficiali, e sulla tendenza a favorire il ringiovanimento dei quadri dei sottufficiali, in perfetta rispondenza a quanto si è stabilito per i quadri degli ufficiali. Criterio e tendenza che trovano fondamento e giustificazione nella necessità di affidare i gradi in genere a uomini di capacità provata e nelle migliori condizioni fisiche e morali.

Aggiungo due raccomandazioni al Ministero, per quel conto che potrà tenerne in sede di regolamento. In questa legge è previsto il mantenimento ulteriore in servizio — articolo 27 — dei sottufficiali già ora trattenutivi, sino a 40 anni di servizio od a 60 anni di età.

L'articolo 18 prevede invece il collocamento a riposo di tutti i sottufficiali al compimento dei 35 anni di servizio, e non accenna all'età.

È ovvio che questo limite dovrà essere stabilito in aggiunta a quello di servizio, altrimenti potrebbero verificarsi troppe disparità di trattamento tra chi ha iniziato il servizio volontariamente e chi lo ha iniziato più tardi in virtù degli obblighi di leva.

Ad esempio, un sottufficiale che si sia arruolato a 17 anni volontariamente, dopo 35 anni di servizio sarà colpito, cioè a 52 anni di età andrà a riposo; viceversa un arruolato di leva, a 20 anni, vi andrà a 55 anni. Se poi un sottufficiale fosse andato di sua spontanea volontà in congedo, e poi avesse domandato il richiamo in servizio, come è stato ammesso in passato, dopo aver trascorso due o tre anni in congedo, andrebbe a riposo addirittura a 57 o 58 anni di età con un vantaggio negli stipendi e quindi nella pensione su coloro che invece devono andare via a 52 anni.

La seconda raccomandazione è la seguente: la Giunta generale del bilancio della Camera elettiva propose una diversa ripartizione dei 174 elementi costituenti l'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra, nel senso di aumentare alquanto nei gradi verso la testa diminuendo nei gradi minori (1). Tale variante porta un piccolo aggravio nel bilancio e per questa ragione forse non venne accettata dal Governo e venne pertanto convertita in raccomandazione presso la Camera elettiva. Tale raccomandazione mi onoro di esprimere a mia volta al Governo.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

(1) L'art. 24 della legge contempla:

		Ripartizione proposta
Primi commessi	n. 3	n. 5
Commessi e uscieri capi	» 53	» 65
Uscieri	» 74	» 70
Inservienti	» 40	» 30
Legatori di libri	» 2	» 2
Commessi di magazzino	» 1	» 1
Agenti di magazzino	» 1	» 1
Totale	n. 174	n. 174

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Come già ha detto il relatore, questo progetto di legge riguardante i sottufficiali è informato agli stessi criteri di quello che avete discusso e votato oggi per gli ufficiali. Esso ha l'intendimento di valorizzare il servizio alle truppe, di valorizzare il comando. I sottufficiali che lavorano con passione e rendimento per l'educazione dei giovani soldati troveranno la via aperta. Con ciò noi non intendiamo svaloriare il servizio degli uffici, il quale è anch'esso assai importante: però intendiamo di differenziare, nel servizio e nei vantaggi di carriera, i sottufficiali che hanno qualità dinamiche e di comando, da quelli che hanno inclinazioni per la vita sedentaria.

Io accolgo le raccomandazioni fatte dal relatore, e ne studierò l'applicazione, tanto più ch'esse concordano con quelle della Camera elettiva.

In complesso, onorevoli senatori, con le due leggi che avete oggi discusso, quella dell'avanzamento degli ufficiali e questa dei sottufficiali, voi avete la prova che l'amministrazione dell'Esercito persegue un programma organico per trarre dai quadri quel rendimento massimo che è necessario ad assicurare l'efficienza del nostro valoroso esercito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I sergenti devono prestare servizio nei reparti di truppa. Sono impiegati in cariche di carattere particolarmente tecnico specificate dal regolamento quelli di essi che hanno avuto una specifica preparazione.

(Approvato).

Art. 2.

Il grado di maresciallo ordinario è conferito ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento per coprire posti vacanti nel ruolo complessivo dei marescialli dei tre gradi.

L'avanzamento a maresciallo ordinario avviene ad anzianità ed a scelta.

(Approvato).

Art. 3.

Per essere ammessi all'avanzamento ad anzianità, i sergenti maggiori devono avere compiuti almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa con tale grado.

(Approvato).

Art. 4.

Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario sono conferite all'avanzamento a scelta.

Possono, in ciascun anno, concorrere allo avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i sergenti maggiori entrati nel primo terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corp', purchè abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado, e siano dai propri superiori gerarchici, ritenuti meritevoli di un tale vantaggio di carriera.

I sergenti maggiori dichiarati idonei allo avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, marescialli ordinari in ordine di anzianità, nel limite dei posti riservati alla scelta dal 1° comma del presente articolo, non appena entrino nel primo nono del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianità e con precedenza del promosso a scelta.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esami negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui sopra.

(Approvato).

Art. 5.

I marescialli ordinari idonei all'avanzamento sono promossi marescialli capi ad anzianità al compimento del quarto anno di grado, di cui almeno due complessivamente nei reparti di truppa, o a scelta dopo almeno tre anni di grado complessivamente nei reparti di truppa.

I marescialli capi idonei all'avanzamento

sono promossi marescialli maggiori al compimento del quarto anno di grado, e a scelta dopo almeno tre anni di grado.

Le promozioni a scelta, tanto per l'un grado che per l'altro, potranno aver luogo quando sussistano speciali benemerenzze di servizio o spiccate qualità militari. Tali promozioni non dovranno superare però il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di uno a scelta e quattro ad anzianità, e con precedenza del promosso a scelta.

(Approvato).

Art. 6.

Per l'avanzamento tanto ad anzianità che a scelta dei sergenti maggiori e dei marescialli addetti alle cariche di carattere particolarmente tecnico designate dal regolamento, non è richiesto il requisito di permanenza nei reparti di truppa di cui agli articoli 3, 4 e 5.

(Approvato).

Art. 7.

I sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio territoriale, perchè non più idonei al servizio presso i reparti di truppa, possono conseguire l'avanzamento soltanto ad anzianità, e per essi non è richiesto il requisito di permanenza nei reparti di truppa.

Detta promozione ad anzianità avrà luogo, per i sergenti maggiori, un anno dopo la data in cui potrebbe effettuarsi ad anzianità, se essi si trovassero in servizio alle truppe, e per i marescialli ordinari e marescialli capi al compimento del quinto anno di grado.

Se però la mancanza di idoneità alle truppe è derivata da ferite o infermità dichiarate dipendenti da cause di servizio militare, l'avanzamento avrà luogo con le norme e nei modi previsti per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali alle truppe.

(Approvato).

Art. 8.

L'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei sottufficiali o militari di truppa,

compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, è dichiarata in seguito a giudizio di 1^o, 2^o e 3^o grado, pronunziati successivamente.

(Approvato).

Art. 9.

I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono pronunziati dalle autorità gerarchiche determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità stabilite dal regolamento stesso.

(Approvato).

Art. 10.

Per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e per l'avanzamento dei militari di truppa, è decisivo il giudizio di terzo grado. In mancanza di tale giudizio è decisivo quello di secondo grado.

Per l'avanzamento a scelta dei sottufficiali, il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerra.

(Approvato).

Art. 11.

I sottufficiali e militari di truppa che, oltre a possedere qualità morali ed intellettuali tali da dare affidamento di disimpegnare in modo distinto le attribuzioni del grado superiore, abbiano reso qualche servizio di speciale importanza rivelando particolare perizia e spiccate qualità militari, possono essere promossi al grado superiore indipendentemente da esami o da corsi di istruzione e dalle aliquote concesse alla scelta e all'anzianità.

Tale avanzamento può essere conseguito dai sottufficiali o dai graduati di truppa e soldati sempre che vi siano posti disponibili in organico. I marescialli (esclusi quelli dei carabinieri Reali) e i sergenti potranno però conseguirlo quando abbiano raggiunto la metà dell'anzianità minima prescritta per l'avanzamento ad anzianità; i sottufficiali dei carabinieri Reali e i sergenti maggiori quando abbiano raggiunto la metà del ruolo dei sottufficiali del proprio grado; i caporali maggiori, i caporali e i soldati indipendentemente da qualsiasi anzianità.

I sergenti maggiori e i marescialli ordinari, non rivestenti cariche di carattere particolarmente tecnico, devono inoltre avere compiuto il periodo minimo di servizio presso i reparti di truppa, stabilito dai precedenti articoli per l'avanzamento a scelta.

(Approvato).

Art. 12.

Circa l'avanzamento a scelta per meriti eccezionali di cui al precedente articolo 11, decidono esclusivamente:

il Ministro per la guerra per l'avanzamento a tutti i gradi di sottufficiale;

il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali per i militari di truppa dei carabinieri Reali;

il comandante del corpo d'armata, il comandante militare della Sicilia, il comandante militare della Sardegna, i comandanti dei Regi corpi di truppe coloniali per l'avanzamento ai gradi di truppa (esclusi i carabinieri Reali).

Le proposte per l'avanzamento anzidetto, da inoltrarsi con apposita relazione, possono essere fatte da qualsiasi autorità gerarchica.

Dette proposte, però, devono pervenire all'autorità cui spetta dare il giudizio decisivo, munite dei giudizi di 1°, di 2° e di 3° grado, e solo nel caso che sia concorde il giudizio di tutte le autorità chiamate a pronunciarsi.

(Approvato).

Art. 13.

Oltre agli impieghi di cui all'articolo 16 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, i sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, possono aspirare anche a tutti i posti di applicato dell'amministrazione centrale della guerra, alle condizioni di cui all'articolo 20.

In mancanza di aspiranti idonei, tali posti saranno coperti, a senso dell'articolo 14, da sottufficiali di cui al 1° comma del presente articolo, che abbiano titolo alla nomina ad impiego civile e cioè con almeno 12 anni di servizio, e in tal caso il loro numero andrà in aumento di quelli di cui al 2° comma dell'articolo 14 stesso.

Detti sottufficiali avranno le mansioni di applicato presso l'amministrazione centrale della guerra, ed il periodo di tempo durante il quale essi eserciteranno tali mansioni sarà considerato come servizio utile per ottenere, dopo almeno 6 anni, l'ammissione, insieme con gli applicati del menzionato ruolo agli esami di concorso che saranno indetti, a senso delle disposizioni in vigore, per coprire la terza parte dei posti vacanti nel grado 11° del ruolo degli impiegati d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, di cui al successivo articolo 19.

La graduatoria dei vincitori del concorso, formata secondo l'ordine dei punti, sarà unica per gli applicati e per i sottufficiali di cui trattasi: i primi saranno promossi ed i secondi nominati al grado di archivista nello stesso ordine di graduatoria.

Quelli dei detti sottufficiali che non risulteranno vincitori del concorso o non parteciperanno ai relativi esami, potranno essere, dopo almeno 8 anni di servizio con le mansioni sopra indicate, nominati archivisti (grado 11°), se giudicati meritevoli dal consiglio d'amministrazione e nel limite dei posti vacanti nel grado stesso, dopo effettuate — a senso delle disposizioni in vigore — le promozioni per anzianità congiunta al merito degli applicati del medesimo ruolo che sieno venuti a trovarsi nelle prescritte condizioni e che sieno stati nominati prima della loro assegnazione alle mansioni di impiegato d'ordine.

(Approvato).

Art. 14.

I ruoli organici dei sottufficiali stabiliti dall'articolo 17 del Testo Unico sullo stato dei sottufficiali sono modificati come appresso:

sergenti e sergenti maggiori	N. 7880
marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori	» 5168

Il numero dei marescialli ordinari, capi e maggiori di cui al comma precedente è aumentato:

1° in relazione ai posti che si sono resi vacanti dal 1° luglio 1927, e che si renderanno vacanti ancora negli impieghi del personale d'ordine delle amministrazioni o dei magaz-

zini militari, tenuto conto delle riduzioni derivanti dal Regio decreto 27 aprile 1931, n. 985, e dall'istituzione del ruolo di cui al successivo articolo 19;

2° in relazione alle vacanze verificatesi fino al 30 giugno 1932, nei posti conferiti ai sottufficiali riassunti in base alla facoltà consentita al Ministro per la guerra con Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606.

I posti così aumentati, in via transitoria, sono soppressi in ragione di 50 per ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1932-33;

3° in relazione ai posti che i marescialli siano stati o siano chiamati ad occupare nell'organico degli ufficiali di sussistenza in base alla facoltà consentita dall'articolo 29, ultimo capoverso, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 15.

Il Ministro per la guerra, entro i limiti numerici di cui all'articolo 16, ha facoltà di trasferire nella posizione di servizio territoriale, col grado rivestito, i sottufficiali che abbiano compiuto almeno 12 anni di servizio, quando siano giudicati non più idonei al servizio alle truppe, ma idonei al servizio territoriale.

Qualora detti sottufficiali non possano essere trasferiti nell'anzidetta posizione o per mancanza di idoneità, o perchè giudicati non meritevoli, o perchè già raggiunta la cifra di cui all'articolo 16, sono dispensati dal servizio o collocati a riposo se abbiano rispettivamente compiuti 12 o 20 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 16.

La posizione di servizio territoriale di cui all'articolo precedente, comprende tutti quei servizi ed incarichi presso o fuori dei corpi che non importino impieghi nei reparti di truppa, oltre gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni e i magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti.

Il numero dei sottufficiali in servizio terri-

toriale è fissato a 1000, ed è in più di quello stabilito dall'articolo 14.

(Approvato).

Art. 17.

È fatta facoltà di impiegare in incarichi di carattere territoriale i marescialli ordinari solo quando non vi sieno elementi atti nei gradi di maresciallo capo e maggiore.

In tal caso il periodo di tempo trascorso in servizio presso gli uffici è utile al compimento del periodo di anzianità di grado richiesto per la promozione al grado superiore.

(Approvato).

Art. 18.

Al compimento del 35° anno di servizio effettivo i sottufficiali, che si trovino alle armi, devono essere collocati a riposo.

Per l'arma dei carabinieri Reali valgono le disposizioni stabilite da leggi speciali.

(Approvato).

Art. 19.

È istituito un ruolo di impiegati d'ordine presso l'amministrazione centrale della guerra « gruppo C ».

Detto ruolo comprende:

Grado	9° - Archivisti capi . . .	posti	20
»	10° - Primi archivisti . . .	»	60
»	11° - Archivisti	»	100
»	12° - Applicati	»	170

Totale posti 350

===

Di altrettanti posti sono diminuiti i corrispondenti gradi del ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari.

(Approvato).

Art. 20.

Il reclutamento degli impiegati d'ordine di cui all'articolo precedente sarà effettuato esclusivamente tra i sottufficiali del Regio esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, mediante concorsi per titoli e per esami.

I vincitori dei concorsi anzidetti saranno nominati al grado iniziale.
(Approvato).

Art. 21.

Le promozioni ai gradi 9° 10° e 11° saranno conferite con le norme vigenti per il personale gruppo C delle amministrazioni dello Stato.
(Approvato).

Art. 22.

I posti di ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari — stabiliti in numero di 1931 dal Regio decreto 27 aprile 1931, n. 985, e messi a disposizione dei sottufficiali del Regio esercito man mano che si rendono vacanti — sono ridotti a 1581.
(Approvato).

Art. 23.

Il permesso di contrarre matrimonio può essere concesso senza limitazione di numero anche ai marescialli capi.

In caso di particolare rilevanza o delicatezza il permesso può essere concesso dal Ministero anche a sottufficiali mancanti della prescritta anzianità di servizio.

(Approvato).

Art. 24.

L'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, stabilito dal Regio decreto 27 aprile 1931, numero 985, è sostituito dal seguente:

Primi commessi	N.	3
Commessi e uscieri capi	»	53
Uscieri	»	74
Inservienti	»	40
Legatori di libri	»	2
Commessi di magazzino	»	1
Agenti di magazzino	»	1
<hr/>		
Totale	N.	174
		==

(Approvato).

DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

Art. 25.

I sergenti maggiori già iscritti sui quadri d'avanzamento a scelta o d'avanzamento ad anzianità, alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno promossi marescialli ordinari, a scelta o ad anzianità, con le norme di cui al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514.
(Approvato).

Art. 26.

I sottufficiali in servizio territoriale che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in più degli organici stabiliti dall'articolo 16 saranno riassorbiti gradualmente.

Ai fini suddetti è data facoltà al Ministro per la guerra di togliere dal servizio territoriale i sottufficiali ancora idonei a incondizionato servizio presso le truppe, dando la precedenza a coloro che ne facciano domanda.

Finchè il numero dei sottufficiali in servizio territoriale supererà quello stabilito dall'articolo 16, sarà diminuito di altrettanto il numero dei marescialli stabilito dall'articolo 14.

(Approvato).

Art. 27.

I sottufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a mente dell'articolo 34 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, possono rimanere in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio o del 60° anno di età, salvo la facoltà al Ministro per la guerra di collocarli a riposo in qualunque tempo a suo insindacabile giudizio.

Essi gravano sulla totalità degli organici dei marescialli sia alla truppe che nella posizione di servizio territoriale.

Detti sottufficiali conserveranno *ad perso-*

nam l'indennità pensionabile di lire 700 annuo, loro concessa in base all'articolo 59 del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295.

(Approvato).

Art. 28.

I marescialli ordinari che saranno nominati a scelta in applicazione della presente legge, saranno intercalati in ragione di uno ogni due fra i pari grado promossi con riserva di anzianità con decreto ministeriale 7 febbraio 1934, n. 14, fino al completamento dei posti disponibili.

Ad essi sarà attribuita, nel nuovo grado, l'anzianità assoluta che loro sarebbe spettata se le promozioni a scelta avessero avuto luogo insieme con quelle ad anzianità.

La decorrenza degli assegni, però, sarà quella derivante dalla data del decreto di promozione.

(Approvato).

Art. 29.

All'attuazione del nuovo ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, i posti del grado 9° del ruolo stesso saranno coperti dagli archivisti capi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso la detta amministrazione centrale, nel limite dei posti stessi e in ordine di anzianità.

Tutti i posti di primo archivista, archivista ed applicato del ruolo anzidetto, saranno attribuiti agli impiegati del ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso l'amministrazione centrale della guerra e che ricoprano posti di grado uguale a quello da conferire, o, altrimenti, di grado superiore se conseguito in soprannumero, nel qual caso il collocamento ha luogo pure in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Tale collocamento in soprannumero sarà compensato con corrispondenti vacanze di posti nel grado immediatamente inferiore.

(Approvato).

Art. 30.

All'attuazione del nuovo ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, gli alunni d'ordine che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso detta amministrazione centrale, saranno collocati in ordine di anzianità, e nel limite dei posti disponibili, nel grado 12° del menzionato ruolo, al compimento del periodo di 5 anni di permanenza nel grado 13°, previsto dall'articolo 20 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, se giudicati meritevoli dal consiglio d'amministrazione.

(Approvato).

Art. 31.

Sono abrogati gli articoli 4, 6, 9, 18, 19, 20, 21 e 34 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Art. 32.

Sono abrogati gli articoli 66 del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295, e 10 e 14 del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294.

I marescialli d'alloggio maggiori dei carabinieri Reali che attualmente sono provvisti della speciale indennità pensionabile prevista dall'articolo 10 del citato Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, la conservano *ad personam*.

(Approvato).

Art. 33.

Il Ministro per la guerra ha la facoltà di apportare, di concerto col Ministro per le finanze, al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, tutte le modificazioni conseguenti alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale » (N. 142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo Stampato N. 142.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli senatori, il disegno di legge che viene presentato contiene tre serie di disposizioni; la prima concerne il regolamento professionale per coloro che esercitano la professione di insegnante di materie musicali, la seconda concerne la facoltà che vien riservata al ministro dell'educazione di autorizzare l'apertura degli istituti di educazione musicale. Su queste due serie di problemi non avrei osservazioni da fare; si tratta, in sostanza, di dare sviluppo ai principi che la legislazione italiana va gradatamente estendendo a tutte le categorie di professione. C'è però una terza serie di problemi che mi lascia estremamente perplesso e sulla quale vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro. Si tratta dei così detti orchestrali.

La parola non è bella, ma è da tempo entrata nell'uso, siamo abituati alla parola nuova, e possiamo anche abituare i maestri esecutori d'orchestra a chiamarsi ufficialmente orchestrali. All'articolo primo viene stabilito che non può far parte di orchestre, che si producano in luogo pubblico o aperto al pubblico, chi non abbia conseguito presso un Regio conservatorio o Istituto musicale il titolo di studio che è indicato all'articolo 3 di questo disegno di legge, salvo le eccezioni, che sono indicate nell'art. 4, per le piccole orchestre di cinema, caffè e di sale da ballo, ecc. oltre che per le istituzioni religiose. Io vorrei non aver capito queste disposizioni perchè se le avessi capite (e dubito di aver capito) mi domanderei se la legge risponda agli interessi dell'Italia.

Se la norma è quella che io ho capito

Beethoven, risorto, se venisse domani in Italia non potrebbe suonare in una orchestra; tutti gli artisti stranieri di grande fama, chiamati a suonare o a dirigere un'orchestra in Italia, non potrebbero suonare, perchè non hanno il diploma conseguito in un Regio conservatorio di musica o in un Istituto musicale e non possono far parte di orchestre che suonano in Italia. Tutto questo corrisponde non solo ad una tutela della professione orchestrale, ma ad un protezionismo professionale. Ora il protezionismo professionale è utile quando non si è esportatori e l'Italia, se ha materia da esportare, è precisamente questa. È vero che con la radio, il film sonoro e la musica meccanica il numero di coloro che possono trovare occupazione dalle professioni musicali viene diminuendo, ma ciò malgrado noi continuiamo ad esportare grandemente. Se noi adottiamo questo trattamento agli stranieri in Italia, gli stranieri ne adotteranno un uguale per gli italiani all'estero; e il numero di italiani all'estero che si occupano di musica è maggiore di quello degli stranieri in Italia. Mi pare quindi che le presenti norme rispondano alla tutela di ordine interno, ma non alla tutela degli italiani che si trovano all'estero. Si può rispondere che noi potremo ottenere la tutela degli italiani all'estero con i trattati di stabilimento. Io vorrei però chiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato sulle difficoltà maggiori e sempre crescenti che noi troviamo nei negoziati per le convenzioni di stabilimento. La verità è che noi chiudiamo le porte, e quindi anche gli altri le chiudono.

Vorrei aggiungere un'ultima riflessione che è questa: credete seriamente che noi possiamo impedire questa che è una forma di cooperazione internazionale di cultura musicale? Impedendo ai compositori ed esecutori stranieri di venire in Italia, impediremo alle masse italiane di ascoltare eminenti musicisti ed esecutori stranieri e priveremo gli stranieri, per ragioni di reciprocità, di sentire musicisti ed esecutori italiani. Quale vantaggio ricaviamo da ciò? Non lo vedo! Ecco perchè dovrei domandare se è proprio il caso di adottare queste norme. Voi credete possibile di poter riprendere la questione nelle convenzioni di stabilimento? Io nelle convenzioni di stabilimento ho scarsissima fiducia. Queste non solo si vanno ridu-

cendo di numero, ma vanno sparendo; appena appena si riesce ad inserire qualche cenno negli accordi commerciali. Nessuno Stato vuol più prendere degli impegni rispetto agli stranieri. Nell'attuale situazione nostra io non riesco pertanto a vedere quale interesse italiano risulti protetto con queste disposizioni.

So benissimo che il disegno di legge è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento; so benissimo che le organizzazioni sindacali insistono perchè questo progetto sia adottato, ma credo anche sia dovere del Senato e dovere del Governo di richiamare l'attenzione di queste organizzazioni sul fatto che l'Italia non può finire nell'interno del Regno, ed avendo noi moltissimi musicisti all'estero, se vogliamo proteggere gli italiani dalla concorrenza straniera, dobbiamo anche tutelare all'estero gli italiani. Bisogna armonizzare le due categorie di interessi.

Ecco per quali ragioni vorrei pregare l'onorevole ministro di considerare queste osservazioni con la solita benevolenza che egli dimostra per tutti i problemi che gli sono sottoposti dal Senato e di voler dissipare i dubbi che sollevano l'interpretazione di queste norme del disegno di legge, che ripeto, vorrei non aver capito.

Spero che l'onorevole ministro dell'educazione nazionale vorrà fornirmi qualche chiarimento che valga a distruggere i miei dubbi ed a tranquillizzare l'animo mio, per poter dare voto completamente favorevole a questo disegno di legge.

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*.
Credo di poter in poche parole tranquillizzare il senatore Giannini.

Il disegno di legge in esame ha una portata meno ampia di quanto il senatore Giannini suppone. Non c'è in questo disegno di legge alcuna norma che vieti ai solisti italiani e stranieri di tenere concerti in Italia. Si tratta soltanto di disciplinare l'esercizio della professione di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale secondo i principii di carattere generale sul diritto corporativo.

Io credo di poter assicurare il Senato che

esso può senza alcuna preoccupazione dare il proprio voto a questo disegno di legge, che è senza dubbio desiderato dalle organizzazioni sindacali, perchè, ripeto, esso non nasconde alcun pericolo per l'arte musicale e soprattutto non vieta e non vieterà affatto ai solisti di prodursi in Italia e non costituisce, quindi, alcun ostacolo per quel cordiale scambio di rapporti fra l'Italia e l'estero nella materia musicale, che è nel desiderio di tutti noi.

Concludendo, ripeto, che il Senato può con tutta tranquillità dare il proprio voto al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nessuno può esercitare la professione di insegnante di materie musicali in Istituti o Scuole di musica, nè fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per esercitare la professione di insegnante di materie musicali in Istituti o Scuole di musica è prescritto il possesso del diploma o della licenza di grado superiore relativi allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento.

(Approvato).

Art. 3.

Per far parte delle orchestre, di cui all'articolo 1, si richiede:

a) il diploma o la corrispondente licenza di grado superiore, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;

b) l'attestato di compimento del periodo medio, oppure, se il corso regolare di studi consta di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore o il corrispondente diplo-

ma di licenza normale, quando si voglia far parte di orchestre di operette.

Le orchestre dell'Ente italiano audizioni radiofoniche sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.

Il diploma, la licenza o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi all'istrumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.

(Approvato).

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorità ecclesiastiche, sempre che le rispettive attività artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, e neppure si applicano ai Regi Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 3 non si applicano: alle orchestre dei caffè, cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiore a sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.

(Approvato).

Art. 5.

Coloro che intendono aprire nuovi Istituti o Scuole di musica, anche se trattisi di enti pubblici, debbono chiederne ed ottenerne autorizzazione dal Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti).

Al predetto Ministero spetta la sorveglianza su tutti gli Istituti e Scuole di musica.

(Approvato).

Art. 6.

Coloro che, a termini della presente legge, sono autorizzati ad insegnare materie musicali o a far parte di orchestre, possono essere iscritti in appositi albi.

Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per potervi essere iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina su gli iscritti saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quelli delle finanze, dell'educazione nazionale e delle corporazioni, in conformità di quanto dispone l'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 7.

Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino, da almeno tre anni, la professione di insegnante di discipline musicali in Istituti o Scuole di musica o di orchestrale e non si trovino nelle condizioni previste dai precedenti articoli 1, 2 e 3, non potranno continuare ad esercitare l'insegnamento o a far parte di orchestre, a' termine dell'articolo 1, se non avranno domandato od ottenuto giudizio favorevole di idoneità da un'apposita Commissione, in base ai titoli da essi presentati e, se ritenuto necessario dalla stessa Commissione, in seguito ad esame.

Le norme concernenti la presentazione delle domande ed il termine relativo, che avrà carattere perentorio, nonchè quelle riguardanti la composizione ed il funzionamento della Commissione, saranno stabilite per decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle corporazioni.

Con lo stesso decreto verranno stabilite le modalità ed i termini per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 alle Scuole ed agli Istituti di musica attualmente esistenti.

(Approvato).

Art. 8.

Nei centri di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, il Sindacato Provinciale Fascista orchestrale, durante il periodo di anni cinque dal

giorno dell'entrata in vigore della presente legge, potrà consentire l'assunzione di orchestrali anche non diplomati, qualora non vi fosse il numero sufficiente di diplomati per la formazione di complessi locali.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma » (N. 143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 1934.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere alla costruzione della « Casa Littoria » in Roma, alla testata di Via Cavour, verso Via dell'Impero;

Considerato che per costituire l'area del

nuovo edificio e sue pertinenze occorre espropriare gli immobili ricadenti nel tracciato dell'opera;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma, e per la sistemazione degli spazi adiacenti al costruendo edificio, nella zona compresa fra Via dell'Impero, Via Cavour, Vicolo dell'Agnello, Vicolo del Cardello e Via del Colosseo, nonchè dell'isolato prospiciente la Piazza delle Carrette tra Via Tor dei Conti e Via di Santa Maria dei Monti e confinante con il Palazzo Menetti.

Art. 2.

Le espropriazioni degli immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente saranno fatte a cura e per conto del Governatorato di Roma, che provvederà al trasferimento in proprietà al Partito Nazionale Fascista delle aree di risulta necessarie alla costruzione della « Casa Littoria ».

Alle opere ed espropriazioni su dette si applicano tutte le norme in vigore per l'attuazione del piano regolatore della città di Roma, giusta il Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e salvo le disposizioni di carattere tributario che sono regolate dall'articolo seguente.

Art. 3.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 15 del citato Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, sono estese anche agli atti relativi alla esecuzione del presente decreto, nonchè ai trasferimenti di proprietà del Governatorato di Roma al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

Qualora si rendesse necessario far luogo ad una più estesa sistemazione degli spazi pub-

blici adiacenti alla « Casa Littoria » sarà provveduto con appositi progetti di varianti alle quali si intendono estese le norme di cui agli articoli precedenti.

Art. 5.

Per l'attuazione delle opere su dette è assegnato il termine di anni tre da oggi, salvo proroga nei casi e nei termini dell'articolo 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1934 —
Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CROLLALANZA
JUNG

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il senatore Gallenga.

GALLENZA. Onorevoli Camerati, il provvedimento di legge che è adesso portato alla nostra discussione, mi sembra che meriti che su di esso il Senato fermi, sia pure brevemente, la sua attenzione. E ciò per il profondo significato ideale che esso racchiude e per le considerazioni di carattere artistico che da esso possono sorgere.

Non ho certo bisogno di ricordarvi la discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento pochi giorni or sono, intorno a questo importante disegno di legge; discussione che contenne molte affermazioni che indubbiamente noi potremo in questa ora far nostre.

Che la Casa Littoria sorga, per volontà del Capo del Governo, sulla via dell'Impero, il cui solo nome suona come un ricordo di gran-

dezza e un auspicio di gloria, è il più notevole premio concesso allo sforzo mirabile con cui, in così breve volgere di tempo, il popolo italiano ha toccato la sua completa redenzione.

Qui nel luogo destinato al nuovo edificio, per volere del Capo, gli augusti e più incliti monumenti dell'antica Roma imperiale tornano a mostrar tutto il loro splendore, baciati dall'eterno e divino sole d'Orazio. Questa grandiosa sistemazione che si svolge ai piedi del Campidoglio, fatta in breve corso di anni, corrisponde fedelmente, come sempre, alla promessa solenne ed al non meno solenne annunzio che, nel memorabile discorso del 31 dicembre 1925, il Capo del Governo pronunciò in Campidoglio, tracciando quello che avrebbe dovuto essere, ed è stato, il problema edilizio, artistico, rinnovatore di Roma.

Qui, onorevoli Camerati, più che mai, pare che aleggino, propizi alla civiltà della nuova Italia Fascista, gli spiriti di coloro che, anche nelle ore più dolorose ed umilianti della sfortuna politica, ebbero, nella visione di quei superbi avanzi, ispirazione confortatrice di un sicuro avvenire.

Le colonne, gli archi e le mura che vide Giacomo Leopardi, anche quando non vedeva la gloria, hanno ripreso, nella ammirazione di tutti gli italiani, la loro augusta dignità.

Ed il Colosseo, in cui la Croce dei Martiri Cristiani è stata posta dal Regime, come atto di supremo omaggio, rappresenta quasi simbolicamente l'unità spirituale che il Fascismo ha restituito agli Italiani.

Vi è un ricorso che può non essere inopportuno evocare a proposito dell'edificio di cui ci occupiamo. La Basilica di Massenzio, come voi ricordate, di fronte alla quale sorgerà la Casa Littoria, fu cominciata a costruire in un doloroso momento in cui l'Impero era stato diviso in quattro parti, ed era stata iniziata — fatidico ricorso di date! — il 28 ottobre dell'anno 306, perchè nella costruzione della nuova basilica Roma potesse vedere un atto di omaggio alla sua grandezza passata.

È dunque perfettamente armonico, vorrei dire perfettamente logico, che l'edificio elevato quasi a concreta ed allegorica celebrazione dell'Italia Fascista trovi posto nella Via dell'Impero. Dodici anni, un attimo nel corso della storia, dalla notte fatidica in cui i

Quadrumviri si raccolsero per assumere il supremo comando della Marcia nella mia Perugia, dodici anni dall'aurora seguente, in cui l'automobile di Cesare Maria De Vecchi arrivando a Roma trovò Ponte Milvio sbarrato dai cavalli di frisia del folle stato di assedio evitato esclusivamente dalla saggezza del nostro Re. (*Applausi*). In questo breve cerchio di tempo il Fascismo ha mostrato di essere realmente degno di questa nuova consacrazione; ma è appunto per il significato morale insito in questo nuovo edificio che esso non può non suscitare qualche legittima preoccupazione per il modo con cui sarà condotto.

Mi guarderò bene, onorevoli Camerati, dall'affrontare in questa sede, che a vero dire mi sembrerebbe inopportuna, una discussione accademica intorno ai pregi di questo o di quell'altro stile architettonico. Dirò solo che la preoccupazione che deve essere sempre nell'artista chiamato a dare l'opera sua a Roma, dovrebbe farsi tanto maggiore quando si tratti di costruire il nuovo edificio proprio sulla Via dell'Impero. I problemi che si presentano agli architetti, e che dovranno essere esaminati nel prossimo concorso, diventeranno tanto più ardui, anche per le proporzioni ingenti che la Casa Littoria dovrà avere. Probabilmente tutti sanno anche qui che essa dovrà contenere un vasto numero d'uffici, che l'estensione del suo fronte non potrà essere inferiore a 120 metri, e, a quanto si dice, che il numero delle stanze occorrenti per collocarvi le diverse sezioni sarà di circa 600. Mole immensa, come vede il Senato, e tale che, non potendosi certo supporre che l'edificio debba raggiungere esagerata altezza (certo non potrà superare i monumenti vicini e tanto meno la Basilica di Massenzio cui starà di fronte), bisognerà che la inevitabile pesantezza del fabbricato di tali dimensioni sia corretta dalla abilità e genialità degli artisti.

Roma davvero non difetta di esempi di monumenti immensi, nei quali pure il genio dei nostri grandi architetti ha saputo, con il senso della proporzione e con il gusto degli ornamenti, mascherare la grandezza in maniera da non offendere l'occhio.

Io concludo con l'augurio, che ritengo sarà condiviso da tutti voi, che questo nuovo palazzo abbia a trovare nella sua esecuzione

un artefice, o più artefici, profondamente consapevoli delle responsabilità che avranno assunta.

Può darsi, lo dico veramente con una certa incertezza, può darsi che vi siano determinati luoghi o che si presentino determinate occasioni in cui anche il più audace stile moderno, il più scheletrico stile novecentista, possa meritare una audace applicazione; per esempio non mi preoccuperei eccessivamente di vedere gli edifici di Sabaudia e di Littoria eseguiti nello stile moderno. (*Commenti*). Ma quando, onorevoli Camerati, avviene, purtroppo con una certa frequenza, di trovare nelle auguste strade di Roma, palazzi di pretta ispirazione di altri popoli, popoli la cui tendenza artistica deriva probabilmente dalla mancanza di tradizioni gloriose che noi invece abbiamo; quando ci avviene di trovare a Roma edifici il cui stile ci porta a pensare che quasi per il ripetersi del miracolo Loretano siano stati trasportati da Mosca o da Berlino fin nelle strade di Roma; o quando ci imbattiamo in una nuova chiesa la quale dalla sua esterna apparenza non si sappia dire se sia una chiesa cattolica o una sinagoga (*Applausi, commenti*), abbiamo, mi pare, veramente ragione di rivolgere una raccomandazione agli artisti che saranno chiamati a quest'opera. (*Vivi applausi*).

Così e così soltanto questo nuovo, storico, (è la parola) edificio potrà mostrarsi del tutto degno della tradizione di Roma e della civiltà Fascista, alla quale il contenuto ideale è stato più di una volta tracciato e insegnato dallo stesso Duce, quando Egli ha detto che occorre che quanto vi ha di più alto, di più nobile nelle memorie della nostra civiltà sia ringiovanito, ringagliardito con geniale ispirazione. Così se, come io spero, a questo si arriverà, potrà forse incidersi sulla fronte del nuovo edificio il celebre distico che era scolpito sul tempio di Bellona, ove si leggeva: « Fui Roma antica, ma ora sarò chiamata Roma nuova; dissepolta dai ruderi, verso l'alto volgo il capo ». (*Applausi, congratulazioni*).

CIPPICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPPICO. La legge sottoposta oggi alla vostra sanzione differisce, per due ragioni almeno, da altre leggi similari attinenti a pubblici lavori, pure se di importanza vitale per

la nazione, e se di mole e di spesa più rilevanti.

Il luogo nel quale la Casa del Littorio dovrà sorgere, nonchè la destinazione di quella Casa, stanno suscitando nel popolo e nel parlamento dell'Italia fascista tale ansioso interessamento, quale nessun altro erigendo monumento o edificio, in qualsiasi altra parte della penisola, ha potuto o potrebbe per naturale istinto provocare.

Quel sito, con tanto felice intuizione di continuata storia trascelto, fa parte del più sacro e più vivo centro di questa Roma, che il Fascismo, pure innovando, ha restituito all'antica dignità e grandezza. Esso è non lontano dal colle che, fra Quirinale e Campidoglio, l'imperatore Traiano *pro bono publico* aveva livellato. È attiguo all'altro ingombrante colle della Velia, fatto spianare, anche per ragioni di bonifica umana, due anni or sono, da Mussolini.

Sulla Via dell'Impero, miracolo di moderna reintegrazione della più stupenda romanità repubblicana ed imperiale, a lato dei ridiscoverti fori di Cesare, di Traiano, di Augusto e di Nerva, di contro ai fornicci di Massenzio e dell'alta rovina del duplice Tempio di Venere e Roma, e quasi affiancato dalla mole ardua dell'Anfiteatro dei Flavi, quel sito della costruenda Casa supera, nel suo significato di prodigiosa storia e nella bellezza inconfondibile del suo profilo panoramico, qualsiasi altra località del mondo, e può venire, ma per altra ragione e con diverso metro, paragonato solo alla vetta del Calvario ed alla collina quadrata del Partenone.

Chi quel terreno quasi santo ha destinato alla Casa massima del Fascismo è, voi lo sapete, l'Italiano che ne' suoi pensieri occulti e ne' suoi atti palesi, prima e dopo della Marcia su Roma ha rivelato, come nessun altro, l'intuito continuo e sicuro della romanità, misura necessaria e fine indefettibile, anche se nel passato molto spesso dimenticati o negletti, di ogni fatale rinascita del popolo nostro. Prima della Marcia, egli s'era proposto di sostituire la festa marxiana del primo di maggio con quella tutta e solo nostra, dell'annuale della nascita di Roma. Dopo, egli, il quasi concittadino di Flavio Biondo, ha dato e sta rivelando la forma e lo spirito stesso della au-

tentica Roma di tre millenni ai nuovi italiani. Li addita, giorno per giorno, a noi, anche quando, correggendo e castigando gl'inveterati difetti della nostra pur mirabile gente, impone all'Italia il senso, la coscienza e la responsabilità tremenda del destino romano. Non ci è lecito oramai più, nè è possibile sottrarci a questo. O l'Italia su dalle radici tutta quanta si rinnova e si alza nel sentimento o, meglio, nel volere di Roma — sembra che il Duce quotidianamente affermi con ogni suo atto — o i 43 milioni d'italiani, i quali fra dieci o dodici anni saranno 50, senza contare i dieci o dodici dell'estero, dovranno rinunciare al loro fato di potenza.

Di questo fato è indice e simbolo la riconsacrata località della Via dell'Impero, nella quale dovrà sorgere la Casa del Littorio, la Casa di tutta quanta la Nazione d'oggi di domani e di dopodomani, la Casa destinata, come il Fascismo militante nei secoli a venire, a indicare al mondo, subito dopo il « covo » della Via Paolo di Cannobbio in Milano, l'esatto punto di partenza o di sbalzo della patria rinata.

Retorica? No, onorevoli Colleghi. Questa Roma di Mussolini e nostra, che è ritornata nel solco dell'antica grandezza, è pure, nel nostro Paese non ricco di materie prime, ma ricchissimo di tanti mai altri beni, realtà salda e viva come la terra, realtà che più doveri impone che non conceda diritti, realtà di sacrificio paziente con certezza di vittoria.

Noi tutti respiriamo a larghi polmoni tale realtà. Poeti, statisti, scrittori politici, apostoli e martiri, dal medioevo al Risorgimento, dal Risorgimento nazionale a ieri, l'avevano solamente, e di molto lontano, sognata e vagheggiata.

La Casa del Littorio dovrà, quindi, uniformarsi con questa presente realtà del suolo più sacro della dissepolta Roma. Dovrà essa ostentare, quasi libro aperto, nell'euritmia delle sue masse, nella simmetria de' suoi vuoti e dei suoi pieni, nell'armonia della linea, la volontà di potenza e di bellezza dell'Italia fascista.

L'architettura è, oltre che creatrice degli spazi, « verbo fatto pietra, che resiste nei secoli al processo distruttivo dello spirito nuovo ». L'architettura di Roma imperiale ha improntato di sè, come nessun'altra mai, attraverso due millenni, tre continenti. Nell'Eu-

ropa, nell'Affrica e nell'Asia essa ha lasciato le indelebili orme di sè e della non mai superata efficienza organizzatrice, militare civile politica ed amministrativa, di Roma. Quei suoi monumenti, sparsi in ogni parte dell'Impero, sono testimonianza assai meglio probativa che i libri stessi degli storici, da Livio a Svetonio e a Dione Cassio, di tale volontà romana di un giusto ed universale imperio sul conosciuto mondo di quei secoli lontani.

Che agli *skyscrapers*, ai grattacieli di New York, sia stata promessa dai loro architetti e patroni un'effimera esistenza di 25 o di 30 anni, assai meno cioè della vita media di un uomo, è faccenda che tocca i cresi americani di ieri, e che forse si spiega con la necessità della vita e del clima, anche spirituale, di quella nazione, non che con l'angustia di terreno disponibile nella breve isola di Manhattan e con la febbrile voluttà d'irrequieta esistenza in quel popolo tutt'ora adolescente che, come è proprio dei popoli nuovi, tende ad assaltare con le sue torri il cielo, similmente a quanto, alcuni millenni fa, era stato fatto dai temerari cittadini di Babele.

Nè la fantastica altezza, nè lo stile quasi babilonese, nè l'effimera durata di quegli edifici, anche se di aspetto a volte ammirando, possono entrare nella misura romana. Nella stessa guisa, dentro questa misura di Roma, misura d'aspirazione all'eterno, come è di tutta l'arte e della poesia italiana, non può nè dovrebbe mai penetrare l'ambiguo esempio dell'internazionale antiarchitetonica o razionalista di oggi, la quinta o sesta internazionale a cui piaccia. Non che gli esemplari dello schema unico di questa internazionale, che usa, con presunzione polemica, venire denominata Novecento, sieno tutti repellenti. Molti di essi si confanno a edifici vasti di Ministeri e di uffici, a opifici industriali, a ospedali, a ville di suburbi. (Veramente ammirabile fra tutti, perchè solamente nostro, il Ministero dell'Aeronautica). Quasi tutti però, se di sagome uniformemente straniere, offendono la nostra sensibilità estetica di antichissima gente vissuta nella bellezza e per la bellezza, quando s'intrudono nei centri delle nostre nobili città d'arte, quasi a spadroneggiarvi. Quegli edifici possono andare bene, quali esperimenti almeno, ma solo se adattati a cielo, clima e nobiltà

di materiali nostrani, nei suburbi più remoti o nelle città nuove che stiamo erigendo: in Littoria, ad esempio, o in Sabaudia, fra ce due boscaglie o in pianure pur mo' bonificate, dove sola domini, presso al suo promontorio, nel mito di un antro o di una reggia, la Maga che aveva imbestiato i compagni di Ulisse.

In Roma, in Firenze, in Venezia, in Siena, in Assisi e nelle altre molte antiche città d'arte, quello stile monotono e uggioso della più recente Internazionale non può essere che stonatura. Altro criterio che non quello proseguito dagli architetti e dagli artigiani dei meravigliosi monumenti dei nostri secoli morti, seguono gli zelatori di quell'Internazionale. « L'architettura peggiore si fa quando si pensa all'arte », ha scritto, qualche tempo fa, lo svizzero Le Corbusier, il gran sacerdote del Novecento, il più studiato, ammirato ed imitato maestro di qualche nostro non più tanto giovane architetto.

Il guaio è che dietro alle piste di alcuni maestri architetti tutt'altro che giovanili, e se pure dotati d'ingegno versatile, scevri d'originalità, si è sviato in tempi recenti qualche autentico giovane nostro, allettato dalla relativa facilità ed ingenuità di quegli schemi antiarchitetonici. Orrore di tutto il passato, anche se grande, cancellazione o, per lo meno, dimenticanza forzata e violenta di quel passato, costruzioni in serie, abolizione di qualsiasi decorazione, sono i canoni della novissima scuola. La macchina, nella sua attraente e repellente nudità, dovrebbe esserne l'archetipo.

Tutto questo è, però, squisitamente antiromano. Come antiromani sono stati, qualche anno fa, lo storico tedesco Mommsen ed il celtista francese Jullian, come tuttora è il panslavo Strzigowski, fanatico odiatore della superba originalità tuttora in gran parte inesplorata, o quasi, dell'arte di Roma.

La grande moltitudine dei giovani, specie in Italia, si viene ribellando però al prepotente monopolio di quei suoi pochi maestri, succubi di modelli d'arte ultramontani. I giovani nostri, se appena dotati di cultura, di conoscenza e di memoria storica, cioè, bene sanno che Fascismo è universalità ed eternità di Roma. Che cosa importa se uno di quei lor maestri, come mi è detto, abbia qualche mese

fa pubblicato in una rivista italiana la sua fiera ma strana condanna del Governo e degli architetti sovietici, perchè essi, nauseati oramai dell'Internazionale di cui sopra, si stanno volgendo a ristudiare e, se possibile, a continuare con modernità i modelli delle grandi architetture della Roma imperiale?

Quei giovani sanno che queste architetture si sono imposte, per quasi due millenni, così ai costruttori bizantini di Ravenna e di Milano, come a quelli della raccolta grazia romanica, a quelli del primo ed equilibrato gotico nostrano, a quelli del Rinascimento trionfante, a quelli del barocco della Controriforma e a quelli, finalmente, di poco più di un secolo fa, della rifiorita neoclassica.

Roma, attraverso la influenza della sua architettura, s'è così perpetuata nei secoli. Tanto che taluno ha potuto definire la civiltà dell'Italia, trionfo d'un'architettura.

Ora i giovani autentici nostri sanno che, grazie ad architetti nostri, dal Bonanno ad Arnolfo, dal Maitani al Brunellesco, da Luciano di Laurana a Leon B. Alberti, i quali avevano riconosciuto loro maestro sommo il Vitruvio e avevano attinto ai monumenti antichi, anche se desolate rovine, misura esperimento e modello a creare edifici sempre nuovi ed originali, l'architettura italiana da regionale è potuta diventare nazionale; come, grazie alle opere che vanno dal Vignola al Bernini, dal Borromini al Juvara e al Vanvitelli, da nazionale essa è riuscita a improntare di sè (di Roma, cioè, e dell'Italia) tutta quanta la civile Europa.

Questo stupendo fenomeno dell'esportazione, continuata per secoli, di architettura e d'arte e di lettere nostre è, pur troppo, oggi, in buona parte capovolto, tranne che per la scultura, nella quale l'Italia di Mussolini non teme oramai più rivali. Architetti, artisti e letterati nostri, specie se pseudogiovani, sono, assai di frequente, oggi nel foresto solco di francesi, alemanni, russi e americani. Stimano sola originalità attenersi non allo studio dei maggiori nostri, per superarli, sì creare arte di accatto. E questo per colpa di taluno ch'è reputato maestro, per l'imposizione ostinata e cieca di mode straniere, per opera di taluno che troppo spesso è trascelto giudice di concorsi letterari o d'arte.

Le generazioni nuove diffidano, nella loro

grande maggioranza, di tali maestri, sdegnano chi loro imponga, quale vantata originalità, solo ambigui o equivoci modelli stranieri, hanno in non cale il giudizio opportunistico di critici monopolizzatori.

Durante i decenni gloriosi del Rinascimento, giudicava, specie in Firenze, dopo gli ottimati dell'ingegno, dopo le confraternite della religione, nei frequenti concorsi delle varie arti, il popolo minuto.

Questo popolo stesso che giudicava in supremo appello il saggio della porta del bel San Giovanni o i cartoni di Leonardo e di Michelangelo per le pareti della sala del Cronaca nel Palazzo Vecchio, spregiudicatamente oggi confonde nella sua condanna l'edificio che viene da trent'anni faticosamente sorgendo nei pressi di Santa Croce, insieme a quel greveertilizio novecentista che sta per venire costruito a sfida della serena grazia di Santa Maria Novella.

Il popolo minuto di Roma, d'altro lato, fa segno dell'identica condanna la orrenda villa di pretto *liberty* della Città Giardino, o un ospedale di sagoma passatista navigante nel Tevere biondo, o certe chiese nelle quali, se sia il trionfo dello sbavante aspro e grigio cemento, non è certamente luogo per raccoglimento e per preghiere.

Questo popolo, tutto il popolo d'Italia, ha fede sola, dunque, nel profondo istinto romano ed italiano del suo Capo. È del Capo e di quattro giorni or sono la promessa memoranda: «Sarà cura del Fascismo di ammobiliare un po' meno sontuosamente il cervello degli italiani, per curare un po' più profondamente il loro carattere».

Primo fondamento, o mi sbaglio, del carattere di un individuo e d'un popolo, è essere sempre sè stesso, non volere nè potere altro essere che sè stesso.

Questo è concetto essenzialmente romano.

Chiusi sono i tempi, e per sempre, nei quali per opportunità politiche il nordico botticino del Collegio elettorale dell'onorevole Zanardelli, anzichè il travertino romano, veniva impiegato, irreparabile danno, alla costruzione dell'Altare della Patria che è a capo della via dell'Impero.

Una costruzione recente e veramente degna di Roma, quella della maestosa ed armoniosa

scala del Palazzo di Venezia, chiara musica di ritmi salienti, dovrebbe essere monito a tutti, da quel Palazzo del quotidiano lavoro del Duce, opera probabile se non certa di Leon Battista Alberti, monito a colui o a coloro, giovani certamente, che saranno gli architetti della Casa Littoria. La perfetta fusione di quella severa ma snella architettura di oggi, con la maestà antica romana e con la sobria grandiosità del miracoloso architetto del Quattrocento, dovrebbe dare, secondo me, lo spirito, se non le forme, al nuovo monumento.

La Casa del Littorio altro dunque, onorevoli Colleghi, non potrà nè dovrà essere — Mussolini Duce — che continuazione modernissima, eretta *in plenitudine temporum*, della grandezza antica di Roma. Volesse Iddio che essa divenisse a un tempo, oltre che sacrario dei gloriosi caduti per il Fascismo, monumento della nuova pace romana nel mondo, ostinatamente voluta ed attuata dal Duce. (*Applausi vivissimi — congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Crispolti.

CRISPOLTI. Rinuncio a parlare.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Temo di abusare della vostra pazienza, onorevoli Colleghi, prendendo la parola su questo argomento che colleghi di me molto più autorevoli hanno fatto oggetto di elevatissime parole; ma spero di ottenere il vostro perdono con la brevità quasi telegrafica del mio dire.

Nell'accingermi a dare il voto favorevole al disegno di legge che ci sta dinanzi, io desidero unicamente rivolgere una viva raccomandazione al Governo; raccomandazione che mi è suggerita dal mio grande amore per Roma, dal culto profondo che voi tutti, e primo fra tutti il Capo del Governo, nutrite per le passate grandezze di Roma.

Le opere grandiose che negli ultimi anni sono state costruite a Roma e che hanno trasformato così meravigliosamente la massima metropoli latina, sono tali da destare l'entusiasmo e l'ammirazione di quanti, italiani o stranieri, vengono fra noi. Ma fra tutte sono splendide le vie dell'Impero e dei Trionfi tra il Foro e i Mercati Traianei, i Fori di Cesare di Augusto e di Nerva, il Colosseo, l'Arco di

Costantino, il Foro Romano, la via Sacra e il Palatino, dove le rievocazioni ci fanno battere il cuore. Non è possibile attraversare quella zona senza sentirsi l'anima pervasa dalla maestà di Roma, senza provare una impressione profonda di riverenza e senza sentirsi commossi e pensosi. È giusto e denso di significato che nel centro di Roma classica, vicino a quelle insigni vestigia, sorga l'edificio, degna sede della forza rigeneratrice della nuova Italia. Ma la maestà di quei monumenti e di quei ricordi non può consentire stonature, e tale sarebbe quella di lasciar sorgere nei pressi di così grandiose costruzioni, caratteristicamente latine, edifici di spiccata marca teutonica e bolscevica, edifici che con quelli contrasterebbero.

La raccomandazione vivissima che io rivolgo al Governo è che ciò non avvenga. Non voglio ergermi a giudice e non ho neanche la competenza per discutere dei pregi di quella arte che si chiama del 900; dico solo che in quella località sarebbe fuori di posto e rappresenterebbe forse una profanazione. Io penso altresì che dalle opere insigni che abbondano in Roma, di Michelangelo, del Bernini, del Vignola, del Ligorio, — alle quali anche nei nostri giorni si ispirarono illustri e insigni artisti quali il Valadier, Pio Piacentini, Gaetano Koch e tanti altri — si possono trarre sufficienti ammaestramenti, senza sentire la necessità di andarli a cercare oltre frontiera. Mi si consenta anche di dire che questa forma di arte nuova non riscuote l'universale simpatia e il generale consenso. Se n'è voluta imporre l'accettazione battezzandola arte fascista; ora io giudico questo un sacrilego tentativo di dare un gran nome ad una cosa non altrettanto grande (*Vivi applausi*), di porre una bella e impressionante etichetta allo smercio di un prodotto che per conto mio è poco appetibile. Questo non può e non deve consentirsi. Io desidero che il Palazzo Littorio sia degno del suo nome e del suo scopo, e sia tale che i nostri lontanissimi posteri possano ammirarlo senza sfavorevoli confronti. Sia un monumento grandioso e bello e sia il ricordo imperituro di una grande epoca storica, della epoca risanatrice e ricostruttrice del Regime fascista.

Fedele alla mia promessa ho finito. Spero

che le mie povere parole non cadranno nel vuoto e ne ho fiducia, sapendo quanto il Duce ami e sia geloso custode delle gloriose tradizioni di Roma, quanto fermamente ne volle conservate e onorate le preziose reliquie. (*Applausi e congratulazioni*).

GRAZIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIOLI. Onorevoli colleghi, mi permetta il Senato di entrare brevemente in questa alta discussione, per quanto possa averne scarsi titoli di competenza. Ma poichè si tratta di una questione d'arte di pubblico interesse, mi sono indotto ad esprimere anche il mio pensiero riattaccandomi quasi alle belle tradizioni italiane del buon tempo antico, ricordate dal senatore Cippico, quando, nelle grosse questioni d'arte, gli artisti e i competenti non disdegnavano neppure il parere del popolo minuto. Non ultima causa forse, questa, che assai spesso concorse a far sorgere, come una lieta fioritura di bellezza, tanti mirabili edifici che tuttora adornano, per la gioia dei nostri occhi, le superbe piazze di tante storiche città d'Italia.

Dunque ora si tratta di questo: di erigere nientemeno che la Casa del Littorio, cioè l'edificio che dovrà essere l'espressione architettonica più significativa dell'ambiente e della passione politica nella quale oggi viviamo, collocandola nel bel mezzo di quel portentoso panorama storico che è la Via dell'Impero, in questa Roma che sta ridiventando davvero, per la geniale volontà del Duce, la più bella città del mondo.

Ma appunto perchè il tema è cotanto arduo, a me modestamente sembra che, proposto il problema e definite i termini, convenga lasciare agli artisti, e specie ai giovani, la più ampia ed assoluta libertà di ispirazione e di idee nell'escogitare la loro soluzione. (*Rumori, commenti*).

Invece questa volta, proprio per una impresa così poderosa e difficile, si è andato determinando in questi giorni, un po' dovunque, un moto di reazione, che a me sembra esagerato, non solo contro il brutto o il meno bello (il che evidentemente è più che logico e desiderabile che sia) ma anche contro il nuovo, come se questi due termini oggi in

arte dovessero addirittura essere sinonimi. (*Rumori*).

Dopo avere da non pochi anni eccitato con ogni mezzo, lecito o non lecito, la massa dei valorosi nostri giovani artisti a mettersi sulla via del nuovo, spinto talvolta addirittura fino alle più folli stravaganze, oggi, come per una tacita parola d'ordine, non solo si grida *crucifige* contro le stravaganze, (il che sarebbe un bene), ma si va a rischio di scoraggiare, con l'esagerata reazione, anche quelle nobili ed oneste tendenze rinnovatrici che sono per l'arte, e per la architettura soprattutto, anelito e vita. Le quali tendenze potrebbero anche sbocciare (come già talvolta è avvenuto e come sicuramente meglio avverrà in avvenire dopo superate le prime inevitabili esagerazioni) in vere e proprie opere d'arte, tali da non aver nulla da invidiare alle cose belle del passato. (*Commenti vivaci*).

Il movimento giovanile è tutt'altro che soltanto smania di far comunque cose diverse dal passato. La verità è piuttosto che giovani valenti, animati da vera fede ed entusiasmo, si sono accinti a questa ansiosa ricerca di vie nuove, meglio aderenti al nostro tempo e alla nostra civiltà. (*Rumori*).

Un vero e sincero sforzo di rinascimento artistico si è rivelato talvolta qua e là anche nei tanto deprecati concorsi, nelle appassionate polemiche, nelle ardenti discussioni. E l'accusa di origine esotica contro queste tendenze nuove non sempre regge, perchè evidente appare, più spesso che non si creda, la tradizionale benefica elaborazione italiana di tutte le idee mondiali al vaglio infallibile del nostro secolare gusto latino, retaggio glorioso questo, storico ed artistico, dell'antica Roma.

Tra tutte le arti intanto, quella che maggiormente va prendendo consistenza nuova è appunto l'architettura. Lo si nota per certi segni in edifici recenti, anche in questa Roma, i quali, pure rappresentando una evidente novità, incontrano il gusto dei più. E non può essere altrimenti, perchè uno dei massimi pregi del movimento cosiddetto modernista sta appunto nel lodevole sforzo di ricondurre l'architettura alla sua vera essenza, cioè alla semplicità delle masse e al senso delle loro proporzioni, liberandole dagli inutili orpelli che ne nascondevano l'efficacia. (*Approvazioni*).

E questo non è futurismo stravagante; questo è il naturale progredire dell'arte, riprendendo gagliardamente la spinta proprio dalle origini più pure.

Per noi Italiani poi, che, attraverso tante gloriose tradizioni abbiamo innato questo senso delle proporzioni e della giusta armonia, dovrebbe essere immane il successo. Noi dobbiamo aver fede di saper esprimere ancora per questa via, sotto altre forme, un'arte veramente nostra, esclusivamente nostra, piena di quell'equilibrio ed armonia che abbiamo succhiato col latte, nascendo in Italia e poi vivendo in Italia. (*Rumori*).

Occorre però volere fascisticamente, per riuscire in questo sforzo e per marcare anche in arte questo nostro coraggioso e intraprendente periodo rinnovatore di vita politica e sociale; così come nel passato, a ogni periodo storico, corrispondeva una tipica affermazione di arte che, attraverso i secoli, ne cantava la gloria.

Ora quale migliore occasione di questa della « Casa del Littorio », voluta dal Duce, e proprio sulla via dell'Impero, per incoraggiare in questo senso la fantasia, l'estro, l'abilità dei nostri valenti artisti?

Tutti sanno con quanto fervore molti di costoro si sono accinti all'ardua prova. Perché turbarne il lavoro con una così eccessiva ed improvvisa levata di scudi contro una tendenza che taluni di coloro stessi che oggi protestano o tacciono hanno incoraggiata e che nessuno può dire quale prodotto essa sarà per dare nello specifico problema, e che potrebbe pur mettere capo ad una vera e propria opera d'arte, intonata all'ambiente e in tutto degna di questa grande età rivoluzionaria che stiamo vivendo? (*Vivi rumori*).

PRESIDENTE. Richiamo l'Assemblea al rispetto delle opinioni che l'oratore espone. Onorevole Grazioli, la prego di continuare.

GRAZIOLI. Occorrono oggi parole d'incoraggiamento e non di depressione! Questo è davvero nello stile fascista.

Sulla via dell'Impero, nulla di meglio che una possente e sincera costruzione moderna, romana bensì nello spirito e nell'anelito, ma libera egualmente da qualsiasi influsso di ritorni passatisti, o di follie futuristiche. Questo vuole oggi il senso latino dell'equilibrio!

Il nuovo edificio che l'inesauribile genio

italiano potrà trovare il modo di creare, moderno fin che si vuole nelle forme e costruito con i nobili materiali romani, potrà anche riuscire perfettamente intonato all'impareggiabile e solenne scenario dei Fori imperiali fra i gloriosi monumenti antichi, i quali, con le loro poderose masse, scarnite dal tempo, già sembrano volere esprimere, quasi a ricongiungersi con noi, il senso moderno delle linee semplici e dell'austera armonia delle proporzioni.

Quale più moderna linea, ad esempio, della torre medioevale delle Milizie, incombente così suggestivamente sul mirabile panorama dall'alto dei Mercati Traianei?

La diversità di opinioni che si è accentuata su questo problema della Casa del Littorio, si erge, per fortuna, questa volta, sopra una base comune a tutti: la giusta preoccupazione cioè che in quello scenario impareggiabile di via dell'Impero, così straordinariamente caro a tutti gli Italiani, possa commettersi il delitto di far sorgere un edificio che rappresenti una di quelle maledette stonature che bastano da sole a guastare un intero poema di grandezza e di gloria. (*Vivi applausi*). E su questo siamo tutti d'accordo. (*Applausi*).

Ma questo non vuol dire che non si debba far cosa del tempo nostro; anzi, io arrivo fino a dire che se non fosse del tempo nostro, difficilmente potrebbe riuscire veramente bella e degna. Il timore che una cosa nuova, perchè nuova, stoni è arbitrario. Non fu del resto sempre così in Italia e specialmente in Roma? Quando mai i nostri sommi architetti di tutti i secoli ebbero paura di creare qualche nuova gemma artistica, naturalmente secondo il gusto ed i bisogni del loro tempo, sol perchè c'era vicino qualche venerando monumento di età anteriore? Le cose veramente belle, pur nella diversa veste propria dell'età in cui esse nascono, stanno benissimo insieme, e tutta Roma è un esempio superbo di questa accostabilità estetica del gusto più vario, senza limiti di età, tanto per usare una espressione della legge d'avanzamento testè discussa in quest'aula. (*Si ride*).

Onorevoli colleghi, concludo. Lasciamo maturare serenamente il movimento modernista che non è tutto stravaganza o follia. È già che l'occasione ci si offre di erigere un grande

edificio in un grande sacrario nazionale per esaltare il Fascismo (il quale pur ispirandosi a Roma antica, non è, nel suo fondamentale concetto imperiale, la copia pedissequa dell'antico Impero Romano) lasciamo libera la via ai giovani di dire la loro parola semplice e chiara, secondo la spontanea tendenza del loro genio.

E serbiamo sicura la fede che, con questo spirito di assoluta libertà artistica, integrato (e questo è l'essenziale!) da un onesto ed obiettivo giudizio dei risultati, la Via dell'Impero, questa fulgida maglia del prezioso monile che cinge intorno al Capitolino ed al Palatino la sacra immagine di Roma antica, avrà, nella nuova Casa della Rivoluzione Fascista, la testimonianza viva e palese che noi oggi sappiamo essere, anche in arte, non degeneri dai nostri grandi antenati che conquistarono, civilizzarono ed abbellirono il mondo! (*Vivissimi applausi e congratulazioni*).

ANTONA TRAVERSI GRISMONDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONA TRAVERSI GRISMONDI. Onorevoli colleghi, se, con nostro grande rincrescimento, accompagnato dai voti più fervidi e più affettuosi, crudele malattia non travagliasse da tempo il nostro illustre collega Corrado Ricci, lui, senza dubbio alcuno, la vostra Commissione avrebbe prescelto a relatore del disegno di legge per la costruzione della « Casa Littoria »: così rendendo il giusto merito allo scienziato e all'artista, il quale da anni consacra alla bellezza di Roma il suo forte intelletto e il suo infiammato amore, e alla via dell'Impero ha legato il suo nome. (*Applausi*).

Per la sua dolorosa assenza da quest'aula, l'onorevole incarico è stato affidato a me; e io l'ho del mio meglio adempito.

Ora, dopo che varii nostri colleghi, con alti discorsi, hanno confortato del loro pieno consenso la nostra relazione, sarebbe inutile che io sforzassi in me gli spiriti della parola, per dare alle idee in essa manifestate una diversa espressione verbale.

Ma se, in grige chiome, e nella austerità di questa assemblea, mi fosse concesso di ritornare con un motto al mio antico atteggiamento di scrittore, questo io direi: che i senatori del Regno, pure avendo fede in una

arte nuova, la quale sappia creare nuovi lineamenti di bellezza, sino ad oggi però, in fatto di monumenti, e tanto più quando essi siano per sorgere in Roma Eterna, si attonano a un'altra fede: la loro fede di nascita, che non è segnata nel 900 (*Approvazioni*); considerando insieme che certi cattivi maestri dei giovani d'oggi non sono neppur essi di questo secolo (*Approvazioni*) e, peggio, il loro stato civile è negli atti... dell'arte straniera.

Reputo, dunque, opportuno porre sulla nostra discussione un suggello profondo, inconfondibile: un brano di uno dei mirabili discorsi di S. E. il Capo del Governo, or ora opportunamente trascrittomi dal collega Cian.

Il 20 maggio 1924, al Congresso Nazionale delle Associazioni Artistiche, disse il Duce, con parole scultoree:

« In Roma, e dovunque Roma arrivi nel mondo con le sue legioni e col suo spirito potente, noi sentiamo di trovarci dinanzi a una forma di bellezza, che non solo è manifestazione di uno stato dello spirito e della civiltà, ma ha dentro di sé lo stupendo germe dell'arte italiana ». (*Applausi*).

Per tanto io mi restringo, in nome della Commissione, a esprimere il voto che alla nobilissima fatica si accinga un artista, il quale abbia in sé quel « germe stupendo »: di guisa che, pur sentendosi tremare le vene e i polsi, sappia compiere un miracolo architettonico, ad attestare che il Fascismo dà ali, non solo ai cuori, ma anche agli intelletti degli Italiani.

E sia questi uno dei giovani, pei quali il generale Grazioli, fante e cavaliere insieme, ha giustamente spezzato una lancia.

Tanto più lo speriamo per poter attendere da lui, nel corso della sua vita, altre opere, che veramente, nella catena eterna della bellezza, leghino il futuro al passato. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per la salute del senatore Corrado Ricci.

PRESIDENTE. Ora che la discussione del disegno di legge è chiusa, a proposito di un

accenno del senatore Antona Traversi, sono lieto di comunicare all'Assemblea che le condizioni di salute del senatore Corrado Ricci, alle quali naturalmente io mi sono sempre interessato anche a nome del Senato, sono in via di progressivo miglioramento. Certo interprete del sentimento unanime dell'Assemblea, rinnovo gli auguri più fervidi di pronta e totale guarigione al nostro collega amato ed illustre. (*Applausi*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e le relative norme di attuazione » (N. 147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e le relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Lecce e detta le norme per la sua attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica » (N. 149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico » (N. 151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Albricci, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Barcellona, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Bensa, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Broglia, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Caetani, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo Della Volta, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Dallolio Alfredo, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Cillis, De Marchi, De Marinis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, Devoto, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Terranova, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Faina, Falck, Fara, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Francica Nava, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giardini Ernesto, Gigante, Giuria, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Grosoli, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lagasi, Landucci, Lanza Branciforte, Larussa, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Luciolli.

Majoni, Manfroni, Mantovani, Mariotti, Maracino, Martelli, Mattioli Pasqualini, Maury, Mazzucco, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Morpurgo, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Oddone, Orlando. Orsi Pietro, Ovio.

Pecori Giraldi, Pende, Perla, Perrone Compagni, Pestalozza, Petrone, Piaggio, Pironti, Pittacco, Porro Ettore, Pujia.

Rava, Reggio, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sitta.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vinassa de Regny.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320.000 (132):

Senatori votanti	186
Favorevoli	180
Contrari	6

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1934

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare (137):

Senatori votanti	186
Favorevoli	182
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare (138):

Senatori votanti	186
Favorevoli	181
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, numero 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra (140):

Senatori votanti	186
Favorevoli	184
Contrari	2

Il Senato approva.

Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale (142):

Senatori votanti	186
Favorevoli	171
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di

costruzione della « Casa Littoria » in Roma (143):

Senatori votanti	186
Favorevoli	179
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e le relative norme di attuazione (147):

Senatori votanti	186
Favorevoli	184
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della R. Aeronautica (149):

Senatori votanti	186
Favorevoli	185
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico (151):

Senatori votanti	186
Favorevoli	183
Contrari	3

Il Senato approva.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il ministro delle finanze ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Di Rovasenda. A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sospende i suoi lavori e sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 20).

Risposta scritta ad interrogazione.

DI ROVASENDA. — Al Capo del Governo ed ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze: « Per sapere se, dovendosi sciogliere la riserva contenuta nell'articolo 10 del decreto 14 aprile 1934-XII, n. 563, non credano conforme a giustizia ed equità lo stabilire, tra le norme integrative ed esecutive da emanarsi, previste da detto articolo 10, che, qualora risulti dimostrato che i contratti nuovi o rinnovati, di cui parla il secondo comma dell'articolo 4; stipulati cioè prima dell'entrata in vigore del decreto, ma da avere attuazione dopo di essa, abbiano già subito, per accordo fra le parti, all'atto della stipulazione, una riduzione superiore od eguale al 12 ed al 15 per cento, di cui all'articolo 1, non possano più essere soggetti ad una ulteriore riduzione, salvo il completamento di questa quando per l'accordo consensuale allora intervenuto, non si fosse raggiunta integralmente la misura voluta dal citato articolo 1.

RISPOSTA. — Come è noto il Governo fascista, avvalendosi della facoltà derivantégli dal-

l'articolo 10 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 563, con il decreto interministeriale 12 maggio 1934 (pubblicato nel n. 114 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ha emanato le norme integrative ed esecutive per l'attuazione delle disposizioni in materia di riduzione delle pigioni.

L'articolo 3 di tale decreto, che qui di seguito integralmente si riporta, è venuto incontro alla richiesta dell'onorevole interrogante:

« Quando i contratti di locazione, nuovi o rinnovati, siano stati stipulati in data non anteriore al 1° gennaio 1934 e in essi sia stata convenuta una pigione inferiore a quella stabilita nel precedente contratto, il locatore può chiedere al conduttore che la riduzione pattuita venga computata ai fini delle diminuzioni stabilite dal Regio decreto 14 aprile 1934, n. 563, salva sempre l'applicazione della riduzione complementare che sia necessaria per raggiungere le misure previste nel decreto medesimo.

« In ogni caso restano ferme le riduzioni pattuite nel contratto nuovo o rinnovato in misura superiore a quella prevista dal citato Regio decreto 14 aprile 1934, n. 563.

« Sulle contestazioni decide il pretore ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 dello stesso Regio decreto ».

Il ministro: JUNG.

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti